

# ***La gestione del multilinguismo nell'Unione europea***

*di Michele Gazzola*

In stampa (*in press*) in  
*Le sfide della politica linguistica di oggi. Fra la valorizzazione del  
multilinguismo migratorio locale e le istanze del plurilinguismo europeo. A  
cura di Augusto Carli, pag. 7-117. Milano, Franco Angeli.*

**SI PREGA DI NON DIFFONDERE O CITARE SENZA IL  
CONSENSO DELL'AUTORE.**

***PLEASE DO NOT CIRCULATE OR QUOTE WITHOUT PER-  
MISSION OF THE AUTHOR***

© Michele Gazzola, Genève, 2005

[michele.gazzola@eti.unige.ch](mailto:michele.gazzola@eti.unige.ch)

## *Indice*

<b>Indice.....</b>	<b>2</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Il multilinguismo nell'Unione europea .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Ambiti di studio e definizioni.....</b>	<b>8</b>
1.1.1. Comunità europee e Unione europea .....	8
1.1.2. Status linguistici, multilinguismo e regime linguistico.....	9
<b>1.2. Il regime linguistico comunitario e le sue basi.....</b>	<b>11</b>
1.2.1. Il trattato CECA.....	11
1.2.2. I trattati CEE ed Euratom.....	12
1.2.3. Il Regolamento n°1 del 15 aprile 1958 .....	15
<b>1.3. Il multilinguismo come ostacolo all'Europa .....</b>	<b>19</b>
<b>1.4. Il multilinguismo come ricchezza dell'Europa .....</b>	<b>22</b>
1.4.1. Le lingue regionali o minoritarie .....	24
1.4.2. I principali programmi comunitari riguardanti le lingue .....	26
<b>2. Il multilinguismo nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea .....</b>	<b>31</b>
<b>2.1. L'interpretazione .....</b>	<b>32</b>
2.1.1. I servizi di interpretazione .....	34
<b>2.2 La traduzione .....</b>	<b>36</b>
<b>2.3. Il multilinguismo nelle istituzioni della UE .....</b>	<b>37</b>
2.3.1. Il Parlamento europeo .....	37
2.3.2. Il Consiglio .....	39
2.3.3. La Commissione.....	42
2.3.4. La Corte di giustizia.....	44
2.3.5. La Corte dei conti.....	46
<b>2.4. Il multilinguismo negli organi della UE.....</b>	<b>47</b>
<b>2.5. Il multilinguismo nelle agenzie della UE .....</b>	<b>49</b>
<b>3. Un quadro analitico per il multilinguismo .....</b>	<b>59</b>
<b>3.1. Gli europei e le lingue.....</b>	<b>59</b>
<b>3.2. Le variabili in gioco.....</b>	<b>65</b>
3.2.1. Le variabili giuridiche .....	66
3.2.2. Le variabili politiche .....	68

3.2.3. Le variabili culturali.....	71
3.2.4. Le variabili funzionali.....	73
3.2.5. Le variabili di bilancio.....	76
<b>4. La valutazione dei regimi linguistici.....</b>	<b>81</b>
<b>4.1. Il regime linguistico del Parlamento europeo prima del 2004 .....</b>	<b>83</b>
<b>4.2. L'allargamento e le alternative di regime linguistico.....</b>	<b>85</b>
4.2.1. I regimi linguistici alternativi e i loro costi .....	85
4.2.2. Il quadro finanziario dell'allargamento .....	89
<b>4.3. Valutazione dei regimi linguistici .....</b>	<b>90</b>
<b>Considerazioni finali.....</b>	<b>98</b>
<b>Allegati.....</b>	<b>102</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>107</b>

## *Introduzione*

Il 2004 sarà certamente ricordato come un anno di grande importanza nella storia dell'Unione europea (UE) per due avvenimenti in particolare. Il primo maggio nelle piazze d'Europa si festeggiava il superamento definitivo della divisione del continente in due blocchi e si celebrava un'unificazione avvenuta non sotto le insegne della guerra, ma sotto quelle della pace e della democrazia. Dieci nuovi paesi entravano a far parte dell'Unione dando luogo al più importante allargamento mai occorso nella storia comunitaria. Quasi sei mesi dopo, il 29 ottobre, in piazza del Campidoglio a Roma, i Capi di Stato e di Governo dei 25 membri, dopo lunghe e faticose negoziazioni, firmavano il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Anche se, al momento della stesura di questo testo, l'*iter* di ratifica del trattato ha subito un'importante battuta d'arresto dopo il no dei referendum francese e olandese, ci sembra comunque opportuno tenere conto dell'importanza del trattato, se non altro perché non è ancora dato sapere se esso sarà del tutto abbandonato.

In occasione di questi importanti avvenimenti si è assistito nel nostro paese ad un rinnovato interesse nelle questioni europee, dopo gli entusiasmi e le polemiche seguite nel 2002 all'entrata in circolazione dell'euro. Fra i temi che forse hanno più ravvivato la curiosità della stampa, vi è stato certamente quello del multilinguismo nelle istituzioni comunitarie, la cui situazione viene spesso frettolosamente dipinta come quella una Babele sull'orlo del collasso organizzativo ed economico, o come il velleitario tentativo di salvare le lingue europee dall'egemonia dell'inglese globale. A dare manforte alle visioni apocalittiche dello stato della comunicazione nell'Unione vi è certamente la decisione presa dai dieci nuovi paesi membri di portare con sé le rispettive lingue nazionali, nove in tutto, che si sono aggiunte alle precedenti undici. Nessuno di essi, infatti, neppure la bilingue Malta, ha voluto negare al proprio idioma il ruolo di lingua ufficiale dell'Unione europea.

Non sembra quindi né inopportuno né fuori luogo presentare un lavoro di ricerca nel quale, al riparo dagli angusti spazi concessi all'argomento nelle colonne nei giornali, il lettore possa approfondire il tema del multilinguismo nell'Unione europea, capire il suo reale funzionamento e soprattutto cogliere quali sono le ragioni che rendono questo tema così spinoso. La "questione delle lingue", infatti, è un tema intricato perché le lingue stesse sono qualcosa di complesso, essendo esse allo stesso tempo sia strumenti per comunicare sia veicoli d'identità. Tuttavia, questo lavoro non vuole essere una semplice descrizione del regime linguistico comunitario e dei suoi presupposti giuridici, ma vuole piuttosto fornire un utile quadro di analisi nel quale la realtà concreta possa venire interpretata.

Nel primo capitolo sarà illustrato nel dettaglio il regime linguistico comunitario attualmente in vigore e ne saranno spigati i fondamenti giuridici che lo regolano fin dalle sue origini. L'ambito della nostra analisi resta principalmente la gestione del multilinguismo all'interno delle istituzioni, degli organi e delle agenzie che compongono l'Unione europea. Per questo motivo, le questioni della diversità linguistica nell'Unione europea in senso ampio e delle politiche linguistiche europee in particolare resteranno sullo sfondo e serviranno da inquadramento generale. A tal fine, nella seconda parte di questo capitolo, si fornirà una rapida descrizione dei modi in cui l'Unione si è rapportata alle lingue nel corso della sua storia. Vedremo che la diversità linguistica è stata considerata allo stesso tempo come una ricchezza da preservare e come un ostacolo da superare.

Nel secondo capitolo presenteremo i servizi linguistici di interpretazione e traduzione che rendono possibile la comunicazione multilingue. In seguito, studieremo come le singole istituzioni, gli organismi e le agenzie gestiscono la diversità linguistica al loro interno.

Nel capitolo terzo vedremo quali sono le ragioni che stanno alla base delle scelte adottate e quindi perché il regime linguistico attuale si configura in un certo modo e non in un altro. In un primo momento individueremo dei gruppi di variabili che a nostro avviso giocano un ruolo chiave nelle decisioni degli attori. Si tratta di variabili di tipo giuridico, politico, culturale, organizzativo ed economico. In seguito, spiegheremo il presente modo di gestire il multilinguismo come il risultato di alcune "preferenze" o "priorità" date dagli attori ad alcune di queste variabili rispetto ad altre. Il quadro che ne esce è quello di un sistema complesso e diversificato, spesso frutto di compromessi e di contraddizioni.

Nel quarto e ultimo capitolo applicheremo il quadro concettuale elaborato ad un caso concreto, quello della preparazione del Parlamento europeo

all'allargamento. Prenderemo in considerazione diversi modelli di regime linguistico elaborati per affrontare la sfida dell'allargamento e ne valuteremo i vantaggi e gli svantaggi rispettivi in termini di costo e di rispetto dell'uguaglianza fra le parti. I risultati ci suggeriscono che non esistono in realtà regimi linguistici "migliori" di altri in senso assoluto, ma solo regimi che sono più adatti di altri a soddisfare le esigenze degli attori coinvolti una volta chiarite le loro priorità politiche ed economiche. L'adeguatezza di un regime linguistico è quindi valutata non in rapporto alla sua capacità di soddisfare un'astratta e assoluta norma di "correttezza", ma in rapporto alla coerenza con gli obiettivi concreti che gli attori si sono prefissati. L'enfasi che noi vogliamo porre sull'aspetto della "valutazione" dei regimi linguistici, colloca il nostro studio in quella corrente di ricerca interna all'economia linguistica che è detta "valutazione delle politiche linguistiche" o "*language policy evaluation*" (Grin, 2003a; ; Grin, 2003b).

L'origine di questo lavoro è la tesi di laurea da me difesa in una mattina dell'aprile 2003 all'università "L. Bocconi" di Milano. Tuttavia, vorrei sottolineare che il presente lavoro vuole distinguersi dalla tesi di laurea da cui prende origine. Anzitutto, come si diceva in apertura, è giusto tenere conto dei diversi avvenimenti che hanno modificato la struttura dell'Unione europea in questi ultimi due anni. In secondo luogo, mi sembra opportuno arricchire la tesi con dei riferimenti ad altri lavori recentemente pubblicati e con mie personali riflessioni che ho avuto modo di sviluppare durante gli anni di lavoro come assistente di ricerca in economia linguistica all'Università di Ginevra sotto la direzione del prof. François Grin, che colgo l'occasione di ringraziare per essermi da guida nell'affascinante esplorazione di questa disciplina. Vorrei quindi concludere ringraziando sentitamente la Provincia Autonoma di Bolzano per avermi assegnato il primo premio del concorso per gli studi in materia di bi e plurilinguismo, e il prof. Augusto Carli per aver seguito questa pubblicazione. In seguito, non posso non ringraziare i professori che mi seguirono durante la stesura della tesi: il relatore, prof. Carlo Secchi, e in particolare il correlatore, prof. Carlo Altomonte. Voglio anche ringraziare la dottoressa Carla Caprioli e la dottoressa Ottavia Calamita per il loro prezioso aiuto. Infine, un ringraziamento di cuore va a tutta la mia famiglia. Tutti gli errori e le imprecisioni, ovviamente, sono solo responsabilità mia. Infine, qualora non specificato altrimenti, sono da considerarsi miei gli adattamenti e le traduzioni dei testi in lingua straniera.

## *1. Il multilinguismo nell'Unione europea*

“Se fosse da rifare, ricomincerei dalla cultura”, sembrava avesse detto una volta Jean Monnet ripensando alla storia della costruzione comunitaria. In realtà Monnet non fece mai questa battuta; essa è piuttosto il frutto di un fraintendimento delle parole di Jack Lang, ministro della cultura della Francia di Mitterand. Nel 1982, infatti, lamentandosi del fatto che non gli fosse stato possibile convocare una riunione dei suoi omologhi comunitari, Lang sostenne che se Monnet avesse potuto rifare l'Europa probabilmente avrebbe ricominciato dalla cultura (Mammarella e Cacace, 1999: 95).

Apocrifa o meno che sia, la battuta rende bene l'idea secondo cui è riduttivo pensare e progettare l'Europa solo a partire da principi di efficienza economica e di riconciliazione politica. Probabilmente questa consapevolezza non mancava ai “padri fondatori” delle Comunità, ma le gravi necessità post-belliche, le reciproche diffidenze fra Stati appena usciti da una terribile guerra e il pragmatismo “funzionalista”, fecero sì che si preferisse iniziare dal carbone e dall'acciaio piuttosto che dalla cultura o da qualunque altro campo. D'altra parte, bisogna considerare che la formulazione di una politica a livello sopranazionale in settori così vicini al nucleo dell'identità nazionale come la cultura, presenta delle indubbie difficoltà e, come notano ancora Mammarella e Cacace (1999: 96), “qualsiasi connotazione culturale nei primi approcci comunitari avrebbe probabilmente bloccato sul nascere ogni iniziativa”.

La situazione di oggi è molto diversa da quella che spinse i governi di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, alla creazione, nei primi anni cinquanta, della Comunità europea per il carbone e l'acciaio (d'ora in poi CECA), e, pochi anni dopo, alla fondazione della Comunità economica europea (d'ora in poi CEE) e della Comunità europea per l'energia atomica (d'ora in poi Euratom). Torneremo a suo tempo sui passaggi storici dell'esperienza comunitaria lungo la nostra ricerca; per il momento è il caso di soffermarci su un punto in particolare: l'approccio comunitario verso la

cultura è cambiato nel tempo e conseguentemente si è modificato il rapporto che le istituzioni comunitarie trattengono con le lingue europee. In particolare, è solo a partire dal trattato di Maastricht (1992/93) che sono elaborate le basi giuridiche per porre in essere delle politiche culturali comunitarie, dato che

nei settori della formazione e della cultura la competenza della Comunità all'inizio si ricavava solo in via indiretta, sulla base ed entro certi limiti delle disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi e in materia di politica sociale. Prima del 1993 le competenze specifiche erano sporadiche, per esempio nel settore della formazione professionale (art. 151 del Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE) oppure, dopo l'Atto Unico Europeo (AUE), ai sensi dell'articolo 164 erano dirette a dare impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità. Per giunta la portata di queste competenze dirette e indirette all'inizio era molto discussa (Beutler, Bieber *et al.*, 2001: 604).

Di conseguenza, l'azione comunitaria in materia di lingue prima di Maastricht si risolveva sostanzialmente nel favorire l'integrazione economica superando eventualmente gli ostacoli che le "barriere linguistiche" comportavano alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e nello stabilire un certo tipo di regime linguistico per il funzionamento delle istituzioni stesse. Nell'affrontare il tema del multilinguismo delle istituzioni dell'Unione europea dobbiamo tenere conto di questi mutamenti nel quadro generale di riferimento perché la "questione delle lingue in Europa" non si riduce ad una semplice conta dei costi di traduzione e interpretazione, ma coinvolge aspetti ben più profondi fra cui appunto la diversità culturale. Ci conviene quindi iniziare questo testo con un capitolo di natura descrittiva nel corso del quale andremo ad abbozzare il quadro d'insieme e a definire i diversi ambiti di studio. Da un lato, daremo alcune definizioni operative e scopriremo quali sono i principi che governano il regime linguistico comunitario; dall'altro, accenneremo brevemente, per poi lasciarle sullo sfondo, quali sono state le principali iniziative europee in campo linguistico.

## **1.1. Ambiti di studio e definizioni**

### *1.1.1. Comunità europee e Unione europea*

Il nostro studio prende in esame le istituzioni e gli altri organi che compongono l'Unione europea. Non è questa la sede per riassumere quali sono le competenze dell'Unione, la sua struttura interna e i rapporti che essa

intrattiene con gli Stati Membri<sup>1</sup>. Per quello che concerne i nostri scopi, ci limiteremo a dire che non faremo differenza fra Unione europea e Comunità europee, sebbene queste ultime siano solo una parte dell'Unione, anche se la più importante. Anzitutto, il regime linguistico della UE è quello delle Comunità europee (Lopes Sabino, 1999: 161). In secondo luogo, il trattato costituzionale approvato il 29 ottobre 2004<sup>2</sup> prevede la fusione dei cosiddetti “tre pilastri”<sup>3</sup> che compongono ad oggi l'Unione europea. La (nuova) Unione europea, quindi, sostituirà le Comunità e la (vecchia) Unione europea. Tuttavia, in merito a quest'ultimo punto, va ricordato che, al momento della stesura di questo testo, il trattato costituzionale sta ancora percorrendo il difficile iter della ratificazione nei vari Stati Membri. Dopo il no dei referendum francese e olandese, non è ancora chiaro quale sarà il destino di questo testo, la cui definitiva entrata in vigore era prevista per il 1 novembre 2006. Di conseguenza, fermo restando quanto detto poc'anzi sull'equivalenza fra regime linguistico delle Comunità e dell'Unione, per tutto ciò che riguarda la struttura istituzionale e la numerazione degli articoli dei trattati ci vediamo costretti a riferirci ancora al trattato di Nizza del 2001. Tuttavia, per completezza sull'argomento, non mancheremo di evidenziare lungo tutto il testo le modifiche che apporterebbe il trattato costituzionale nella sua forma attuale.

### *1.1.2. Status linguistici, multilinguismo e regime linguistico*

Per gli scopi di questo lavoro distingueremo tre diversi *status* linguistici:

- Le “lingue comunitarie”, definite come “le lingue in cui sono redatti i trattati, e le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità”<sup>4</sup> (Labrie, 1993: 40).

---

1. Per questo si rimanda alle pagine informative disponibili sul portale dell'Unione europea [http://europa.eu.int/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/index_it.htm) oppure alla vastissima letteratura divulgativa; fra gli altri, Beutler, Bieber *et al.* (2001).

2. In *GUCE C 310 del 16.12. 2004*.

3. Ricordiamo brevemente che il primo pilastro è costituito dalle tre Comunità potenziate ed allargate in un'Unione economica e monetaria (la Comunità economica europea, divenuta poi semplicemente Comunità europea - CE - nel 1992, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea per il carbone e l'acciaio, fusa nella CE nel 2002); il secondo pilastro è costituito dalla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune; il terzo pilastro consiste nella cooperazione in materia di giustizia e di polizia.

4. “Les langues dans lesquelles les traités sont rédigés, [et] les langues officielles et de travail de la Communauté”.

– Le “lingue nazionali”, definite come “le lingue considerate lingue ufficiali o lingue nazionali in ciascuno degli Stati membri”<sup>5</sup> (Labrie, 1993: 40).

– Le “lingue regionali” (o minoritarie o meno diffuse), definite come “le lingue praticate tradizionalmente su di un territorio di uno Stato dai cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e le lingue diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato. Questa espressione non comprende né i dialetti<sup>6</sup> della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue dei migranti”<sup>7</sup> (Articolo 1 della Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa).

Va da sé che una stessa lingua può coprire uno *status* diverso a seconda del contesto considerato; la lingua tedesca, ad esempio, è sia lingua comunitaria che lingua nazionale, ma è anche lingua regionale con riferimento alla popolazione italiana germanofona in Alto Adige.

Il termine “multilinguismo” sarà qui usato in generale come sinonimo di “plurilinguismo” e starà ad indicare l’uso o la competenza di più di una lingua (Clyne, 1997: 301). Altre volte il termine sarà impiegato in un senso più ampio per indicare l’utilizzo di tutte o quasi le lingue ufficiali della UE. Infine, è necessario effettuare una distinzione fra i termini di “politica linguistica” e “regolazione linguistica”. Per quanto riguarda le esigenze di questo testo definiremo, seguendo Labrie (1993: 24-29):

- “politica linguistica” come una decisione politica che comporta azioni dirette o esplicite aventi *come scopo* quello influenzare i comportamenti delle persone per quanto riguarda l’acquisizione, la struttura (o *corpus*) e la ripartizione funzionale (o *status*) dei loro codici linguistici;
- “regolazione linguistica” come il gioco diffuso delle forze sociali che hanno *come effetto* quello di influenzare i comportamenti delle persone per quanto riguarda l’acquisizione, la struttura e la ripartizione funzionale dei loro codici linguistici. In particolare, si tratta: (i) degli effetti indiretti

---

5. “Les langues réputées avoir le statut de langues officielles ou de langues nationales dans chacun des États membres”. Per una più distinzione più articolata, anche da un punto di vista storico, dei concetti di lingua ufficiale e lingua nazionale si rimanda a Dell’Aquila e Iannàcaro (2004: 104).

6. Per una discussione sulla distinzione fra lingua e dialetto rimandiamo a Toso (1996: 29) e a Dell’Aquila e Iannàcaro (2004: 12).

7. “Par l’expression “langues régionales ou minoritaires”, on entend les langues: pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État; elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants”.

prodotti dalle politiche non-linguistiche; (ii) delle regole implicite della comunicazione umana consensuali e che non necessitano di un intervento specifico; (iii) delle politiche del “non-detto”, come ad esempio il *laissez-faire* linguistico.

## **1.2. Il regime linguistico comunitario e le sue basi**

Il termine di “regime linguistico comunitario” può essere interpretato in modi più o meno estensivi. In senso proprio si tratta dell’insieme delle disposizioni così come definite nel Regolamento n°1 votato dal Consiglio della CEE il 15 aprile 1958 come applicazione dell’art. 290 del Trattato sulla Comunità Europea (TCE) e dell’art. 190 del Trattato che istituisce Euratom (vedi infra). A questa definizione ci si riferirà parlando di regime linguistico delle Comunità. Tuttavia, in un senso più ampio, si potrebbe intendere il regime linguistico comunitario come il complesso organico di norme costituito dalle disposizioni del Regolamento n°1, dall’insieme di regole disciplinanti l’utilizzo delle lingue descritto nei vari regolamenti interni o di procedura delle istituzioni, degli organi e delle agenzie (regimi linguistici interni), e dalle decisioni intorno alle lingue dei trattati. Infine, in un senso ancora più largo, si potrebbero includere nella definizione appena data anche le prassi in uso corrente nelle diverse istituzioni che non sono state ancora oggetto di disposizione normativa. Il termine “regime linguistico” *tout court*, invece, sarà usato in maniera generale e piuttosto flessibile per indicare un insieme di regole che disciplinano l’uso delle lingue in un certo contesto.

### ***1.2.1. Il trattato CECA***

Il 18 aprile 1951, a Parigi, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, firmarono il trattato fondante la CECA e il 25 luglio 1952 il trattato entrò in vigore. Il 23 luglio 2002 il trattato è venuto a scadenza e la CECA è stata assorbita dalla Comunità europea (CE). Tuttavia, è interessante soffermarsi sul trattato CECA come primo trattato fondamentale della costruzione europea. All’articolo 100 si legge:

il presente trattato, redatto in un solo esemplare, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica francese, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati firmatari.

Il trattato fu redatto in francese e solo questa versione faceva fede, mentre le versioni in lingua tedesca, italiana e olandese dovevano essere considerate come delle mere traduzioni, sebbene fossero anch'esse dei testi ufficiali (Van Calster, 1997: 372). Il trattato CECA non prevedeva in nessuno dei suoi articoli la fissazione di regole concernenti l'utilizzo delle lingue nelle istituzioni che erano state create<sup>8</sup>. La CECA però non funzionava esclusivamente in francese, anzi, al contrario, essa è nata plurilingue.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del trattato CECA<sup>9</sup>, i ministri degli affari esteri dei sei Stati originari hanno adottato un protocollo (mai pubblicato ufficialmente) nel quale si stabiliva che il francese, il tedesco, l'italiano e l'olandese erano "le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità". Dato che a quell'epoca il francese e il tedesco erano lingue "amministrative" nel Granducato di Lussemburgo [...], il rispetto del principio di uguaglianza era assoluto<sup>10</sup> (nota del Servizio giuridico del Parlamento europeo, in Reding, 1990: 29).

In conclusione, sebbene nel trattato CECA non ci fosse una specifica norma in materia di lingue, il principio secondo cui tutte le lingue ufficiali degli Stati membri sono allo stesso grado lingue ufficiali e di lavoro delle Comunità si affermò col nascere stesso dell'Europa comunitaria.

### *1.2.2. I trattati CEE ed Euratom*

I trattati istitutivi della CEE e di Euratom furono firmati a Roma il 25 marzo 1957 dagli stessi sei stati firmatari del trattato CECA, e nel gennaio 1958 i due nuovi trattati entrarono in vigore. A differenza del trattato CECA, i trattati del 1957 furono redatti in tutte e quattro le lingue degli Stati membri. L'ex-articolo 248 del trattato CEE (art. 314 TCE dopo la nuova numerazione prevista del Trattato di Amsterdam) recita ancora oggi:

*il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica*

---

8. Si tratta di un'Alta Autorità, successivamente denominata Commissione, un'Assemblea Parlamentare (dal 1962 Parlamento europeo), un Consiglio di Ministri, una Corte di Giustizia e un Comitato consultivo.

9. Era il 23 e 24 luglio 1952, a Parigi.

10. Per completezza è il caso di notare come in Belgio vivono tre comunità linguistiche: i fiamminghi che parlano olandese (o nederlandese), i valloni, francofoni, e una minoranza di lingua tedesca. In ogni caso ciascuna delle tre lingue coincide con quella di almeno un altro degli altri Stati membri.

italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. (Enfasi nostra).

La medesima formula compare nell'articolo 225 del trattato Euratom. Quindi, al contrario del trattato CECA, nei trattati CEE ed Euratom tutte e quattro le versioni linguistiche sono facenti fede allo stesso grado. L'articolo è stato aggiornato in occasione di tutti e cinque gli allargamenti che sono occorsi fino ad ora<sup>11</sup>.

Il principio della parità nel trattamento delle lingue nella stesura dei trattati, e la conseguente autenticità delle versioni, è stato poi mantenuto, fra gli altri, nell'Atto unico Europeo del 1986 (art. 34), nel trattato di Maastricht del 1992 (disposizioni finali, art. 8), nel trattato di Amsterdam del 1998 (titolo 8, art. 53), nel trattato di Nizza del 2001 (art. 13) e infine del trattato costituzionale (art. IV- 448, comma 1). Quest'ultimo ad esempio recita:

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Possiamo dare a questo punto un'ulteriore definizione: nell'ambito delle lingue comunitarie definiamo "lingue dei trattati" le lingue nelle quali sono ufficialmente stesi i trattati costitutivi, i trattati che li modificano e gli accordi fra Stati membri. In conclusione, ad oggi, in un'Unione a venticinque Stati membri, le lingue dei trattati sono in numero di ventuno e tutti i trattati europei fanno fede nelle ventuno lingue. In merito a quest'ultimo punto, va segnalato che il trattato costituzionale introdurrebbe un'importante novità, che è particolarmente rilevante per quelle lingue come il catalano, le quali, pur non essendo lingue comunitarie, godono comunque di uno *status* di ufficialità almeno una parte del territorio di un Stato membro. Al secondo comma dell'articolo IV-448, infatti, si legge che:

Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte

---

11. Gli allargamenti sono stati i seguenti: 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito; 1981: Grecia; 1986: Portogallo e Spagna; 1995: Austria, Finlandia e Svezia; 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Trascuriamo qui l'allargamento delle Comunità verso i Länder dell'ex Repubblica democratica tedesca come conseguenza della riunificazione della Germania avvenuta 3 ottobre 1990.

di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

Gli articoli che fungono da base giuridica per l'instaurazione del multilinguismo comunitario sono l'ex-articolo 217 del trattato CEE (oggi art. 290 TCE) e l'articolo 190 del trattato Euratom. Essi prescrivono che:

il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Va subito specificato che entrambi gli articoli non sono mai stati modificati fino al trattato di Nizza, il quale introduce una piccola modifica cambiando "regolamento della Corte di giustizia" in "statuto della Corte di giustizia". Il trattato costituzionale non modificherebbe sostanzialmente l'articolo 290 TCE; l'articolo, nella nuova numerazione (IV-443), si presenta quindi nella formula seguente:

il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il requisito dell'unanimità mette in risalto come la questione linguistica in Europa sia un tema di grande sensibilità politica.

Il contenuto di questa disposizione dimostra che i negoziatori del trattato erano consapevoli della delicatezza del problema: non solo si è avuto un trasferimento esplicito della competenza degli Stati membri a vantaggio di una delle istituzioni comunitarie, ma inoltre, a sottolineare il carattere intergovernativo del problema, si esige che in materia il Consiglio deliberi all'unanimità. Benché il Consiglio agisca in quanto istituzione comunitaria in materia di regime linguistico, nessun potere di iniziativa o di consultazione è attribuito alle altre istituzioni per l'adozione della decisione in oggetto. Nei trattati una simile procedura è assolutamente eccezionale (nota del Servizio giuridico del Parlamento europeo, in Reding, 1990: 30).

Seguendo ancora una volta Labrie (1993: 69), possiamo dire che gli articoli 290 TCE e 190 del trattato Euratom sono una misura di politica linguistica a livello di diritto primario che rimettono ad un livello di diritto derivato la formulazione di una politica linguistica più dettagliata. La prima politica linguistica comunitaria quindi è nata a Roma, con i trattati CEE ed Euratom.

### 1.2.3. Il Regolamento n°1 del 15 aprile 1958

In applicazione dell'ex-articolo 217 del trattato CEE e dell'art. 190 del trattato Euratom, il 15 aprile 1958 Il Consiglio dei ministri adottò il Regolamento n°1. Secondo Labrie (1993: 74), si tratta di una delle più importanti misure di politica linguistica comunitaria<sup>12</sup>. Ad ogni modo, è interessante notare che il primo regolamento adottato dal Consiglio è proprio il regolamento che disciplina il regime linguistico delle Comunità. Il Regolamento n°1 venne pubblicato in ottobre in due versioni identiche per la CEE e per Euratom<sup>13</sup>, e di fatto sancisce e codifica “il plurilinguismo integrale introdotto con la CECA” (nota del Servizio giuridico del Parlamento europeo, in Reding, 1990: 30). Poiché non vi sono differenze fra i regimi linguistici delle diverse Comunità, possiamo parlare di “regime linguistico della Comunità” per indicarli tutti.

Il testo del Regolamento nella sua versione consolidata, che si differenzia dall'originale solo per il numero di lingue che si sono aggiunte in seguito ai cinque allargamenti, è riportato in allegato (vedi Allegato n° 1).

La primissima considerazione da fare riguarda il numero delle lingue elencate nel preambolo. Abbiamo visto che nei trattati si parla di *ventuno* lingue facenti fede, mentre qui si parla di “*venti* lingue in cui il Trattato è redatto”. La ragione di questa differenza è da ricercarsi nella decisione presa al momento dell'adesione dal governo irlandese di non richiedere che la lingua irlandese (o gaelico) fosse resa lingua ufficiale e di lavoro della Comunità<sup>14</sup>, preferendo optare per l'inglese, seconda lingua ufficiale della

---

12. A tale proposito Salmasi (2002) sostiene invece che “[il Regolamento] è stabilito all'unanimità dai ministri rappresentanti degli Stati membri in sede di Consiglio e si riferisce unicamente alle istituzioni comunitarie: non si può quindi parlare di vera e propria politica linguistica europea, ma solo della manifestazione diretta e circoscritta di singoli interessi nazionali”. Credo personalmente che si tratti semplicemente di chiarirsi sul significato delle parole. È vero che, in quanto “diretta emanazione della volontà degli Stati membri”, il Regolamento ha carattere più “intergovernativo” che “comunitario”, ma ciò non toglie che sia comunque stabilito da un'istituzione comunitaria nell'esercizio delle sue prerogative. Quanto poi al termine *politica linguistica*, la nostra definizione non tiene conto dell'ampiezza di respiro della politica stessa, ma solo della tipologia di intervento, che, in questo caso, era un intervento politico *avente come scopo* quello di influenzare [qui] la ripartizione funzionale dei codici linguistici delle persone (vedi sopra). Del resto, nel 1958, mancavano le basi giuridiche per una politica linguistica di più ampio respiro, la quale, inevitabilmente, avrebbe toccato l'ambito culturale con gli annessi inconvenienti accennati in apertura di capitolo.

13. In *GUCE L 17 del 6.10. 1958*, pag. 385 e 401 rispettivamente.

14. In Reding (1990: 11) leggiamo che nell'articolo 155 dell'Atto di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, pubblicato in *GUCE n. L 73 del 27.03.1972*, si prevede che “i testi degli

Repubblica irlandese. Allo stato attuale delle cose, l'irlandese è quindi solo lingua dei trattati e, anticipiamo, lingua di procedura nella Corte di giustizia [§ 2.3.4.]. Tuttavia, questa situazione cambierà a partire dal 2007; in virtù di una recente decisione del Consiglio<sup>15</sup>, a partire dal 2007 l'irlandese sarà a tutti gli effetti lingua ufficiale e di lavoro della UE, portando così il totale delle lingue ufficiali e di lavoro a ventuno. Ad ogni modo, l'espressione attuale del preambolo "considerando che le *venti* lingue in cui il trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità" dev'essere quindi intesa alla luce dell'originaria decisione irlandese, nel senso che le venti (delle ventuno) lingue del trattato sono anche lingue ufficiali (prime o seconde) degli Stati membri.

Per completezza sull'argomento, bisogna infine ricordare che il lussemburghese (o *lëtzebuergesch*) è stato elevato al rango di lingua nazionale del Lussemburgo dalla Camera dei deputati del Granducato solo il 24 febbraio 1984. Tuttavia, il Lussemburgo ha deciso di non rendere retroattiva questa scelta in campo europeo e ha quindi rinunciato a rendere il lussemburghese lingua comunitaria, sia nel senso di lingua dei trattati che nel senso di lingua ufficiale e di lavoro della Comunità (Reding, 1990: 11).

Allo stesso modo del protocollo di Parigi, l'articolo 1 del Regolamento affianca al termine di "lingue ufficiali" quello di "lingue di lavoro" delle istituzioni della Comunità (o semplicemente della Comunità), le stesse dei trattati escluso l'irlandese, almeno fino al 2007. Si tratta quindi delle lingue: ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese<sup>16</sup>, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Cosa si intende propriamente per lingua "ufficiale della Comunità" e lingua "di lavoro della Comunità" e quali sono le differenze fra le due nozioni? L'articolo 290 TCE e il regolamento stesso non danno una definizione a riguardo, né aiutano a stabilire una chiara distinzione<sup>17</sup>. In

---

atti delle istituzioni delle Comunità (cioè il diritto comunitario derivato) sono pubblicati e fanno fede in lingua inglese e in lingua danese, oltretutto nelle quattro lingue già esistenti".

15. In *GUCE L 156 del 18.6.2005*, pp. 3-4.

16. A causa della mancanza di traduttori qualificati per il maltese, il Consiglio ha adottato alcune deroghe temporanee per quanto riguarda la redazione degli atti delle istituzioni della UE in questa lingua. Regolamento del Consiglio (EC) n° 930/2004 in *GUCE L 169 del 1.05.2004*, p.1.

17. Cfr: Interrogazione scritta n° 1576/79 dell'on. Patterson al Consiglio delle Comunità europee (vedi Parere della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, in Nyborg, 1982: 27, citato in Labrie, 1993: 81). Secondo Mari e Strubell (2002: 8), l'origine di ciò va probabilmente ricercata nella volontà di far sì che i cittadini e i loro rappresentanti potessero effettivamente essere partecipi alle attività comunitarie senza che la diversità linguistica costituisse un ostacolo insormontabile.

letteratura, invece, si tende ad operare una distinzione fra le due nozioni basata sul piano della pratica più che su quello del diritto. In tal senso, definiremo con Labrie (1993: 82):

- “Lingue ufficiali” della Comunità, come “le lingue utilizzate nelle comunicazioni fra le istituzioni e l’esterno”<sup>18</sup>.
- “Lingue di lavoro” della Comunità, come “le lingue impiegate nelle comunicazioni interistituzionali, intraistituzionali e in occasione delle riunioni interne convocate dalle istituzioni, alle quali sono invitati dei rappresentanti degli Stati membri o degli specialisti”<sup>19</sup>.

Abbiamo quindi qualificato la definizione data all’inizio di “lingue comunitarie” distinguendo fra tre categorie di lingue (lingue dei trattati, le lingue ufficiali e lingue di lavoro).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 del Regolamento disciplinano in generale l’utilizzo delle lingue ufficiali per quello che riguarda le comunicazioni che le istituzioni della Comunità intrattengono con l’esterno. L’articolo 2 in particolare verrà in parte ripreso con il trattato di Amsterdam e tradotto in disposizione di diritto primario attraverso l’articolo 21 TCE che al terzo comma recita:

ogni cittadino dell’Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all’articolo 7 in una delle lingue menzionate all’articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua<sup>20</sup>.

Il trattato costituzionale riprende questo articolo, modificandone semplicemente la forma, e lo inserisce fra i “diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione” (art. I-10 comma d). Scrivere nella propria lingua a un’istituzione comunitaria sarebbe quindi un “diritto costituzionalmente garantito”.

L’articolo 6 rimanda ai regolamenti interni delle varie istituzioni il compito di darsi un proprio regime linguistico interno *nel rispetto* del regime generale, mentre l’articolo 7 traduce il disposto dell’art. 290 TCE “senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia”. Infine, l’articolo 8 determina che per quanto riguarda “gli Stati

---

18. “Langues employées dans les communications entre les institutions et l’extérieur”.

19. “Langues employées dans les communications interinstitutionnelles, intra institutionnelles et lors des réunions internes convoquées par les institutions, auxquelles sont aussi conviés des représentants des États membres ou des spécialistes”.

20. Si tratta in particolare del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti, della Corte di giustizia, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. A rigore quindi è ammesso che un cittadino irlandese possa scrivere in gaelico al Parlamento, anche se il gaelico, almeno fino al 2007, non è lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie.

membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato". Se ne deduce quindi

il rispetto da parte della UE della legislazione riguardante le lingue degli Stati membri e la possibilità di sottomettere il regime linguistico della UE ai regimi linguistici nazionali nelle relazioni tra UE e Stati membri plurilingui. Tale decisione, tuttavia, richiede la richiesta preventiva degli Stati interessati. Pertanto l'iniziativa è nelle mani degli Stati plurilingui stessi (Urueña, 1997 : 21).

Tuttavia, l'atto formale della fissazione delle lingue ufficiali e di lavoro spetta in ogni modo al Consiglio. Infatti,

[...] nell'esercizio di un potere ad esso espressamente attribuito dagli Stati membri, il Consiglio ha stabilito le nove [oggi venti] lingue ufficiali della Comunità. [...] Qualsiasi altra interpretazione consistente nel restituire agli Stati membri il potere di fissare autonomamente la lingue ufficiali di espressione comunitaria svuoterebbe totalmente di senso il regime linguistico comunitario, così come è sancito dalle disposizioni convenzionali e regolamentari citate (nota del Servizio giuridico del Parlamento europeo, in Reding, 1990: 32).

Nel giugno 2005, il Consiglio ha approvato un documento nel quale si introduce un'importante novità<sup>21</sup>. Per certi tipi di attività<sup>22</sup> viene infatti autorizzato l'utilizzo limitato anche di lingue che non siano ufficiali o di lavoro, a patto che siano lingue riconosciute all'interno degli Stati membri. L'utilizzo di queste lingue sarà regolamentato caso per caso con degli accordi amministrativi con lo Stato in questione, il quale dovrà ad ogni modo farsi carico di tutte le spese supplementari (dirette e indirette). La Spagna ha già reso noto che il catalano, il basco e il galiziano rientreranno a far parte di questa nuova categoria di lingue che si potrebbero definire "di uso ufficiale".

Prima di concludere questo paragrafo è necessario soffermarsi su un punto importante, ovvero la natura giuridica del Regolamento. Esso è un atto di diritto derivato, stabilito all'unanimità dal Consiglio e da questo modificabile. Come è emerso dalla sentenza del Tribunale di primo grado alla causa Kik:

[§58] ... il regolamento n°1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'[ex] art. 217 del Trattato. Sostenere, come fa la ricorrente, che il Regolamento n°1 esprime precisamente un principio di

---

21. In *GUCE C 148 del 18.6.2005, pp.1-2*.

22. Si tratta in particolare della pubblicità degli atti adottati in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, degli interventi orali nelle sessioni del Consiglio e eventualmente di altre istituzioni o organi dell'Unione, e infine delle comunicazioni per iscritto alle istituzioni e organi dell'Unione.

diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma l'[ex]art. 217 del trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n°1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario<sup>23</sup>.

Detto in altri termini, fatto salvo il rispetto dei principi generali del diritto comunitario come la certezza del diritto e delle disposizioni specifiche dei trattati (come l'articolo 21 TCE), le disposizioni contenute nel Regolamento non sono fisse e assolute in sé ma sono modificabili dal Consiglio all'unanimità; di conseguenza la parità delle lingue ufficiali non è un principio in assoluto inderogabile<sup>24</sup>.

### **1.3. Il multilinguismo come ostacolo all'Europa**

Sembra opportuno proseguire questo capitolo con una panoramica generale su quali sono state fino ad oggi le iniziative europee in campo di politica linguistica e di regolazione linguistica non strettamente collegate al funzionamento istituzionale. Questo *excursus* è necessario per avere un quadro d'insieme più completo e per meglio capire la situazione odierna e le contraddizioni che la percorrono. Infatti, al di là delle recenti competenze che la Comunità europea ha ricevuto in materia di cultura e di formazione, non si deve dimenticare che fin dal principio il motivo assolutamente dominante nella costruzione comunitaria è stato quello economico. A tal proposito, le parole di Tesauro (2001: 325) sono eloquenti:

nel processo di integrazione europea globalmente considerato, la realizzazione di un mercato comune delle merci e dei fattori della produzione

---

23. Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 luglio 2001. Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Causa T-120/99. Raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02235. Va notato che il ricorso presentato dalla sig.ra Kik alla Corte di giustizia è stato respinto da quest'ultima il 9 settembre 2003, causa C-361/01. A questo proposito, vedi De Elera (2004: 132-135).

24. L'interpretazione data dal Tribunale non ha mancato di sollevare perplessità e dubbi sulla sua correttezza. A tal proposito vedi Nic Shuibhne (2004).

– lavoro, servizi e capitali – ha avuto sempre un ruolo centrale. La Corte ha più volte ribadito che “gli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali sono norme fondamentali per la Comunità ed è vietato qualsiasi ostacolo, anche di minore importanza, a detta libertà”. (Enfasi nostra).

La questione che conseguentemente si pone è relativa a come la diversità linguistica europea e le politiche *nazionali* di salvaguardia della stessa, possono entrare in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi, garanzia della libera concorrenza<sup>25</sup>. In generale, l’atteggiamento del legislatore comunitario a riguardo è stato non di ostilità ma di indifferenza (Fenet, 2001: 249); per quanto riguarda in particolare la giurisprudenza comunitaria, essa “ha avuto un’evoluzione disarmonica e in generale ha cercato di evitare lo scontro con normative nazionali considerate sensibili, ma non sempre è stato così”<sup>26</sup> (De Elera, 2004: 108). Gli Stati membri possono perseguire le politiche linguistiche e culturali che più ritengono opportune, ma esse sono comunque soggette al diritto comunitario nel momento in cui si presentano ostacoli all’esercizio delle libertà economiche (Yasue, 1999: 280). In realtà, questa logica comporta fatalmente dei problemi; può accadere che, nel privilegiare principalmente la componente economica delle situazioni con risvolti di tipo sociale, si finisca per proibire la presa in conto delle specificità locali perché viste come interessi particolari (Fenet, 2001: 249). In questo senso, la protezione delle peculiarità locali ad opera del diritto nazionale viene assimilata a una misura ad effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, e, come tale, in aperto contrasto con l’art. 28 TCE. Per riassumere, possiamo dire che

il diritto comunitario sembrerebbe tener conto della possibilità di giustificare su basi culturali delle misure nazionali che altrimenti contravverrebbero le regole del mercato interno. In realtà, comunque, sebbene questo sia in genere accettato come principio generale, le ragioni culturali e linguistiche raramente hanno superato il test comunitario di proporzionalità<sup>27</sup>, e solitamente alla fine lo hanno fallito – così, l’applicazione delle regole del

---

25. Va notato che è proprio nei settori relativi alla libera circolazione delle merci e delle persone che si incontrano il maggior numero di interventi che impattano sull’ambito linguistico, e in virtù di questo effetto indiretto esse sono propriamente delle misure di regolazione linguistica (Labrie, 1993: 162).

26. “La jurisprudencia comunitaria ha tenido una evolución desigual, como regla general ha tratado de evitar la colisión con normativas nacionales consideradas sensibles, pero no siempre ha sido así”. Traduzione di Manuela Motta, che ringrazio.

27. Il principio di proporzionalità vuole che “i mezzi prefigurati per raggiungere lo scopo della norma siano idonei e non eccedano quanto è necessario per raggiungerlo” (Tesauro, 2001: 105).

mercato interno ha praticamente sempre prevalso sull'interesse culturale e linguistico<sup>28</sup> (Nic Shuibhne, 2002: 5).

I regolamenti, le direttive e le sentenze della Corte di giustizia aventi come scopo facilitare la circolazione delle merci che contengono delle disposizioni relative alle lingue sono molteplici e, non essendo questa la sede per uno studio approfondito sul tema, si rimanda alla letteratura di riferimento<sup>29</sup>. Particolarmente rappresentativo, a titolo di esempio, è il caso concernente le etichettature e la presentazione delle derrate alimentari destinate al consumatore finale così come della pubblicità fatta a loro riguardo; un caso in cui configurano gli interessi dei consumatori e dei produttori<sup>30</sup>. Dal lato della produzione si ha l'esigenza di evitare costi di traduzione per le informazioni qualitative delle merci richieste delle leggi linguistiche nazionali. Dal lato dei consumatori si sottolinea invece il diritto a poter essere pienamente informati sul prodotto che si acquista<sup>31</sup>. A riguardo, la sentenza della Corte alla causa *Piageme*<sup>32</sup> vieta che la legislazione nazionale obblighi ad usare esclusivamente una determinata lingua nell'etichettatura dei prodotti alimentari senza considerare la possibilità che si usi un'altra lingua facilmente comprensibile agli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente sia comunque garantita da altre misure. In sostanza, si afferma che le etichette dei prodotti devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore, lingua che non necessariamente equivale a una lingua ufficiale dello Stato (Nic Shuibhne, 2002: 7).

Per quanto concerne in particolare la libera circolazione delle persone, il principio guida è quello dell'eguale trattamento dei lavoratori. È quindi necessario evitare la discriminazione su base nazionale, diretta o indiretta che

---

28. "EC law would seem to allow for the justification on cultural grounds of national measures which would otherwise infringe the rules of the internal market. In reality, however, while this is typically accepted as a general principle, cultural and linguistic arguments have rarely succeeded, usually failing, ultimately, the EC test of proportionality – and so, the application of internal market trade rules has almost always overruled the cultural/linguistic interest".

29. Vedi in particolare Nic Shuibhne (2002), Fenet (2001: 248-252) e De Elera (2004: 108-110).

30. Nel caso in esame si trattava delle leggi belghe che impedivano la vendita dell'acqua minerale se non si faceva comparire la composizione del prodotto in lingua fiamminga.

31. A tal proposito vedi l'articolo 14 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18/12/1978, in *GUCE L 33 del 8.2.1979, pp. 1-14* – oggi in versione consolidata nella direttiva 2000/13/CE in *GUCE L 109 del 6.5.2000, pp. 29-42*.

32. Causa C-369/89, *Piageme e a.*, *Racc.* p. I-2971 sull'avvicinamento delle legislazioni sulle etichette e sulla pubblicità dei prodotti alimentari.

sia<sup>33</sup>, dato che “l’applicazione del principio della parità di trattamento nell’accesso al lavoro vieta anche le discriminazioni dissimulate” (Tesauro, 2001: 429). La Corte di giustizia ha ammesso che il lavoratore può essere legittimamente soggetto ai requisiti richiesti dalle politiche linguistiche del paese ospite, ma solo fin dove sono rispettati i principi base che governano la libera circolazione dei lavoratori, cioè la proporzionalità e la non-discriminazione (De Elera, 2004: 109). Nel caso *Groener*<sup>34</sup>, ad esempio, una signora di nazionalità olandese che lavorava come insegnante non titolare in Irlanda non aveva acquisito una conoscenza del gaelico sufficiente per accedere al posto di insegnante titolare, nonostante il fatto che la non conoscenza della lingua non costituisse in realtà un vero ostacolo all’insegnamento. Ci si rivolse alla Corte per denunciare un caso di discriminazione mascherata, anche se il requisito della padronanza della lingua era in ogni caso richiesto a tutti. La Corte ha dato torto alla signora Groener e ha sostenuto che i trattati CEE garantiscono comunque una certa flessibilità politica destinata a proteggere e promuovere la lingua nazionale, sempre se questa esigenza è messa in atto in modo proporzionale e non discriminatorio (Milian-Massana, 1995: 507; Yasue, 1999: 280). In ogni caso, fa notare Nic Shuibhne (2002: 6), la decisione *Groener* rappresenta l’unica “vittoria” normativa di uno Stato membro nel campo della libera circolazione dei lavoratori, ed è in ogni caso emerso che la politica linguistica degli Stati membri è un argomento sottoposto anche alla giurisdizione della Comunità e non soltanto alla sovranità statale (Nic Shuibhne, 2002: 22).

#### **1.4. Il multilinguismo come ricchezza dell’Europa**

Il 7 febbraio 1992 venne firmato a Maastricht il trattato sull’Unione Europea (TUE) che entrò in vigore il 1° novembre 1993. Al di là delle moltissime novità introdotte dal TUE, fra cui ricordiamo la trasformazione della CEE in Comunità europea *tout court* (CE), vogliamo ricordare due articoli in particolare: il 151 TCE sulla Cultura (l’ex 128, futuro art. III-280 del trattato costituzionale) e il 149 TCE (l’ex 126, futuro art III-282 del trattato costituzionale) sull’istruzione, formazione professionale e gioventù (Allegati n°2 e n°3). Anche se per la prima volta sono state attribuite

---

33. A tal proposito vedi il Regolamento 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, in *GUCE L 257 del 19.10.1968*, pp. 2-12.

34. Causa Anita Groener C-379/87, *Racc* p. 3967.

direttamente alla UE delle competenze in materia di cultura e istruzione, è importante precisare subito che l'azione comunitaria resta semplicemente di "sostegno" e di "integrazione" a quella degli Stati membri. Non si può quindi parlare di una base giuridica per una politica comunitaria indipendente a riguardo. Tuttavia, una novità importante esiste, perché per la prima volta si è riconosciuta formalmente la dimensione culturale dell'integrazione europea, anche se già a partire dalla seconda metà degli anni '80 esistevano delle iniziative europee in tali ambiti. Basti pensare a programmi comunitari come *Erasmus*, 1987, *Lingua*, 1989, o *Media*, 1990, su cui torneremo nel prosieguo del testo. Ciò che ci preme segnalare è che mentre prima di Maastricht le azioni e i programmi comunitari che in particolare avevano come scopo l'apprendimento o l'incentivo all'utilizzo delle lingue trovavano nei trattati solo delle giustificazioni indirette fondate sulla libera circolazione e sulla formazione professionale, a partire dal 1992 questi stessi programmi possono trovare nei trattati fondamento diretto (Labrie, 1993: 302). Detto altrimenti, Maastricht ha fornito nuove basi per rendere delle vere e proprie politiche linguistiche quelle che prima erano solo misure di regolazione linguistica (Labrie, 1993: 303).

L'atteggiamento di principio dell'Unione verso la cultura e le lingue è sempre stato, almeno formalmente, improntato al rispetto delle diversità e delle tradizioni, descritte spesso come una ricchezza o un patrimonio da difendere<sup>35</sup>. Del resto, difficilmente potrebbe essere diversamente dato che la storia dell'Unione è diversa da quella degli stati-nazione di stampo ottocentesco la cui costruzione è stata generalmente guidata da un progetto di unificazione linguistica e culturale e quindi da una concezione monolingue dello spazio pubblico (Baggioni, 1997). L'UE resta qualcosa che "si aggiunge" agli stati e che deve quindi rispettarne le caratteristiche; lo stesso motto dell'Unione "uniti nella diversità" si inserisce in questa linea. Potremmo quindi riassumere i principi chiave dell'Unione europea intorno alla diversità linguistica e culturale come segue:

- rispetto, tutela e valorizzazione della diversità dei Paesi membri, in particolare tramite sostegno alla mobilità, ai partenariati, alla formazione, alla comprensione multilingue e agli scambi;
- pari dignità e valore delle lingue ufficiali dell'Unione;
- sostegno all'apprendimento delle lingue europee; in particolare, è stata sottolineata l'importanza dell'insegnamento di almeno due lingue comunitarie sin dall'infanzia.

---

35. È da sottolineare come i termini "ricchezza" e "patrimonio" sono sempre utilizzati in modo metaforico e retorico, e mai esplicitamente con valenza economica (Grin, 1997: 3).

Il trattato costituzionale siglato nell'ottobre 2004 menziona in diversi articoli la diversità linguistica. Sebbene non sia possibile valutare quale potrebbe essere la reale portata del trattato costituzionale in materia di difesa della diversità linguistica, è certo che a prima vista essa sembrerebbe uscirne rafforzata. Non solo il rispetto della diversità linguistica è menzionato come uno degli obiettivi dell'Unione (comma 3 dell'articolo I-3<sup>36</sup>), ma esso è anche sancito dall'articolo II-82 nella seconda parte del trattato, costituita dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, al quale si deve affiancare l'articolo II-81 che vieta ogni discriminazione fondata sulla lingua.

#### *1.4.1. Le lingue regionali o minoritarie*

Prima di illustrare rapidamente quali sono i principali programmi comunitari che riguardano più o meno direttamente le lingue, è opportuno aprire una breve parentesi sulle lingue minoritarie, termine che useremo come sinonimo di lingue regionali o lingue meno diffuse<sup>37</sup>. Si stima che in seno all'Unione europea allargata vengano parlate circa 150 lingue minoritarie per un totale di circa 50 milioni di persone, anche se questi dati devono essere presi con cautela, dal momento che essi dipendono da molti fattori, fra i quali la definizione stessa di "lingua" rispetto a "dialetto"<sup>38</sup>. Già nel 1992-1993 la Commissione europea, sentendo l'esigenza di fare il punto della situazione in merito alla direzione delle politiche relative alle lingue e culture minoritarie, commissionò uno studio approfondito sulle comunità linguistiche regionali dell'Unione. I risultati sono pubblicati nella relazione *Euromosaic*<sup>39</sup>. Dal settembre 2004 lo studio è stato aggiornato per comprendere anche i dieci nuovi stati membri<sup>40</sup>. È interessante notare a proposito che mentre nel 1992 si erano catalogate 48 comunità linguistiche, nei nuovi stati membri si possono contare all'incirca 90 gruppi minoritari distinguibili da un punto di vista linguistico.

---

36. "[l'Unione] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo".

37. Per una discussione sull'origine e l'utilizzo di queste tre terminologie vedi Dell'Aquila e Iannàcaro (2004: 105-106).

38. Informazioni estratte da Commissione europea (2004a: 10).

39. Il Rapporto è disponibile su [http://publications.eu.int/index\\_it.html](http://publications.eu.int/index_it.html) - ISBN 92-827-5512-6.

40. Allo stato attuale delle cose è disponibile solo breve nota di sintesi comparativa su [http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/synthesis\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/synthesis_en.pdf).

Le prime iniziative europee in materia di lingue minoritarie si possono collocare all'inizio degli anni '80, quando il Parlamento europeo adottò la prima risoluzione a riguardo<sup>41</sup>. L'Unione europea è passata all'azione per tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie d'Europa secondo tre direttrici (Grin, Moring *et al.*, 2003: 30):

- sostegno finanziario all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL) e alla Rete informativa Mercator. L'EBLUL venne creato nel 1982 ed è un'istituzione indipendente definita di interesse europeo che ha come principale scopo fungere da punto di riferimento nel lavoro di rete europeo sulla promozione delle lingue minoritarie. Mercator è una rete formata da tre centri di documentazione e ricerca (Istruzione, Legislazione e Media) creata nel 1987 che ha come scopo principale quello di migliorare la circolazione e lo scambio delle informazioni sulle lingue e le culture minoritarie;
- dal 1983 fino al 2000, finanziamento diretto di iniziative concrete volte alla tutela e promozione delle lingue regionali e minoritarie. Il finanziamento avveniva attraverso l'azione comunitaria “promozione e salvaguardia delle lingue e culture minoritarie o regionali” cui corrispondeva la linea di bilancio B3-1006 (Lingue e culture regionali e minoritarie). Attraverso la linea di bilancio B3-1006 venivano finanziati anche i costi operativi dell'EBLUL e dei tre centri Mercator. Nel 1998 la linea venne sospesa a seguito di una sentenza della Corte di giustizia (C-106/96) che contestava l'assenza di una base giuridica. La B3-1006 venne sostituita dalla linea di bilancio provvisoria B3-1000 al fine di garantire il finanziamento dei progetti in corso, ma essa fu infine sospesa perché non si era riusciti nel frattempo ad instaurare la base giuridica mancante. Da allora, i costi operativi dell'EBLUL e dei tre centri Mercator sono

---

41. Si tratta nello specifico della Risoluzione su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, in *GUCE C 287 del 9.11.1981, pag. 106*; A questa seguirono altre risoluzioni, elencate qui di seguito. Risoluzione sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza, in *GUCE C 68 del 11.2.1983, pag. 68*; Risoluzione sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea, in *GUCE C 318 del 30.11.1987, pag. 160*; Risoluzione sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana, in *GUCE C 19 del 28.1.1991, pag. 42*; Risoluzione sulle minoranze linguistiche e culturali nelle Comunità europee, in *GUCE C 61 del 28.02.1994, pag. 110*; Risoluzione sulle lingue europee regionali e meno diffuse, del 13 dicembre 2001, disponibile su [http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME\\_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0719+0+DOC+XML+V0//IT](http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0719+0+DOC+XML+V0//IT); Risoluzione del Parlamento europeo sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse — le lingue delle minoranze nell'UE — in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale (2003/2057 - INI), in *GUCE 076 E del 25.03.2004, pag. 374 – 381*.

finanziati da un'altra linea di bilancio, la A-3015, la quale tuttavia dovrà essere presto modificata in seguito a delle nuove disposizioni di bilancio (Delgado, Baltà *et al.*, 2004: iii);

– una terza forma di sostegno alle lingue minoritarie consiste nell'integrarle in progetti portati avanti in un quadro più generale che non le riguarda direttamente (ad esempio, includere il sostegno di una lingua minoritaria nel quadro di un progetto di sviluppo economico di una regione). Questo tipo di approccio è detto di "integrazione orizzontale" o *mainstreaming*. Secondo un recente rapporto preparato per la Commissione europea sul sostegno della UE alle minoranze linguistiche, il secondo tipo di finanziamento si è rivelato essere più efficace del terzo, il quale invece comporterebbe maggiori problemi di tipo organizzativo (Grin, Moring *et al.*, 2003).

Infine, restando sempre in tema di lingue minoritarie ma allontanandoci dal raggio d'azione dell'Unione europea, dobbiamo citare due importanti iniziative del Consiglio d'Europa. In particolare, bisogna ricordare la *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* siglata dagli stati membri del Consiglio d'Europa nel 1995, che fissa in modo generico i principi dell'azione dei governi in materia, e soprattutto la *Carta europea per le lingue regionali o minoritarie*, entrata in vigore nel 1998. La *Carta* si presenta come un documento di indubbia originalità poiché essa non ha come scopo presentare dei principi per la tutela dei diritti individuali o collettivi delle comunità linguistiche minoritarie, ma piuttosto proporre delle misure applicative per il miglioramento effettivo delle possibilità di impiego delle lingue regionali negli ambiti dei media, della cultura, dell'economia, dell'istruzione, della giustizia e dell'amministrazione<sup>42</sup>.

#### *1.4.2. I principali programmi comunitari riguardanti le lingue*

Sono numerosi i programmi e le azioni della Comunità che hanno contribuito e contribuiscono al finanziamento di progetti a sostegno delle lingue, nell'istruzione, nei media e in altri ambiti.

Tenendo conto anche delle iniziative a favore delle lingue minoritarie, possiamo distinguere<sup>43</sup>:

- programmi o azioni direttamente riguardanti le lingue;

---


42. Sulla *Carta* vedi Dell'Aquila e Iannàcaro (2004: 48-51) e più nel dettaglio Grin (2003b).

43. Questo paragrafo è elaborato a partire da Grin, Moring, Gazzola *et al.* (2005) che si riferisce a sua volta a Grin, Moring *et al.* (2003)

- programmi o azioni parzialmente direttamente riguardanti le lingue;
- programmi o azioni non riguardanti le lingue che hanno finanziato azioni relative alle lingue.

Elencheremo qui di seguito alcuni fra i principali programmi comunitari di nostro interesse, prendendo come riferimento due intervalli di tempo, corrispondenti agli ultimi due cicli di bilancio dell'Unione europea (1994-2000 e 2000-2006). La mappatura dei programmi e il loro grado di affiliazione sono riportati nelle figure 1 e 2.

**Fig. 1 - Programmi UE rilevanti per il sostegno alle lingue 1994 -2000.**



<sup>1</sup> Leonardo-traduzione accetta solo le lingue ufficiali della UE. <sup>2</sup> Incluso il Lussemburghese e l'Irlandese  
 Fonte: Grin, Moring, Gazzola *et al.* (2005).

Fanno parte della prima categoria di programmi e azioni, per il periodo 1994-2000, l'azione *Lingua*, i programmi *Società dell'informazione multilingue* (SIML), *Ingegneria linguistica* (IL) ed il suo successore *Tecnologie del linguaggio umano* (*Human Language Technologies- HLT*), e infine l'azione comunitaria *Promozione e salvaguardia delle lingue e culture minoritarie o regionali* (LCMR). L'azione *Lingua* in particolare mira a promuovere l'insegnamento delle lingue ufficiali dell'Unione, più le due lingue "semi-ufficiali" (lussemburghese e irlandese), il norvegese e islandese. Nel periodo dal 2000 al 2006, due sono le principali novità. La prima è la scomparsa dell'azione LCMR in seguito alla soppressione della linea budgetaria B3-1006/B3-1000, e quindi la fine di ogni finanziamento esplicito e diretto verso le lingue minoritarie. Questo non implica tuttavia che le lingue regionali non possano essere finanziate attraverso altri programmi. In secondo luogo, l'iniziativa *l'Anno europeo delle lingue 2001* (AEL2001) che ha avuto come scopo quello di celebrare la diversità linguistica in Europa, informare il grande pubblico dei vantaggi di avere competenze in diverse lingue e promuovere l'insegnamento delle lingue. Il seguito dell'AEL2001 è stato l'instaurazione della giornata europea delle lingue, ogni 26 settembre. L'anno europeo delle lingue ha finanziato diversi progetti relativi alle lingue regionali, per un totale del 14,73% della sua dotazione finanziaria (Grin, Moring *et al.*, 2003: 66).

La seconda categoria di programmi e azioni comprende un vasto elenco di iniziative che per ragioni di spazio non è qui possibile percorrere estensivamente<sup>44</sup>. Ad ogni modo, è importante ricordare almeno alcune azioni del programma-tetto *Socrates*<sup>45</sup> – rinnovato per il periodo 2000-2006 sotto il nome di *Socrates II* – come ad esempio *Erasmus* destinato al sostegno della mobilità degli studenti universitari europei, *Comenius*, rivolto all'insegnamento scolastico, e infine *Arion*, azione indirizzata al finanziamento di studio di specialisti e responsabili delle decisioni in materia di istruzione. Oltre al programma *Socrates*, è importante ricordare programmi come *Media II* - rinnovato per il periodo 2000-2006 sotto il nome di *Media plus* – che ha come obiettivo quello di rafforzare la competitività dell'industria audiovisiva europea, e *Leonardo*, programma europeo di sostegno alla formazione professionale. Infine, per la gestione 2000-2006, è

---

44. Per un'ampia panoramica a riguardo, vedi, ad esempio, Relais Culture Europe (2001), e Grin, Moring *et al* (2003: 45-57) in particolare per quanto riguarda le lingue regionali.

45. *Socrates* è programma europeo per l'istruzione che si prefigge l'obiettivo di promuovere la dimensione europea e di migliorare la qualità dell'istruzione incoraggiando la cooperazione tra i paesi partecipanti.

opportuno menzionare *Cultura 2000*, programma quadro in favore della cultura che accorpa i programmi *Caleidoscopio*, *Raffaello* e *Arianna* conclusisi al termine della gestione 1994-2000.

Per quanto riguarda la terza categoria di programmi, vogliamo fare riferimento in particolare ai fondi strutturali. Insieme al Fondo di Coesione, i quattro fondi strutturali<sup>46</sup> rappresentano la seconda voce del bilancio della UE dopo l'agricoltura. Attraverso i fondi strutturali vengono finanziati tre diversi tipi di intervento: gli *obiettivi prioritari*, le *iniziative comunitarie*, fra cui ricordiamo *Interreg (II e III)* e *Leader (II e +)*, e infine le *iniziative innovatrici*<sup>47</sup>. Ad ogni modo, quello che è qui interessante notare è che i fondi strutturali danno lo spazio per sostenere indirettamente la diversità linguistica, ad esempio, se essa viene associata a programmi culturali che favoriscono lo sviluppo economico di una particolare area o regione.

**Fig. 2 - Programmi UE rilevanti per il sostegno alle lingue 2000 -2006.**

---

46. Si tratta nello specifico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) e dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP).

47. Per una scheda informativa sui fondi strutturali, vedi <http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l60014.htm>.



## *2. Il multilinguismo nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea*

Quando nel 1952 i ministri degli Affari esteri degli Stati membri della CECA decisero “in segreto” che le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni comunitarie avrebbero dovuto essere le quattro lingue nazionali dei loro paesi, la gestione della diversità linguistica si presentava come qualcosa di semplice e agile attuazione. A poco più di cinquanta anni da allora, l'UE conta diciannove stati e sedici lingue ufficiali in più. È realmente possibile lavorare con venti lingue? E poi, ammesso che lo sia, è sempre indispensabile? Ad esempio, è realmente necessario tradurre 450 pagine sulla produzione dell'asparago in svedese e finlandese, anche se questa pianta non cresce a quelle latitudini<sup>48</sup>? Per tornare poi alla prima domanda: nell'ambito di un gruppo di persone che quotidianamente devono lavorare insieme (nel caso specifico i funzionari comunitari), quante lingue si possono effettivamente usare senza danneggiare l'efficienza della comunicazione<sup>49</sup>? Tuttavia, anche se “praticamente impossibile”, lavorare in venti lingue è a volte “politicamente necessario”, e per cercare di rendere reale l'impossibile l'Unione si è dotata nel tempo degli apparati di traduzione e interpretazione più possenti che vi siano al mondo. In questo capitolo cercheremo di fare chiarezza sull'argomento. In una prima parte studieremo la struttura dei servizi linguistici comunitari e introdurremo alcuni nuovi concetti. In una seconda parte vedremo come i vari organismi che compongono l'architettura istituzionale comunitaria gestiscono al loro interno la diversità linguistica.

---

48. L'esempio è tratto da Phillipson (2003: 120).

49. Come nota Gobbo (1998: 216), “è comunemente accettato in letteratura che una genuina parità [fra lingue] non è possibile se il loro numero eccede tre, e di solito una o due sono comunque dominanti sulla terza e su tutte le altre”.

## 2.1. L'interpretazione

Interpretare è far sì che una comunicazione orale fatta in una lingua sia resa con precisione in un'altra lingua. Prima descrivere i tre servizi che garantiscono l'interpretazione alle istituzioni e organi comunitari, è indispensabile chiarire rapidamente le tipologie e le tecniche di interpretazione comunemente usate<sup>50</sup>.

Una prima precisazione da farsi riguarda la distinzione tra lingue passive e lingue attive. Sono definite come *lingue passive* le lingue dalle quali è assicurata l'interpretazione, cioè le lingue di partenza dell'interpretazione. Le *lingue attive* invece sono le lingue nelle quali sono resi gli interventi degli oratori, ovvero le lingue di arrivo dell'interpretazione. Una seconda precisazione concerne le tipologie di interpretazione. A questo proposito dobbiamo distinguere l'*interpretazione consecutiva* dall'*interpretazione simultanea*. La prima consiste nel riprodurre l'intervento dell'oratore dopo la conclusione dell'intervento stesso. Questa tecnica, moltiplicando i tempi di lavoro, è raramente usata quando si lavora con due o più lingue attive ed è utilizzata specialmente nelle comunicazioni informali. L'interpretazione simultanea, invece, consiste nel rendere in tempo reale il discorso dell'oratore in un'altra lingua. Questo tipo di interpretazione, nato nel 1927 in occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra, richiede alcune attrezzature tecniche quali speciali cabine insonorizzate e un sistema di microfoni e auricolari collegati via radio e/o infrarossi. La tecnica dello *chuchotage* ("bisbiglio") rappresenta una variante imperfetta dell'interpretazione simultanea: si tratta di una traduzione simultanea sussurrata all'orecchio dell'ascoltatore senza l'ausilio di un impianto congressuale.

Per quello che riguarda i sistemi di interpretazione distinguiamo fra:

- *Sistema* (o regime) *simmetrico*: in questo caso l'interpretazione viene fatta da e verso tutte le lingue. In altre parole, il numero delle lingue passive coincide con le lingue attive. Si parla di "simmetria totale" (o completa) quando il sistema simmetrico è applicato a tutte le lingue ufficiali.

---

50. Le classificazioni e le definizioni terminologiche riportate in questo paragrafo sono elaborate a partire da:

[http://www.europarl.eu.int/interp/public/default\\_it.htm](http://www.europarl.eu.int/interp/public/default_it.htm);

[http://europa.eu.int/comm/scic/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/scic/index_it.htm); <http://www.assointerpreti.it/>

– *Sistema (o regime) asimmetrico*: in questo caso il numero delle lingue attive è diverso dalle lingue passive. Il caso tipico è quello in cui vi sono alcune lingue sia attive che passive e altre invece che sono solo passive. Gli oratori possono quindi parlare in una qualsiasi delle lingue passive ma saranno interpretati solo in un ristretto numero di lingue. Questo sistema si fonda sull'ipotesi che in generale sia più facile capire una lingua straniera che parlarla. In ambito comunitario si parla di "asimmetria ridotta" quando il numero di lingue passive è inferiore alle venti lingue: ad esempio, una riunione con cinque lingue passive di cui solo due sono anche lingue attive (5-2).

Le combinazioni linguistiche possibili in caso di sistema simmetrico ( $L_n$ ) in cui l'interpretazione è fornita direttamente da e verso tutte le lingue, sono date dalla seguente formula:

$$L_n = n(n-1) \quad [2.1]$$

dove  $n$  è il numero delle lingue considerate. Come è stato detto, le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente al regime linguistico oggi in vigore, sono venti. Ne consegue che oggi il numero di combinazioni possibili in caso di interpretazione simmetrica diretta completa è di 380.

Nel caso invece di regime asimmetrico in cui il numero delle lingue attive è inferiore rispetto al totale delle lingue passive, il numero delle possibili combinazioni linguistiche ( $L_a$ ) è dato dalla seguente formula<sup>51</sup>:

$$L_a = a(n-1) \quad [2.2]$$

dove  $n$  per il numero totale di lingue considerate e  $a$  sta per il numero di lingue attive (con  $a < n$ ). In un contesto con venti lingue di cui sei attive ( $a=6$  e  $n=20$ , sistema asimmetrico 20-6), il numero delle combinazioni possibili è di 114.

Per quanto riguarda le tecniche di interpretazione si distinguono:

– *Interpretazione diretta*: in questo caso una lingua è interpretata direttamente in un'altra lingua. In generale, gli interpreti assicurano l'interpretazione solo verso la propria lingua materna da una o più lingue

---

51. La [2.2] si ricava facilmente in tal modo: sia dato un certo numero di lingue  $n$  e un numero  $a$  di lingue attive. Il numero di lingue che sono solo passive è quindi  $(n-a)$ . Se  $a > 1$ , fra le lingue che sono attive vige un sistema di interpretazione simmetrico, poiché esse sono anche passive l'una verso l'altra. Quindi fra di esse sono ammesse  $a(a-1)$  combinazioni (vedi la [2.1]). A queste si devono aggiungere la combinazione di ogni lingua solo passiva verso (ma non da) tutte le lingue attive, cioè  $a(n-a)$ . Si ha quindi:  $L_a = a(n-a) + a(a-1)$ , da cui la [2.2]. Nell'ipotesi estrema in cui vi fosse solo una lingua attiva, cioè  $a=1$ , questa non potrebbe essere anche passiva, perché nessuno interpreterebbe da quella lingua. In questo caso il numero di combinazioni possibili è semplicemente  $(n-1)$ .

straniere. Per ridurre il numero di interpreti possono essere utilizzate delle semplificazioni quali il relè e il ritorno.

– Relè (o *relais*): in questo caso l'interpretazione avviene in due fasi: in una prima fase la lingua A viene interpretata nella lingua X, detta lingua "ponte" (o lingua *pivot*). In una seconda fase, dalla lingua X avviene l'interpretazione verso la lingua B. Il processo si ripete poi alla rovescia. Questo è il sistema usato principalmente quando non vi sono interpreti diretti dalla lingua A alla B e viceversa.

– Interpretazione bi-attiva (o ritorno o *retour*): in questo caso l'interpretazione verso la lingua B a partire dalla lingua A è assicurata dallo stesso interprete che assicura l'interpretazione dalla lingua B alla lingua A. Con il ritorno, ad esempio, l'interprete ceco non solo interpreterà l'italiano in ceco ma anche il ceco in italiano. Questo non diminuisce il numero delle combinazioni possibili, ma solo il numero di interpreti.

Nel caso di utilizzo di lingue ponte, sotto certe ipotesi, numero di combinazioni linguistiche ( $L_p$ ) può essere calcolato con la seguente formula<sup>52</sup>:

$$L_p = p (2n - p - 1) \quad [2.3]$$

dove  $n$  è il totale delle lingue considerate e  $p$  rappresenta il numero delle lingue che giocano il ruolo di ponte ( $p < n$ ). Ad esempio, con venti lingue ufficiali di cui sei giocano il ruolo di lingue ponte ( $n=20$  e  $p=6$ ), il numero di combinazioni possibili è 198. Questo è vero sotto il vincolo, comunemente accettato dagli interpreti stessi, per il quale non ci dovrebbe essere più di un passaggio intermedio fra due lingue, e questo per ragioni di affidabilità e rapidità dell'interpretazione. Ad esempio, se lo scopo è passare dal ceco al greco, non è consigliabile passare dal ceco al tedesco, dal tedesco all'inglese e infine dall'inglese al greco.

### 2.1.1. I servizi di interpretazione

Tre sono i servizi di interpretazione comunitari: la Direzione generale interpretazione della Commissione (DG interpretazione) e i servizi d'interpretazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia.

---

52. Prendiamo un gruppo formato da  $p$  lingue con  $p > 1$ . Fra le  $p$  lingue sono ammesse  $p(p-1)$  combinazioni, poiché ipotizziamo che fra di esse viga un sistema simmetrico. Le lingue non usate come ponte sono quindi  $(n-p)$ . Ipotizzando anche che tutte le  $(n-p)$  lingue siano collegate verso tutte le lingue ponte, aggiungiamo alle combinazioni possibili fra lingue ponte le combinazioni di ogni lingua non ponte da e verso tutte le lingue ponte ( $2(n-p)p$  combinazioni). Si ha dunque:  $L_p = 2(n-p)p + p(p-1)$ , da cui la [2.3].

La DG interpretazione, meglio nota come DG SCIC, o semplicemente col vecchio acronimo “SCIC” (Servizio Comune “Interpretazione – Conferenze”) è il più grande servizio di interpretazione del mondo e fa oggi capo al Commissario europeo per l’istruzione, la formazione, la cultura e il multilinguismo. Lo SCIC, nato con nascita stessa della CECA, fornisce i servizi di interpretazione di conferenza necessari per le necessità della Commissione europea, del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni, della Banca europea per gli investimenti, delle varie agenzie europee e infine di Europol, delle scuole europee e dell’Istituto universitario europeo. Lo SCIC copre con i suoi servizi le venti lingue ufficiali dell’Unione e occasionalmente altre lingue. Secondo i più recenti dati disponibili<sup>53</sup>, lo SCIC fornisce interpreti per 50-60 riunioni al giorno e sono 700-800 gli interpreti quotidianamente a disposizione del servizio. Lo SCIC impiega 500 interpreti interni e molti liberi professionisti su contratto. Il bacino potenziale di liberi professionisti accreditati raggiunge le 2700 persone. A regime, si pensa di arrivare a dividere il lavoro a metà fra interpreti interni ed esterni.

Oltre allo SCIC esistono altri due servizi d’interpretazione che fanno capo, rispettivamente, alla Corte di giustizia e al Parlamento europeo. I servizi d’interpretazione alla Corte di Giustizia e al Tribunale di primo grado sono forniti dalla divisione dell’interpretazione della Corte, la quale assicura l’interpretazione simultanea nelle udienze e nelle ulteriori riunioni interne. Dal gennaio 2005, la divisione dell’interpretazione dispone circa 50 interpreti interni, cui si aggiungono, secondo le necessità, interpreti di conferenza ausiliari<sup>54</sup>. Concludiamo infine con la Direzione dell’interpretazione del Parlamento europeo. Essa fornisce gli interpreti per tutte le riunioni del Parlamento europeo, si tratti delle sedute plenarie a Strasburgo oppure delle sedute di lavoro delle commissioni e dei gruppi politici a Bruxelles. Inoltre, la Direzione dell’interpretazione del Parlamento europeo fornisce i suoi servizi per le riunioni della Corte dei conti e dei servizi della Commissione europea a Lussemburgo. Secondo gli ultimi dati disponibili, che si riferiscono ancora alla situazione precedente all’allargamento, la Direzione dell’interpretazione impiega circa 240 interpreti permanenti con una riserva di oltre 1000 ausiliari interpreti di conferenza. Il volume totale delle attività nel 2002 è stato di 56000 giornate di interpretazione per i soli organi del Parlamento europeo. Gli interpreti permanenti e gli interpreti di conferenza ausiliari si dividevano circa

---

53. Vedi a questo proposito i dati recentemente forniti dalla Commissione europea (Commissione europea, 2005a).

54. <http://curia.eu.int/fr/instit/services/interpretation/recrutement.htm#fonct>

a metà il carico di lavoro<sup>55</sup>. Inutile aggiungere che dati più dettagliati saranno certamente disponibili una volta che si sarà completata la fase di assestamento dei servizi linguistici seguita all'allargamento del 2004.

## 2.2 La traduzione

La traduzione riguarda la resa di un testo scritto da una lingua verso un'altra. Esistono nove distinti servizi di traduzione legati ai diversi organismi dell'Unione. Come notano Wagner, Bech e Martínez (2002: 14), le istituzioni, gli organi e le agenzie si distinguono per i diversi bisogni e modi di operare che hanno e per questo necessitano di servizi di traduzione adeguati al loro contesto. Naturalmente, proseguono i tre autori, non mancano gli ambiti in cui i servizi di traduzione lavorano insieme per usufruire delle economie di scala, in particolare nell'organizzazione delle assunzioni e nell'accesso alla terminologia.

Prima dell'allargamento, all'interno di ogni servizio di traduzione, tutte le divisioni nazionali erano generalmente dotate di un numero adeguato di operatori per tradurre direttamente da tutte le altre lingue ufficiali, e la traduzione avveniva solitamente solo verso la lingua materna del traduttore. Tuttavia, nei casi di combinazioni meno frequenti era possibile che alle volte si facesse ricorso al sistema con lingue ponte (Wagner, Bech *et al.*, 2002). È plausibile pensare che in seguito all'allargamento l'utilizzo delle lingue ponte sia diventato più frequente e resterà tale fino a quando non si riusciranno a coprire il maggior numero possibile di combinazioni dirette tramite nuove assunzioni o tramite l'aumento delle conoscenze linguistiche dei traduttori già disponibili.

Per ragioni di opportunità espositiva analizzeremo schematicamente i nove servizi di traduzione man mano che incontreremo le istituzioni e gli altri enti che essi servono. A titolo introduttivo riassumiamo la struttura della traduzione in seno all'Unione europea qui di seguito:

- Un servizio di traduzione per ognuna delle cinque istituzioni comunitarie. Il più importante dei cinque servizi è la Direzione generale della traduzione (DGT) della Commissione europea.
- Un servizio di traduzione congiunto per il Comitato economico sociale e il Comitato delle regioni.
- Un servizio di traduzione per la Banca centrale europea.

---

55. [http://www.europarl.eu.int/interp/public/interep/interep\\_it.htm](http://www.europarl.eu.int/interp/public/interep/interep_it.htm)

- Un servizio di traduzione per la Banca europea per gli investimenti.
- Un servizio di traduzione unico per gli organi decentrati, come le Agenzie o le scuole europee, detto “Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea” (o CdT).

I servizi di traduzione condividono poi un insieme di strumenti elettronici di gestione e documentazione dati, banche dati terminologiche, programmi di memoria di traduzioni e di traduzione automatica<sup>56</sup>. Oltre alle persone impiegate nei servizi di interpretazione e traduzione, le istituzioni e gli enti comunitari si avvalgono anche del lavoro di servizi specializzati nella ricerca terminologica e di giuristi linguisti.

### **2.3. Il multilinguismo nelle istituzioni della UE**

Cinque sono istituzioni comunitarie propriamente intese: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia europea e la Corte dei conti europea. Il trattato costituzionale, se sarà ratificato da tutti il 25 stati membri, introdurrà alcune novità che saranno discusse nel corso del presente paragrafo. Per quello che riguarda la disciplina dell’uso delle lingue al loro interno, le istituzioni, con l’eccezione vista per la Corte di giustizia, sono soggette al Regolamento n°1/58. Questo implica che nello stabilire le “modalità di applicazione” del Regolamento al proprio interno, le istituzioni non possono adottare disposizioni che siano contrarie ai principi esposti nel Regolamento stesso. Qui di seguito, dopo aver ricordato brevemente la natura delle istituzioni comunitarie<sup>57</sup>, studieremo più nel dettaglio i loro regimi linguistici interni e le prassi valse nell’uso.

#### *2.3.1. Il Parlamento europeo*

Il Parlamento europeo (o PE) è l’assemblea dei “rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità” (art. 189 TCE), eletta a suffragio universale

---

56. Per un elenco dettagliato a questo proposito il documento informativo *Strumenti e ciclo di lavoro nella traduzione* disponibile sul sito web della DGT [http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/bookshelf/tools\\_and\\_workflow\\_en.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/dgs/translation/bookshelf/tools_and_workflow_en.pdf). Sui vantaggi e i limiti della traduzione automatica vedi in particolare Minnaja (1997).

57. Per un approfondimento si rimanda alle schede informative presenti sul portale dell’Unione [http://europa.eu.int/institutions/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/institutions/index_it.htm), a Tesauro (2001: 23-49) e a Beutler, Bieber, et. al. (2001: 169-227).

diretto dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni; attualmente siamo nella sesta legislatura (2004-2009). I deputati al Parlamento europeo (o eurodeputati) sono 732. Nel Parlamento europeo le principali tendenze politiche dei paesi membri sono riunite secondo appartenenza politica (e non nazionale). La sede del PE è a Strasburgo dove si tengono le sessioni plenarie, le commissioni parlamentari e le sessioni plenarie aggiuntive si riuniscono a Bruxelles, mentre il segretariato generale è a Lussemburgo. La frammentazione delle sedi non manca di suscitare perplessità, in particolare modo per quanto riguarda lo spreco di denaro dovuto ai continui spostamenti fra Bruxelles e Strasburgo. Il Parlamento europeo esercita tre funzioni in particolare. In primo luogo, il PE condivide il potere legislativo con il Consiglio. In secondo luogo, il PE esercita un controllo democratico sulle istituzioni dell'Unione e in particolare sulla Commissione europea, approvando la designazione dei suoi membri e detenendo un potere di censura. Infine, il PE condivide con il Consiglio il potere di bilancio, può modificare alcune spese comunitarie e adotta definitivamente il bilancio nella sua completezza.

Sono diverse le disposizioni del regolamento interno che disciplinano l'utilizzo delle lingue<sup>58</sup> nelle varie fasi dei lavori dell'assemblea. Il regime linguistico generale è stabilito all'articolo 138. Al Parlamento europeo ogni deputato ha in generale il diritto di esprimersi e di ricevere in cuffia l'interpretazione in una qualsiasi delle lingue ufficiali<sup>59</sup>. I documenti scritti devono essere tradotti e resi disponibili nelle varie lingue. I casi in cui è ammessa una limitazione nell'utilizzo della totalità delle lingue ufficiali sono disciplinati dal regolamento stesso. Quali sono le lingue effettivamente utilizzate nelle commissioni parlamentari, dipende ovviamente dalla composizione delle commissioni stesse e dalle necessità linguistiche di chi vi partecipa. In sostanza, al Parlamento europeo non vi è reale differenza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro, anche se questo non significa ovviamente che tutte le lingue di lavoro siano usate allo stesso grado. Ciò vale in particolare per la composizione dei testi scritti, fosse non altro per le evidenti differenze di peso demografico fra paesi. Nel quarto capitolo affronteremo nel dettaglio il regime linguistico del PE, il quale, dopo l'allargamento del 2004, ha subito importanti modifiche passando da un sistema a simmetria diretta totale quasi perfetto ad un sistema che fa largo uso del *relais*.

---

58. Parlamento europeo: Regolamento (16a edizione),

<http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=RULES-EP&L=IT&REF=TOC>.

59. È importante sottolineare che non necessariamente la lingua materna di un eurodeputato è una delle lingue ufficiali, ad esempio un deputato spagnolo di lingua materna basca.

L'interpretazione al PE è affidata alla Direzione dell'interpretazione del Parlamento. Per quanto concerne la traduzione, il PE si avvale dei servizi della propria Direzione della traduzione. Alcuni interessanti dati sono stati resi disponibili in un recente rapporto della società di consulenza *Deloitte & Touche*, commissionato dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione dell'Unione europea (CITI)<sup>60</sup>. Nel novembre 2003 la direzione della traduzione impiegava circa 482 traduttori, di cui 98 appartenevano già alle future nuove lingue; il 33% del lavoro era esternalizzato con l'obiettivo di arrivare al 50% entro il 2009 (Deloitte & Touche, 2004: 32). Per l'allargamento si è previsto un incremento di 35 LA per lingua<sup>61</sup>. La ripartizione per lingua dei flussi di traduzione si ripartisce equamente fra le lingue di arrivo (o lingue obiettivo), mentre per i flussi di testi in entrata si osserva la seguente ripartizione fra lingue di partenza (o fonte): inglese 45%, francese 20% e tedesco 15% (Deloitte & Touche, 2004: 37). Il Parlamento europeo si avvale anche della collaborazione di un gruppo di giuristi linguisti per il suo Servizio legale.

### 2.3.2. Il Consiglio

Il Consiglio dell'Unione europea (o Consiglio) è un'istituzione composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri scelti nell'ambito dei rispettivi governi, in genere a livello ministeriale. Il Consiglio si riunisce in formazioni diverse in funzione dei punti all'ordine del giorno: affari esteri (il Consiglio generale), finanze (ECOFIN), istruzione, telecomunicazioni, e così via. I rappresentanti dei governi che siedono nel Consiglio sono politicamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali ed ai cittadini che essi rappresentano. La presidenza del Consiglio viene esercitata a rotazione semestrale da ogni Stato membro. La sede del Consiglio è a Bruxelles, dove si

---

60. Ringrazio personalmente il dott. Klauss Ahrend, responsabile delle relazioni interistituzionali e affari generali della DGT, per avermi concesso il permesso di citare il rapporto. Per completezza sull'argomento è necessario ricordare che l'11 maggio 2004, il presidente del CITI Karl-Johan Lönnroth ha pubblicato una nota in cui il CITI propone la valutazione, critica in alcuni punti, del rapporto della *Deloitte & Touche*. Documento: DGT.01 VD/ad (CITI 36/2004) D/21902. Per i nostri fini utilizzeremo solo i dati che ci sono sembrati esenti da critiche.

61. Nelle voci del bilancio comunitario si designano diverse categorie o quadri di impiego: A, compiti di direzione, di concezione e di studio; LA, compiti di traduzione o di interpretariato e i giuristi-linguisti; B, mansioni di applicazione e di inquadramento; C, mansioni esecutive o di segreteria; D, mansioni manuali e di supporto. Dal 2006 questa tipologia verrà profondamente modificata. La categoria LA sarà assorbita dalla A e la D dalla B e dalla C.

svolgono le sessioni ministeriali, tranne in alcuni mesi nei quali le sessioni si svolgono a Lussemburgo. Le funzioni più importanti del Consiglio sono quella legislativa, che viene esercitata con il Parlamento europeo secondo diverse procedure per un ampio spettro di competenze comunitarie. Il Consiglio, inoltre, condivide con il PE il potere di bilancio. Il Consiglio è assistito nei suoi lavori dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), un organismo autonomo costituito dagli ambasciatori degli Stati membri (i “rappresentanti permanenti”) che si riuniscono una volta a settimana.

È importante ricordare, in virtù delle modifiche che apporta il trattato costituzionale, la distinzione fra Consiglio dell’Unione europea e Consiglio europeo. Quest’ultimo è una riunione di vertice che si tiene in genere quattro volte l’anno e a cui partecipano i capi di Stato e di governo degli stati membri, i ministri degli affari esteri più il presidente della Commissione e un vicepresidente. Il Consiglio europeo ha come importante compito, fra gli altri, quello di tracciare le grandi linee della politica generale dell’Unione. Con il trattato costituzionale, il Consiglio europeo, da semplice incontro, diventerebbe una vera e propria istituzione col compito di fornire gli impulsi e definire le priorità politiche dell’Unione. Con il trattato costituzionale, inoltre, si porrebbe anche termine alle rotazioni semestrali del Consiglio e del Consiglio europeo. Il presidente del nuovo Consiglio europeo starebbe in carica due anni e mezzo, mentre la presidenza del nuovo Consiglio dell’Unione europea sarebbe organizzata secondo un sistema di Presidenza “per gruppi” definito da una decisione del Consiglio europeo.

Nel regolamento interno del Consiglio è previsto che le deliberazioni e decisioni siano prese in base a documenti e progetti redatti in tutte le lingue ufficiali (articolo 14)<sup>62</sup>. In realtà, esistono diversi tipi di regime linguistico secondo il tipo di riunione. Nel corso delle riunioni ministeriali del Consiglio dell’Unione europea, come del resto negli incontri del Consiglio europeo, tutte le lingue ufficiali sono utilizzate come lingue di lavoro. Prima dell’allargamento il regime linguistico era di tipo simmetrico diretto completo a undici lingue. È plausibile pensare che nell’attuale fase di assestamento si faccia maggiore uso delle lingue ponte. Nelle riunioni del COREPER le lingue più usate sono il francese, l’inglese e il tedesco, mentre nei gruppi di lavoro PESC e Affari generali solamente il francese e l’inglese (Herbillon, 2003: 34-35). In generale, nelle riunioni dei gruppi di lavoro e dei comitati, “raramente l’interpretazione è assicurata in tutte le lingue, e la soluzione

---

62. Decisione del Consiglio del marzo 2004 relativa all’adozione del suo regolamento interno in *GUCE L 106 del 15.03.2004*, pag. 22.

adottata varia da caso a caso in funzione della disponibilità del servizio di interpretazione e delle domande delle delegazioni”<sup>63</sup> (Lopes Sabino, 1999: 163). Come possiamo notare, almeno per quanto concerne la prassi di lavoro dei gruppi interni, lingue ufficiali e lingue di lavoro sono due categorie non sovrapponibili.

Il Consiglio si sta recentemente muovendo verso una strategia di diversificazione dell’offerta dei servizi d’interpretazione (Consiglio dell’Unione europea, 2005). Si prevede che la copertura completa dei costi di interpretazione sarà assicurata fornita solo per le riunioni ministeriali del Consiglio, per le riunioni del Consiglio e per alcuni incontri degli organi preparatori. Per le riunioni del COREPER verrà assicurata solo una copertura del 50% delle spese, mentre per gli incontri di alcuni gruppi di lavoro non verrà fornita nessuna interpretazione. Infine, per gli incontri di alcuni organi preparatori, si prevede un sistema di interpretazione “su domanda” per il quale sono le delegazioni nazionali che semestralmente devono chiedere quali sono i servizi linguistici di cui vogliono usufruire. Ogni lingua sarà dotata della stessa dotazione finanziaria (due milioni di euro all’anno) con la quale si devono pagare i servizi richiesti. Questo vale per il restante 50% delle riunioni del COREPER e per gli incontri per i quali è previsto un sistema “su domanda”. Se si esaurisce questo montante sarà lo stato membro a dover pagare di tasca propria per i servizi richiesti, se invece la somma disponibile non sarà interamente consumata, il 66% di essa andrà a finanziare le spese di viaggio delle delegazioni nazionali<sup>64</sup>.

Per quello che riguarda l’interpretazione, il Consiglio è servito dallo SCIC. Per la traduzione, nel 2003 il Consiglio si avvaleva di un proprio servizio interno composto da 576 traduttori (Deloitte & Touche, 2004: 46). Il ricorso all’esternalizzazione è minimo, probabilmente per ragioni di riservatezza. Anche il Consiglio nel suo Servizio legale si avvale della collaborazione di un gruppo di giuristi linguisti. Francese e inglese sono le lingue fonte dei documenti nel 90% dei casi, mentre il volume di lavoro di testi tradotti in

---

63. “[...] l’interprétation n’est que très rarement assurée dans toutes les langues, la solution adoptée variant au cas par cas en fonction de la disponibilité du service d’interprétation et des demandes des délégations”.

64. La strategia adottata dal Consiglio sta già sollevando innumerevoli domande e perplessità. Ad esempio, che interesse avrebbero le delegazioni di lingua inglese o francese a pagare per far interpretare la propria lingua nelle altre, sapendo benissimo che le altre delegazioni, per risparmiare, probabilmente invieranno rappresentanti capaci di esprimersi in inglese o francese? E ancora, poiché la dotazione finanziaria è la stessa per tutte le lingue, non saranno forse sfavoriti i rappresentanti delle lingue meno usate?

uscita è equamente distribuito fra tutte le lingue obiettivo (Deloitte & Touche, 2004: 51).

### 2.3.3. *La Commissione*

La Commissione europea (o Commissione) è l'organo che ha il compito di tutelare gli interessi dell'intera Comunità. I membri della Commissione “esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità” e “non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo” (art. 213 TCE). Dopo l'ultimo allargamento, il numero di commissari è salito a venticinque. La Commissione si rinnova ogni cinque anni e ha sede a Bruxelles. La Commissione è il motore del sistema istituzionale comunitario: ha il diritto di iniziativa legislativa, propone i testi legislativi da presentare al Parlamento e al Consiglio. In qualità di organo esecutivo, gestisce e attua le politiche comunitarie. In quanto custode dei trattati, vigila sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia. Infine, in qualità di rappresentante dell'Unione sulla scena internazionale, negozia gli accordi internazionali, essenzialmente in materia di commercio e cooperazione.

La distinzione fra lingue ufficiali e lingue di lavoro è alla Commissione piuttosto chiara, anche se in realtà nel linguaggio corrente è valso l'uso del termine di “lingue procedurali” per riferirsi alle lingue di lavoro, sebbene questa nozione non abbia alcun riferimento nelle basi giuridiche (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 10). Nel regolamento interno disposizioni relative all'utilizzo delle lingue sono presenti, ad esempio, negli articoli 6 comma 4 e 25<sup>65</sup>. L'utilizzo delle lingue all'interno della Commissione può essere in generale così descritto:

tutti i lavori preparatori per una proposta legislativa o, ad esempio, un Libro Bianco, sono solitamente redatti in inglese e/o francese, e in misura minore in tedesco, ma una volta che un documento è oggetto delle cosiddette “procedure decisionali” interne, esso è tradotto in modo che la Commissione possa esaminarlo in base ad un minimo di tre lingue di lavoro (o più, nel caso sia giuridicamente vincolante). Una volta adottato dalla Commissione, se il documento è destinato alla pubblicazione o ad essere trasmesso ad altre

---

65. Regolamento interno della Commissione [C(2000)3614 ], in *GUCE L 308 del 8.12.2000*, pp.26-34. Vedi anche art. 12 e 18 del regolamento interno della Commissione.

istituzioni comunitarie, esso viene tradotto in tutte le altre lingue ufficiali<sup>66</sup>. Le regole relative alle versioni linguistiche sono diverse per ciascuna delle quattro procedure di decisione interne della Commissione<sup>67</sup>: procedura orale (riunione della Commissione), procedura scritta, procedura di delegazione orizzontale e di delegazione verticale. Ad esempio, un documento destinato ad essere adottato con la procedura orale o scritta deve essere presentato alla Commissione almeno nelle tre lingue di lavoro, mentre se il documento è destinato ad essere adottato con la procedura di delegazione orizzontale o delegazione verticale, l'insieme di lingue richieste dipenderà dai destinatari finali del documento (a seconda che l'atto debba essere notificato ad uno o più Stati membri, ad un'impresa o a un privato cittadino: ad esempio la notifica di un atto al Belgio sarà fatta in francese e neerlandese; la notifica alla Finlandia in finlandese e svedese ecc.)<sup>68</sup>. In genere, i documenti politicamente importanti sono adottati con procedura orale, mentre i documenti di carattere più tecnico sono gestiti con la procedura scritta (Caprioli, 2002).

Infine, è opportuno ricordare che le riunioni dei capi di gabinetto si svolgono in francese e inglese, mentre il collegio dei commissari lavora in francese, inglese e tedesco (Lopes Sabino, 1999: 163). Ad ogni modo, è importante sottolineare che l'inglese, il francese e il tedesco sono le lingue di lavoro della Commissione per un regola non scritta e non perché sono state dichiarate ufficialmente tali. D'altra parte una distinzione di questo tipo non sarebbe ammessa dal Regolamento n°1/58. È interessante notare come nell'arco di poco più di un decennio le proporzioni fra inglese e francese si siano letteralmente invertite, il che è certamente una manifestazione della generale tendenza alla crescita del ruolo dell'inglese nelle attività comunitarie. I dati sono riportati nella tabella 1.

La distribuzione di percentuale fra le lingue si presenta più equamente distribuita se si prendono in considerazione le lingue di arrivo della traduzione. Il servizio di interpretazione, come visto, è fornito dalla DG SCIC e in misura minore dal servizio d'interpretazione del Parlamento europeo. La Direzione generale della traduzione della Commissione europea è il più importante dei servizi di traduzione comunitari. Nel 2003 impiegava 1188 traduttori, di cui 33 appartenenti alle nuove lingue, ed esternalizzava il 21% del lavoro (Deloitte & Touche, 2004: 60). Secondo i più recenti dati disponibili, la DGT ha un budget per poter mettere a disposizione, per nuova

---

66. Cfr. articolo 18 ultimo comma del regolamento interno della Commissione: "ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono tutte le lingue ufficiali delle Comunità, quando si tratta di atti aventi efficacia generale, e quelle dei destinatari negli altri casi".

67. Cfr. articoli 6, 12, 13 e 14 del regolamento interno della Commissione.

68. Cfr. ultimo comma art 18 del regolamento interno della Commissione.

lingua, fino a 90 posti fra traduttori a tempo pieno, assistenti e altro personale di supporto<sup>69</sup>. Per far fronte all'importante sfida dell'allargamento, la Commissione ha messo in atto alcuni dispositivi per equilibrare la domanda e l'offerta di traduzione, come ad esempio porre dei limiti alla lunghezza dei documenti o stabilire delle gerarchie di priorità per diverse tipologie di documenti (Commissione europea, 2004b).

**Tab. 1 - Numero di pagine tradotte alla Commissione per lingue di partenza<sup>70</sup>.**

<i>Lingua di partenza</i>	<i>Numero di pagine tradotte (2001)</i>	<i>%</i>	<i>Numero di pagine tradotte (1989)</i>	<i>%</i>
Inglese	720.142	56,8%	164.870	29,5%
Francese	378.450	29,8%	275.399	49,3%
Tedesco	54.594	4,3%	49.745	8,9%
Italiano	25.481	2%	17.280	3,1%
Spagnolo	20.607	1,6%	15.691	2,8%
Olandese	19.601	1,5%	15.165	2,7%
Greco	13.946	1,1%	6.483	1,2%
Svedese	9.150	0,7%	<i>Dal 1995</i>	0%
Portoghese	8.396	0,6%	7.439	1,3%
Danese	7.648	0,6%	5.471	1%
Finlandese	7.177	0,6%	<i>Dal 1995</i>	0%
Altre	3.123	0,2%	909	0,2%

*Fonte:* tabella elaborata dall'autore a partire da Commissione europea (2002b) e da Labrie (1993: 114) per i dati del 1989.

#### 2.3.4. La Corte di giustizia

La Corte di giustizia europea è l'istituzione giurisdizionale dell'Unione che assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. Non è fissata una ripartizione per nazionalità dei membri, anche se in pratica, affinché siano rappresentati i vari sistemi giuridici nazionali, la Corte di giustizia è composta da un giudice per ciascuno Stato membro. La sede della Corte di giustizia è a Lussemburgo. I membri della Corte di giustizia sono comunque indipendenti e non ricevono alcuna istruzione dai rispettivi Stati. Il mandato è di sei anni rinnovabili. Nel 1989 al fine di agevolare il lavoro della

69. Vedi a questo proposito Commissione europea (2005b).

70. Una "pagina" significa circa 1500 caratteri, approssimativamente 300 parole (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 35).

Corte di giustizia, è stato creato il Tribunale di primo grado, sempre con sede a Lussemburgo, che è incaricato di giudicare in prima istanza su talune categorie di questioni, in particolare i contenziosi collegati alle regole di concorrenza e i ricorsi presentati da privati cittadini.

I regimi linguistici della Corte e del Tribunale non sono sottoposti al Regolamento n 1/58, ma di fatto sono retti dagli stessi principi. Per quanto attiene ai procedimenti dinanzi alla Corte, le disposizioni da tenere a mente sono gli artt. 29-31 del regolamento di procedura. Quanto ai procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado, le stesse disposizioni sono contenute negli artt. 35-37 del regolamento di procedura del Tribunale<sup>71</sup>.

Per ogni singolo procedimento avviato dinanzi alla Corte o al Tribunale viene stabilita la lingua processuale. La lingua processuale è una delle venti lingue ufficiali o l'irlandese. Nei procedimenti pregiudiziali la lingua processuale è la lingua utilizzata dal giudice nazionale che ha adito la Corte. Nei ricorsi diretti la scelta della lingua processuale spetta al ricorrente. Questi non è vincolato né dalla propria nazionalità né da quella del proprio difensore. Tuttavia, quando il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale è la lingua o una delle lingue di tale Stato. La lingua processuale, una volta stabilita, deve essere utilizzata nel corso di tutto il procedimento, sia negli atti scritti quanto nella fase orale. Tale scelta vincola non solo le parti, bensì anche gli intervenienti dal momento in cui ne è stato ammesso l'intervento. La Corte necessita di una lingua comune per poter deliberare. Tale lingua è tradizionalmente il francese. Tutti gli atti depositati dalle parti nella lingua processuale vengono quindi tradotti in francese, al fine di poter costituire il fascicolo di lavoro interno. I documenti comunicati alle parti vengono tuttavia sempre redatti nella lingua processuale, che riveste importanza particolare al termine del procedimento, in quanto fa fede unicamente il testo della sentenza della Corte o del Tribunale nella lingua processuale. Tanto le sentenze della Corte quanto quelle del Tribunale di primo grado vengono riportate nella Raccolta della giurisprudenza che viene pubblicata in tutte le lingue. [...] Nel corso della fase orale del procedimento, le udienze dinanzi alla Corte ed al Tribunale di primo grado sono sorrette da interpretazione simultanea<sup>72</sup>.

Alla Corte e al Tribunale, seguendo De Elera (2004: 115), possiamo individuare tre categorie distinte di lingue: le lingue processuali (le ventuno lingue dei trattati), le lingue per deliberare (il francese) e le lingue di

---

71. Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991, in *GUCE L 176 del 4.7.1991*, pag. 7, e successive revisioni. Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991, in *GUCE L 136 del 30.05.1991*, e successive revisioni.

72. Le informazioni qui riportate sono tratte da <http://curia.eu.int/it/instit/services/traduction/regime.htm>.

pubblicazione (le venti lingue ufficiali). Il termine “lingue di lavoro” non è mai utilizzato, ma a nostro avviso si avvicina di più alla categoria “lingue per deliberare” piuttosto che alla categoria “lingue processuali”.

L’interpretazione alla Corte e al Tribunale è fornita da un servizio interno. In merito alla traduzione, la Corte e il Tribunale sono dotate di un servizio di traduzione comune che costituisce una direzione, la Direzione della traduzione. A seguito dell’allargamento “la Direzione della traduzione della Corte annovera 756 collaboratori, che rappresentano oltre il 40% del personale dell’istituzione. La direzione della traduzione è composta da 20 divisioni linguistiche e da una divisione di servizi generali con funzioni trasversali”<sup>73</sup>.

### *2.3.5. La Corte dei conti*

La Corte dei conti europea è un organo di controllo composto da venticinque membri, designati dai rispettivi governi nazionali fra personalità che abbiano maturato significative esperienze di controllo nelle istituzioni nazionali di controllo. La sede della Corte dei conti è a Lussemburgo. Il ruolo essenziale della Corte dei conti è di controllare la corretta esecuzione del bilancio dell’Unione, vale a dire la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese comunitarie. La Corte dei conti ha inoltre il compito garantisce la corretta gestione finanziaria, contribuendo così all’efficacia e alla trasparenza del sistema comunitario.

Il regime linguistico della Corte dei conti è disciplinato all’articolo 24 del regolamento interno<sup>74</sup>. Per quanto concerne il suo funzionamento interno (riunioni del Collegio e dei gruppi di audit), la Corte dei conti europea usa tre lingue di lavoro (inglese, francese e, in misura minore, tedesco). Invece,

tutti i testi basati sul trattato, in particolare la relazione annuale, le relazioni speciali, le relazioni annuali specifiche, i pareri, le lettere del Presidente ed altre osservazioni sono tradotti nelle lingue ufficiali dell’Unione. Stesso dicasi per i testi trasmessi ufficialmente alle istituzioni europee e per i testi basati sullo statuto, come i bandi di concorso, gli avvisi di posto vacante, le decisioni della Corte, nonché varie comunicazioni al personale. Il medesimo regime linguistico viene applicato inoltre ai documenti destinati alla diffusione generale, quali gli opuscoli sulla Corte, i documenti informativi

---

<sup>73</sup>. <http://curia.eu.int/it/instit/services/traduction/traduction.htm>

<sup>74</sup>. In GUCE L18 del 20.1.2005, pag. 18..

sui suoi lavori nonché i documenti ad uso interno e destinati alla diffusione presso le Corti dei conti nazionali (ad es. il manuale di audit)<sup>75</sup>.

Alla Corte dei conti l'interpretazione è fornita dal servizio di interpretazione del Parlamento europeo. Secondo i dati disponibili nel Bilancio generale per il 2003<sup>76</sup>, i servizi linguistici della Corte si avvalevano di un organico di 74 LA. Nel 2000, il 4,5% circa del lavoro veniva svolto da liberi professionisti e agenzie esterne (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 19).

## 2.4. Il multilinguismo negli organi della UE

Oltre alle cinque istituzioni comunitarie propriamente intese, esistono diversi organi ausiliari che intervengono in maniera più o meno incisiva nella vita comunitaria. Poiché si tratta di enti che non sono istituzioni comunitarie in senso stretto, essi non sono direttamente soggetti al Regolamento n°1/58 (Mari e Strubell, 2002: 8), fatto salvo il diritto del cittadino di rivolgersi e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e al Mediatore europeo (art. 21 TCE). Tuttavia, il regime linguistico adottato è solitamente conforme al Regolamento stesso.

Il **Comitato economico e sociale europeo** (CES) è un organo consultivo composto dai rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale europea. Il CES è composto da 317 membri, distribuiti in funzione della popolazione degli Stati membri e nominati dal Consiglio per quattro anni su proposta degli Stati stessi. Compito del Comitato è proporre pareri e difendere gli interessi delle varie categorie socioeconomiche nel dibattito politico con il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione. Nel regolamento interno del CES non vi sono disposizioni che disciplinino l'uso delle lingue nei lavori del Comitato stesso<sup>77</sup>. All'articolo 64 viene tradotto il terzo comma dell'articolo 21 TCE, sul diritto di ogni cittadino di scrivere al Comitato e di ricevere risposta in una delle lingue ufficiali. Le lingue ufficiali del Comitato sono le venti lingue dell'Unione, i documenti ufficiali e le comunicazioni con il pubblico sono nelle venti lingue, le sedute plenarie e le riunioni delle sezioni avvengono nelle venti lingue<sup>78</sup>. Anche al CES quindi, come al Parlamento e nelle riunioni ministeriali del Consiglio, le lingue ufficiali coincidono con le lingue di lavoro. I servizi d'interpretazione, come

---

75. [http://www.eca.eu.int/services/job/job\\_multilingualism\\_it.htm](http://www.eca.eu.int/services/job/job_multilingualism_it.htm)

76. Bilancio generale dell'Unione europea per il 2003, in *GUCE I* del 28.2.2003, pag. 141.

77. <http://www.esc.eu.int/publications/PDF/booklets/CESE-2004-006-it.PDF>

78. Informazioni fornite direttamente dai funzionari del Comitato in forma personale.

visto, sono forniti dallo SCIC. Per quello che riguarda la traduzione, il CES condivide con il Comitato delle regioni (CdR) una struttura comune di traduzione che nel 2003 contava 196 traduttori ed esternalizzava l'8% del lavoro (Deloitte & Touche, 2004: 75). Francese, inglese e tedesco erano le lingue fonte del 79% dei documenti in entrata, mentre i flussi di lavoro in uscita si distribuiscono più uniformemente fra le lingue ufficiali (Deloitte & Touche, 2004: 75).

Il **Comitato delle regioni** (CdR) è un organo consultivo garantisce la rappresentanza dei poteri locali e regionali nell'ambito dell'Unione europea tramite 344 rappresentanti. Il CdR deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l'ambiente e l'istruzione. Il CdR condivide la struttura organizzativa con il Comitato economico e sociale. L'articolo 8 e l'articolo 15 del regolamento interno garantiscono ai membri la possibilità di svolgere il lavoro in una delle lingue ufficiali<sup>79</sup>. Le lingue ufficiali del Comitato sono le venti lingue dell'Unione; i documenti ufficiali e le comunicazioni con il pubblico sono nelle venti lingue. Le sedute plenarie e i lavori delle commissioni interne avvengono nelle lingue ufficiali<sup>80</sup>. I servizi d'interpretazione, come visto, sono forniti dallo SCIC. Per quello che riguarda la traduzione si è già detto nel precedente sottoparagrafo.

La **Banca centrale europea** (BCE) è un'istituzione indipendente tanto dalle istituzioni comunitarie quanto dagli Stati membri. La BCE e le banche centrali dei Paesi membri insieme costituiscono il Sistema europeo delle Banche centrali (o SEBC). Compito principale della BCE è mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, composta ad oggi da dodici Stati membri della UE. Nel trattato costituzionale è previsto che la BCE diventi un'istituzione comunitaria propriamente detta. Tutti gli indirizzi della BCE destinati alla pubblicazione ufficiale sono tradotti nelle lingue ufficiali delle Comunità europee<sup>81</sup>. Le riunioni del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e il Consiglio generale si tengono generalmente in inglese, ma per il Consiglio direttivo e il Consiglio generale è disponibile anche l'interpretazione in francese, italiano e tedesco. L'inglese è la lingua più utilizzata per le attività interne della BCE<sup>82</sup>. Il servizio di interpretazione per la BCE è fornito da interpreti esterni. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2000 la divisione della traduzione della BCE era composta da 30 traduttori

---

79. [http://www.cor.eu.int/document/it/int\\_reg\\_it.pdf](http://www.cor.eu.int/document/it/int_reg_it.pdf)

80. Informazioni fornite direttamente dai funzionari del Comitato in forma personale.

81. Articolo 17, comma 2 del Regolamento interno della Banca centrale europea, in *GUCE n. L 125 del 19.05.1999 pag. 34-39*, e successive modifiche.

82. Informazioni fornite direttamente dai funzionari della BCE in forma personale.

interni e il 75% del lavoro di traduzione era affidato all'esterno (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 20).

La **Banca europea per gli investimenti** (BEI) è un'istituzione di diritto pubblico, autonoma dal punto di vista organizzativo e finanziario, dotata di personalità giuridica e che opera senza fini di lucro. La missione delle BEI consiste nel finanziare investimenti pubblici e privati che concretizzino gli obiettivi della costruzione europea. Il rapporto annuale della BEI è redatto nelle venti lingue ufficiali anche se la maggior parte della comunicazione verso l'esterno avviene in francese e inglese. Il regolamento interno prevede che i membri del Consiglio dei governatori e del Consiglio d'amministrazione si possano servire di una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione (art. 9 e 13)<sup>83</sup>. Per il Consiglio dei governatori è prevista l'interpretazione in tutte le lingue, mentre per il Consiglio d'amministrazione solo in tedesco, inglese e francese<sup>84</sup>. Fra i funzionari le lingue più usate sono l'inglese e il francese, anche se nella pratica accade che i madrelingua inglese non hanno di fatto bisogno di sapere nessuna lingua, i francofoni una soltanto mentre tutti gli altri devono sapere due lingue<sup>85</sup>. L'interpretazione è fornita dalla DG SCIC o da risorse esterne. Per quello che riguarda la traduzione, la BEI si avvale di un servizio interno di traduzione che secondo gli ultimi dati del 2000 contava 26 traduttori tutti a Lussemburgo. Circa il 30% del carico di lavoro veniva svolto al di fuori della struttura interna (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 22).

Il **Mediatore europeo** (o Ombudsman) è una funzione coperta da una personalità indipendente nominata dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di cinque anni. Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce presentate da qualunque cittadino dell'Unione o da qualunque persona fisica o giuridica residente o avente la sua sede statutaria in uno Stato membro che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o organi comunitari. Il Mediatore agisce quindi come conciliatore tra il cittadino e l'amministrazione comunitaria. Le lingue ufficiali del Mediatore europeo sono le lingue ufficiali dell'Unione più l'irlandese. In particolare, la procedura avviene nella lingua della denuncia, la relazione annuale e gli altri documenti solo pubblicati nelle lingue ufficiali (articolo 15 del regolamento del Mediatore europeo, allegato al regolamento del Parlamento europeo, vedi sopra). Le lingue di lavoro più utilizzate all'interno all'ufficio – composto da una ventina di persone circa -

---

83. [http://www.eib.eu.int/Attachments/general/rulesofprocedure\\_en.pdf](http://www.eib.eu.int/Attachments/general/rulesofprocedure_en.pdf)

84. Informazioni fornite direttamente dai funzionari della BEI in forma personale.

85. Informazioni fornite direttamente dai funzionari della BEI in forma personale.

sono l'inglese e in misura minore il francese<sup>86</sup>. Per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione, il Mediatore europeo si appoggia alle strutture del Parlamento europeo.

## 2.5. Il multilinguismo nelle agenzie della UE

Le diciassette agenzie decentrate dell'Unione europea sono organi di diritto pubblico europeo istituiti con atto di diritto derivato e dotati di personalità giuridica, e sono distinti dalle istituzioni comunitarie in senso proprio<sup>87</sup>. Le agenzie svolgono compiti di natura tecnica o scientifica, oppure un compito specifico di gestione enunciato nell'atto costitutivo. Le Agenzie sono raggruppabili in quattro categorie: le agenzie che svolgono mansioni "in subappalto" per l'amministrazione europea, gli osservatori, le agenzie che promuovono il dialogo sociale a livello europeo, e le agenzie che agevolano il funzionamento del mercato interno. Nei successivi sottoparagrafi andremo in primo luogo a definire rapidamente i compiti di ciascuna agenzia per poi soffermarci sul regime linguistico interno e sulle prassi consolidate. In merito a questo ultimo punto le fonti sono dirette<sup>88</sup>.

Il **Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea** (CdT) assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi comunitari decentrati. Le sue attività si estendono alle istituzioni e agli organi che dispongono già di propri servizi di traduzione secondo accordi di cooperazione conclusi su base volontaria. La sede del Centro è a Lussemburgo. Nel 2003 il Centro impiegava 70 traduttori interni e approssimativamente il 40% del lavoro era esternalizzato<sup>89</sup>.

La **Fondazione europea per la formazione professionale** (ETF) sostiene la riforma della formazione professionale nei paesi partner, nell'ambito dei programmi di relazioni esterne dell'Unione europea quali MEDA, CARDS, TACIS e PHARE, e converte la politica europea in strumenti di formazione e mercato del lavoro a beneficio dei paesi terzi. La sede della Fondazione è a Torino. Per quanto concerne il regime linguistico della Fondazione, il quinto

---

86. Informazioni ottenute direttamente dall'ufficio del Mediatore in forma personale.

87. Definizioni elaborate a partire da [http://www.europa.eu.int/agencies/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/agencies/index_it.htm)

88. Le informazioni qui riportate sono il risultato di una nostra ricerca compiuta tramite posta elettronica e telefono in due riprese nel febbraio 2002 e nell'ottobre 2004. Il questionario standard è presentato in allegato (Allegato n°4).

89. Rapporto di attività del CdT su:

[http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/\\_/B75195922D3546C2C1256FD9004CBD49/\\$file/CDT\\_RA\\_2003\\_IT.pdf?openelement](http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/_/B75195922D3546C2C1256FD9004CBD49/$file/CDT_RA_2003_IT.pdf?openelement)

comma dell'articolo 5 del regolamento interno prevede che "il Consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate"<sup>90</sup>. Le lingue ufficiali della Fondazione sono le venti lingue ufficiali dell'Unione. Le lingue di lavoro sono francese, inglese e tedesco. Le lingue del Consiglio d'amministrazione sono cinque (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), mentre le lingue del Comitato consultivo sono l'inglese, il francese, il tedesco e il russo. Tutti i documenti ufficiali sono tradotti nelle venti lingue ufficiali dell'Unione e i contatti con il pubblico sono generalmente tenuti nella lingua in cui il pubblico si rivolge alla Fondazione. Gli altri documenti pubblicati dalla Fondazione sono per lo più in lingua inglese, ma alcuni di loro sono anche tradotti nelle cinque lingue del Consiglio d'amministrazione. Inoltre, a seconda del contesto, oltre che in russo si usa anche l'arabo. I servizi di traduzione necessari al funzionamento della Fondazione sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio d'interpretazione è fornito dallo SCIC o da interpreti esterni.

**L'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR)** è responsabile della gestione dei principali programmi di assistenza dell'Unione europea nella ex-Repubblica federale di Jugoslavia nella Repubblica di Macedonia. La sede è a Salonicco. Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio di direzione all'unanimità (Articolo 17 del regolamento interno)<sup>91</sup>. La lingua ufficiale e di lavoro dell'Agenzia è l'inglese. Per le propria attività l'Agenzia utilizza anche l'albanese, il serbo e il macedone. L'Agenzia pubblica anche dei documenti nelle altre le altre lingue ufficiali dell'Unione. L'interpretazione e la traduzione sono a carico del personale dell'Agenzia madrelingua. Raramente l'Agenzia ricorre al CdT e allo SCIC. È da tener presente che la EAR è l'unica Agenzia europea a lavorare fuori dalla UE ed ad avere uno *status* provvisorio.

**L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA)** è un organismo che ha come obiettivo raccogliere e divulgare dati sulla situazione e l'evoluzione dell'ambiente a livello europeo. La sede è stabilita a Copenaghen. Nulla è previsto nel regolamento interno in merito al regime linguistico dell'Agenzia. Le lingue ufficiali dell'agenzia sono le lingue ufficiali dell'Unione. A queste alle volte si aggiungono le lingue degli altri paesi membri dell'agenzia: l'islandese, il norvegese, il bulgaro, il romeno e il turco. La lingua di lavoro è

---

90. In *GUCE L 131 del 23.5.1990* e successive modifiche.

91. In *GUCE L 299 del 20.11.1998*.

l'inglese e in misura minore il francese. L'EEA acquista i servizi di interpretazione e traduzione rispettivamente presso lo SCIC e il CdT.

**L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)** è un organismo che ha come obiettivo raccogliere e divulgare informazioni sul fenomeno della droga e della tossicomania in Europa. La sede dell'Osservatorio è a Lisbona. Niente è previsto nel regolamento interno in merito al regime linguistico dell'Osservatorio. Le lingue ufficiali dell'Osservatorio sono le venti lingue ufficiali della UE più il norvegese, e queste sono le lingue utilizzate nei rapporti con il pubblico, nel Rapporto annuale, le *brochure* informative e un periodico. Gli altri periodici sono pubblicati generalmente in cinque lingue (francese, inglese, portoghese, spagnolo e tedesco), mentre nelle comunicazioni con il mondo scientifico e professionale sono tenute principalmente in inglese. Nel lavoro interno francese e inglese sono le lingue più usate, a fianco, ovviamente, del portoghese. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito da professionisti *in loco*.

**L'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)**, ha per missione principale quella di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni e dati a livello europeo sui fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, al fine di prendere misure, definire strategie di lotta contro tali fenomeni. La sede è a Vienna. Nulla è previsto nel regolamento interno per quello che concerne il regime linguistico dell'Osservatorio. Le lingue ufficiali dell'Osservatorio sono le venti lingue dell'Unione. Le pubblicazioni avvengono per la maggior parte in francese, inglese e tedesco, e queste sono anche le lingue utilizzate nella prassi di lavoro. La prima parte del rapporto annuale viene pubblicata in tutte le lingue, mentre la seconda parte solo in inglese, francese, tedesco. La maggior parte dei bandi di concorso sono pubblicati in venti lingue. Le necessità di traduzione vengono coperte dal CdT, mentre per l'interpretazione ci si affida a professionisti *in loco* a seconda delle necessità.

**Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)** è il centro di riferimento dell'Unione Europea per lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale. L'obiettivo delle attività di informazione, di ricerca e di divulgazione del Cedefop è offrire sostegno agli specialisti del settore affinché sviluppino e migliorino i sistemi di istruzione e formazione professionale in Europa. La sede del Centro è a Salonicco. Per quello che riguarda il regime linguistico del Centro, l'articolo 15 del

regolamento interno recita: “il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al Centro”<sup>92</sup>. Le lingue ufficiali del Centro sono le lingue ufficiali dell’Unione. La lingua di lavoro prevalentemente usata all’interno del Centro è l’inglese e in misura minore il francese. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC. Il servizio di traduzione è a cura del CdT.

La **Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**<sup>93</sup> (EUROFOUND) è un organismo dell’Unione europea i cui obiettivi sono, fra gli altri, fornire orientamenti e pareri autorevoli ai responsabili delle politiche sociali e valutare e analizzare le condizioni di vita e di lavoro. La sede della Fondazione è a Dublino. Per quanto riguarda il regime linguistico della Fondazione, l’articolo 19 del regolamento interno recita: “il regime linguistico delle comunità europee è applicabile alla Fondazione”. Le lingue ufficiali della Fondazione sono le venti lingue ufficiali della UE. Nelle comunicazioni con il pubblico vengono usate le lingue ufficiali anche se talvolta non tutti i documenti sono disponibili in tutte le versioni. La lingua di lavoro interno è l’inglese. Il servizio di interpretazione per le riunioni del Consiglio d’amministrazione è fornito dallo SCIC, negli altri casi si ricorre all’esternalizzazione. La traduzione è affidata al CdT.

L’**Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro**<sup>94</sup> (EU-OSHA) è un organismo in favore dello sviluppo, dell’analisi e della divulgazione delle informazioni per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in Europa. A tal fine l’Agenzia raccoglie e diffonde le conoscenze e le informazioni regionali relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, soprattutto in materia di prevenzione. La sede dell’Agenzia è a Bilbao. Il regime linguistico dell’Agenzia è previsto dall’articolo 17 del regolamento, secondo il quale “all’Agenzia è applicabile il regime linguistico delle istituzioni della Comunità”. Infine, è previsto che la relazione annuale generale sull’attività dell’Agenzia sia redatta in tutte le lingue ufficiali delle Comunità (art. 10 del regolamento interno). Le lingue ufficiali sono le venti lingue dell’Unione, alcuni documenti sono tradotti in tutte le venti lingue, mentre altri, come la rivista dell’Agenzia, solo in spagnolo, tedesco, francese e inglese. Le lingue usate nei lavori del Consiglio d’amministrazione sono il francese, l’inglese, lo spagnolo, l’italiano e il tedesco, mentre inglese, francese e spagnolo sono le lingue più usate nel lavoro dei funzionari. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell’Agenzia sono garantiti dal

---

92. In *GUCE L 39 del 13.02.1975*.

93. In *GUCE L 139 del 30.05.1975*.

94. In *GUCE L 126 del 20.8.1994* e successive modifiche.

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. L'Agenzia stabilisce su contratto dopo un apposito appalto chi deve essere il fornitore dei servizi di interpretazione.

**L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA)** è un organo che ha come missione principale proteggere la salute degli uomini e degli animali. L'Agenzia opera in rete e coordina le fonti scientifiche messe a disposizione dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e degli Stati dell'Area europea di libero scambio (EFTA). La sede dell'Agenzia è a Londra. Nulla è previsto nel regolamento interno dell'Agenzia in merito al regime linguistico. Le lingue ufficiali dell'Agenzia sono le lingue ufficiali dell'Unione, l'islandese e il norvegese. Tuttavia, la maggior parte dei documenti sono pubblicati in inglese e solo alcuni in tutte le lingue. I documenti scientifici sono pubblicati in inglese con l'unica eccezione del Rapporto pubblico europeo di valutazione il quale, almeno in alcune parti, è pubblicato in tutte le lingue. La lingua di lavoro nell'Agenzia è l'inglese e dove possibile si risponde al pubblico in questa lingua. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. I servizi di interpretazione sono forniti dallo SCIC.

**L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)** ha come compito quello di registrare i marchi comunitari, i disegni e modelli comunitari. La sede dell'Ufficio è ad Alicante. Il regime linguistico dell'Ufficio è previsto all'articolo 115 del regolamento interno<sup>95</sup>. Le lingue dell'Ufficio sono cinque: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, ma devono comunque essere tradotte in una delle cinque lingue dell'Ufficio. Nei casi di opposizione, decadenza e nullità, queste lingue possono essere lingue di procedura al posto della lingua di deposito, salvo diversi accordi. Le cinque lingue dell'Ufficio sono quindi le lingue di lavoro, mentre venti sono le lingue ufficiali. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC. Nella tabella 2 vediamo la ripartizione per prima e seconda lingua delle domande di marchio e ripartizione per prima e seconda lingua dei marchi infine registrati. I dati si riferiscono alle domande provenienti dal Mondo e non alla sola Unione europea (che rappresenta il

---

95. In *GUCE L 11 del 11.1.1994*.

63,95% delle domande). Ripartizioni simili si ritrovano per le domande di disegni e modelli comunitari.

**Tab. 2 - Ripartizione per prima e seconda lingua delle domande di marchio e ripartizione per prima e seconda lingua dei marchi registrati (1997 - primo trimestre 2005).**

Lingua	Domanda per prima lingua	Domanda per seconda lingua	Marchi registrati per prima lingua	Marchi registrati per seconda lingua
Inglese	41,8 %	54,2 %	42,1 %	53,9 %
Tedesco	19,9 %	6,6 %	19,7 %	6,4 %
Spagnolo	8,5 %	6,9 %	8,2 %	7,2 %
Francese	8,1 %	26,5 %	7,8 %	27,1 %
Italiano	7,8 %	5,8 %	8,1 %	5,5 %
Olandese	7,6%	-	7,8 %	-

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire dalle fonti statistiche UAMI<sup>96</sup>.

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) amministra un regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che è una forma specifica di proprietà industriale per le varietà vegetali. La sede è ad Angers. Il regime linguistico dell'Ufficio è stabilito dall'articolo 34 del regolamento interno<sup>97</sup>. L'articolo 52 disciplina l'uso delle lingue non comunitarie nelle controversie sul diritto di proprietà. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Ufficio sono le venti lingue ufficiali dell'Unione. Nelle comunicazioni orali e scritte con i clienti le lingue più usate sono l'inglese, l'olandese, il francese e il tedesco. L'inglese è la lingua usata di solito nella comunicazione interistituzionale. Durante le riunioni del Consiglio d'amministrazione vige un sistema asimmetrico (3-6) con inglese, francese e tedesco come lingue attive e passive, e italiano, olandese e spagnolo come lingue solo passive. Nelle comunicazioni interne le lingue più usate sono l'inglese e il francese. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Ufficio sono garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. Il servizio di interpretazione è fornito dallo SCIC.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fornisce consulenze scientifiche indipendenti su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare. La sede dell'Agenzia è a Parma. Nulla è previsto nel regolamento interno sul regime linguistico. Le lingue ufficiali dell'Autorità sono le lingue ufficiali dell'Unione. La pubblicazione del bollettino di informazione mensile, dei

96. <http://oami.eu.int/it/office/stats.htm>

97. In GUCE L 208 del 5.8.2002.

comunicati stampa e dell'rapporto annuale avviene in francese, italiano, tedesco e inglese. La lingua di lavoro principalmente usata è l'inglese. I servizi di traduzione sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, mentre non vi è un fornitore stabile dei servizi di interpretazione.

L'**Agenzia europea per la sicurezza marittima** (AESM) ha il compito di fornire alla Commissione europea consulenze tecniche e scientifiche nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. La sede provvisoria è a Bruxelles. L'articolo 9 del regolamento interno prevede che il regime linguistico dell'Autorità è quello definito nel Regolamento n°1/58<sup>98</sup>. La lingua di lavoro è l'inglese. I servizi di traduzione sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

L'**Agenzia europea per la sicurezza aerea** (AESA) ha come compito essere d'aiuto alla Comunità europea, fra le altre cose, nell'istituzione e nel mantenimento di un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea e di protezione ambientale in Europa. La sede dell'Autorità è a Colonia. Le pubblicazioni dell'Autorità devono essere in tutte le lingue (art. 23 del regolamento interno)<sup>99</sup>, e ogni cittadino ha diritto a rivolgersi all'Autorità in una delle lingue dei trattati (art. 47). Le lingue ufficiali dell'Autorità sono quindi le venti lingue ufficiali dell'Unione, più, in teoria, l'irlandese per le comunicazioni con i cittadini. Data la recente fondazione dell'Autorità, non sono ancora disponibili dati chiari sull'utilizzo delle lingue nella prassi di lavoro dei funzionari e nelle riunioni degli organi dirigenti. L'inglese per adesso è la lingua di lavoro più utilizzata.

L'**Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione** (ENISA), creata nel 2004, ha come missione assistere la Commissione europea nel compito di assicurare un livello particolarmente elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione. La sede provvisoria dell'Autorità è a Bruxelles. Il regime linguistico dell'Autorità è quello delle Comunità europee (art. 22 del regolamento interno)<sup>100</sup>. La lingua di lavoro più utilizzata è l'inglese, ma non è stato ancora stabilito il regime linguistico degli organi dirigenti. I servizi di traduzione sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Recentemente, nel maggio 2005, è stata creata una diciassettesima agenzia: il **Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie** (ECDD).

---

98. In *GUCE L 240 del 7.9.2002*.

99. In *GUCE L 77 del 13.3.2004*.

100. [http://europa.eu.int/agencies/enisa/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/agencies/enisa/index_it.htm)

Ci limiteremo a segnalarlo senza entrare nel merito del regime linguistico a causa della mancanza di dati a riguardo. Maggiori dettagli saranno disponibili quando l'agenzia sarà del tutto operativa.

È infine opportuno ricordare altre quattro agenzie decentrate dell'Unione che però non possono essere definite propriamente delle "agenzie comunitarie" poiché si riferiscono al secondo e terzo "pilastro" dell'Unione. Per quanto riguarda il secondo pilastro (politica estera e di sicurezza comune), è opportuno menzionare l'**Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza** e il **Centro satellitare dell'Unione europea**. In entrambi i casi inglese e francese sono le uniche lingue ufficiali e di lavoro. Per quanto riguarda il terzo pilastro (giustizia e degli affari interni), le due agenzie da ricordare sono **Europol** (ufficio europeo di polizia) e **Eurojust** (Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria). Il loro compito è aiutare per aiutare gli Stati membri a cooperare nella lotta alla criminalità organizzata internazionale. In entrambi i casi, le lingue ufficiali sono venti, mentre la lingua di lavoro è l'inglese.

Riassumiamo nella tabella 3 i dati relativi al numero delle lingue ufficiali e di lavoro nelle varie istituzioni, negli organi e nelle agenzie. La tabella vuole essere un semplice specchietto riassuntivo, per cui i dati facenti fede restano quelli riportati nei paragrafi di questo capitolo. Le lingue riportate fra parentesi sono le lingue di lavoro usate solo in certi ambiti (come i Consigli d'amministrazione) oppure usate in misura minore rispetto alla/e principale/i.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non è incluso nella tabella 3 per mancanza di dati.

**Tab. 3 – Lingue ufficiali e di lavoro nelle istituzioni, organi e agenzie della UE.**

<b>Istituzione, organo o agenzia</b>	<b>Lingue ufficiali</b>	<b>Lingue di lavoro</b>
Parlamento europeo	Le venti lingue	Le venti lingue
Consiglio (riunioni ministeriali)	Le venti lingue	Le venti lingue
Commissione	Le venti lingue	Francese, inglese (tedesco)
Corte di giustizia	Le venti lingue + Irlandese	Francese
Corte dei Conti	Le venti lingue	Francese, inglese (tedesco)
Comitato economico e sociale	Le venti lingue	Le venti lingue
Comitato delle regioni	Le venti lingue	Le venti lingue
Banca centrale europea	Le venti lingue	Inglese
Banca europea per gli investimenti	Le venti lingue	Francese e inglese
Mediatore europeo	Le venti lingue + Irlandese	Francese e inglese
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	Le venti lingue	Le venti lingue
Fondazione europea per la formazione professionale	Le venti lingue	Francese, inglese e tedesco (italiano, spagnolo e russo)
Agenzia europea per la ricostruzione	Inglese	Inglese (albanese, macedone e serbo)
Agenzia europea dell'ambiente	Le venti lingue (bulgaro,	Inglese (francese)

	islandese, norvegese, romeno, turco)	
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	Le venti lingue + Norvegese	Francese e inglese (portoghese)
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	Le venti lingue	Francese, inglese e tedesco
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	Le venti lingue	Inglese (francese)
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Le venti lingue	Inglese
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	Le venti lingue	Francese, inglese e spagnolo (italiano e tedesco)
Agenzia europea di valutazione dei medicinali	Le venti lingue + Islandese e norvegese	Inglese
Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli)	Le venti lingue	Francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	Le venti lingue	Francese e inglese (italiano, olandese, spagnolo e tedesco)
Autorità europea per la sicurezza alimentare	Le venti lingue	Inglese (italiano)
Agenzia europea per la sicurezza marittima	Le venti lingue	Inglese
Agenzia europea per la sicurezza aerea	Le venti lingue	Inglese
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	Le venti lingue	Inglese

*Fonte:* tabella elaborata dall'autore.

### *3. Un quadro analitico per il multilinguismo*

Sembra che Jacques Delors, ex Presidente della Commissione europea, nel corso di un'intervista avesse scherzosamente dipinto l'Europa comunitaria come un "oggetto politico non identificato". In effetti, la singolare natura dell'Unione consiste nel fatto che, essa non è né una tradizionale organizzazione internazionale, né uno Stato federale o confederale. La domanda che ci si deve allora porre è se ha senso paragonare il regime linguistico comunitario a quello delle altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, che ha adottato solo il francese e l'inglese come lingue ufficiali. In effetti,

bisogna tenere conto che l'attività della [UE] ha carattere completamente diverso da quelle delle altre organizzazioni internazionali [in quanto] le decisioni prese in seno alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa [...] non hanno valore in nessun paese prima della loro ricezione nella legislazione nazionale (Nyborg, 1982: 8).

Se un paragone deve essere fatto, è più opportuno allora rivolgere l'attenzione verso "gli Stati plurilingui in cui il processo decisionale e le cui leggi siano validi per tutti i gruppi linguistici" (Nyborg, 1982: 9).

In questo capitolo esploreremo quali sono le ragioni chiave che sono alla base della scelta multilingue comunitaria. Prima di entrare nel dettaglio, però, è necessario fare un passo indietro, e chiederci in quale contesto linguistico operano le istituzioni comunitarie e in generale tutti gli organi e le agenzie europee.

#### **3.1. Gli europei e le lingue**

Fra il 30 novembre e il 24 dicembre del 2000, in occasione dei preparativi per l'Anno europeo delle lingue 2001 e su domanda della Direzione Generale

dell'Istruzione e della Cultura della Commissione europea, è stato condotto su un campione rappresentativo della popolazione europea (circa 15.900 persone) un sondaggio di opinione sulle conoscenze linguistiche dei cittadini europei e sulla loro posizione nei confronti dell'apprendimento delle lingue straniere (Commissione europea, 2001: ; INRA, 2001).

**Tab. 1 - Numero di locutori madrelingua di una delle lingue ufficiali nella UE-15 più irlandese e lussemburghese.**

LINGUA	Numero madrelingua in valore assoluto (in Ammon)	% (in Ammon)	% madrelingua (Eurobarometro)
Tedesco	89.413.000	24,0%	23,3%
Francese	63.948.000	17,2%	16,0%
Inglese	61.631.000	16,6%	15,9%
Italiano	57.154.000	15,4%	16,0%
Spagnolo	39.551.000	10,6%	10,5%
Olandese	21.137.000	5,7%	5,5%
Greco	10.408.000	2,8%	2,9%
Portoghese	9.832.000	2,6%	2,8%
Svedese	9.035.000	2,4%	2,3%
Danese	5.173.000	1,4%	1,5%
Finlandese	4.753.000	1,3%	1,4%
<i>Irlandese</i>	-	-	0,2%
<i>Lussemburghese</i>	-	-	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>372.035.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,4%</b>

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire da Ammon (2001: 76) e da Commissione europea (2001: 4).

Non è semplice dare una risposta esatta alla domanda “da quante persone sono parlate le lingue europee?”. Il mosaico linguistico europeo è ricco e diversificato, accanto alle lingue ufficiali degli Stati membri si affiancano e si sovrappongono le lingue regionali e le lingue dei cittadini di recente immigrazione. Infatti, secondo il sondaggio, non sempre la lingua che il cittadino intervistato dichiara essere la propria lingua materna coincide con la

lingua “nazionale” dello Stato<sup>1</sup>. In ogni caso, per le esigenze di questo testo, ci limiteremo a considerare i dati riguardanti quelle che, prima dell’allargamento, erano le dodici lingue dei Trattati e il lussemburghese. Riportiamo nella tabella 1 i dati rappresentanti la percentuale di intervistati che hanno dichiarato di considerarsi madrelingua in una delle undici lingue ufficiali della UE a 15 membri (UE-15) (Commissione europea, 2001: 4) e dei dati in valore assoluto e in percentuale per il 1997 proposti in Ammon (2001: 76).

Successivamente, è opportuno chiedersi quali sono le conoscenze delle lingue straniere da parte dei cittadini europei. Le persone che dichiarano di parlare almeno una lingua straniera<sup>2</sup> sono il 52,7% degli intervistati, mentre coloro che si dichiarano monolingui sono il restante 47,3%. Secondo il sondaggio solo poco più della metà degli europei è in grado di comunicare in una lingua che non sia la lingua materna. Ovviamente le percentuali variano considerevolmente da paese a paese: i due estremi sono il Lussemburgo, in cui solo il 2% della popolazione si dichiara monolingue, e il Regno Unito, il quale si pone come il paese più monolingue d’Europa con una percentuale di persone che non conoscono altra lingua se non la materna del 66%. La percentuale di degli intervistati che dichiara di saper parlare due lingue straniere è del 26%, l’8% degli intervistati ne conosce tre e il 2% quattro. Per quanto riguarda i dati su quali sono le lingue straniere maggiormente conosciute nella UE-15, il sondaggio ha rilevato le percentuali riportate nella tabella 2.

**Tab. 2 – Le lingue straniere maggiormente conosciute nella UE-15.**

<b>Lingua straniera</b>	<b>Inglese</b>	<b>Francese</b>	<b>Tedesco</b>	<b>Spagnolo</b>	<b>Italiano</b>
Prima	32,6%	9,5%	4,2%	1,5%	0,8%
Seconda	6,8%	7,8%	4,3%	3,0%	1,0%
Terza	1,1%	1,6%	1,6%	1,5%	0,9%
<b>TOTALE</b>	<b>40,5%</b>	<b>19,2%</b>	<b>10,3%</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,0%</b>

*Fonte:* INRA (2001: 2).

Resta ancora da chiarire che cosa si intenda propriamente per “conoscenza” di una lingua straniera. Il sondaggio propone una scala

1. Per la precisione il questionario non annovera nessuna lingua regionale, ma predispose la casella “altre lingue”, mentre contempla tre lingue di immigrazione (cinese, turco, arabo) e la lingua dei segni (INRA, 2001: allegato b).

2. Le lingue straniere contemplate sono le medesime considerate nella parte relativa alle lingue materne.

qualitativa di conoscenza su tre gradi: eccellente, buono e elementare<sup>3</sup>. Va da sé che questi dati vanno valutati per quello che sono, cioè dichiarazioni *soggettive* sul grado di conoscenza linguistica, e non dati oggettivi costruiti su indagini fatte in base a certificati o test linguistici internazionalmente riconosciuti. In ogni caso, gli intervistati hanno dichiarato di avere in media un livello di conoscenza linguistica distribuito come nella tabella 3.

**Tab. 3 - Grado di conoscenza delle lingue straniere fra chi ha dichiarato di conoscere almeno una lingua straniera (52,7% degli intervistati) e fra chi ha dichiarato di conoscere l'inglese (40,5% degli intervistati).**

Grado di conoscenza	Qualsiasi lingua	Inglese
Eccellente	16 %	14 %
Buono	35 %	33 %
Elementare	41 %	29 %

*Fonte:* tabella elaborata dall'autore a partire da Commissione europea (2001: 5-6) e INRA (2001: 8) per le percentuali sull'inglese.

**Tab. 4 - Conoscenza dell'inglese come lingua straniera per paese (UE-15).**

Paese	Ogni livello		Buono ed eccellente	
	Sì	No	Sì	No
Austria	45,8 %	54,2 %	27,4 %	72,6 %
Belgio	42,4 %	57,6 %	31,0 %	69,0 %
Danimarca	77,9 %	22,1 %	56,8 %	43,2 %
Finlandia	61,9 %	38,1 %	32,9 %	67,1 %
Francia	42,2 %	57,8 %	22,1 %	77,9 %
Germania	52,6 %	47,4 %	32,8 %	67,2 %
Grecia	44,7 %	55,3 %	29,6 %	70,4 %
Irlanda	7,3 %	92,7 %	6,7 %	93,3 %
Italia	39,1 %	60,9 %	19,3 %	80,7 %
Lussemburgo	66,7 %	33,3 %	38,9 %	61,1 %
Paesi Bassi	80,3 %	19,7 %	63,9 %	36,1 %
Portogallo	35,5 %	64,5 %	20,0 %	80,0 %
Regno Unito	4,8 %	95,2 %	4,2 %	95,8 %

---

3. Eccellente: “usare la lingua con successo e disinvoltura in tutte le situazioni normali, con pochi errori ed esitazioni”; Buono: “usare la lingua nelle situazioni più comuni, sebbene con qualche errore ed esitazione”; Elementare: “usare la lingua con successo a un livello molto elementare, sebbene con molti errori ed esitazioni” (INRA, 2001: allegato o).

Spagna	35,7 %	64,3 %	15,1 %	84,9 %
Svezia	80,6 %	19,4 %	76,4 %	23,6 %
<b>TOTALE</b>	<b>40,1 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>24,4 %</b>	<b>75,6 %</b>

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire dalla base dati elettronica di *Eurobarometro 54*, "Gli europei e le lingue".

Le percentuali di chi dichiara di conoscere lingue straniere e il grado di conoscenza delle stesse aumentano con l'età e il grado di istruzione. La lingua inglese è la lingua più conosciuta come lingua straniera nell'UE-15. È tuttavia interessante rendere l'analisi più fine e andare a vedere in che modo la conoscenza dell'inglese si distribuisce fra i paesi europei. Proponiamo nella tabella 4 alcuni dati elaborati direttamente da noi a partire dalla base dati elettronica *Eurobarometro 54* "Gli europei e le lingue"<sup>4</sup>. Nella prima colonna prendiamo in esame le percentuali per paese di coloro che hanno dichiarato di conoscere l'inglese; nella seconda, si prende in considerazione solo un livello di conoscenza della lingua inglese eccellente e buono, cioè un livello che permette *almeno* di "usare la lingua nelle situazioni più comuni, sebbene con qualche errore ed esitazione". I dati si riferiscono agli europei *non* di madrelingua inglese e tengono quindi conto anche dei residenti non anglofoni madrelingua nei paesi anglofoni.

Fra gli europei non anglofoni madrelingua nella UE-15, chi possiede una conoscenza dell'inglese almeno buona è il 24,4 % del totale, mentre se consideriamo almeno un livello elementare ritroviamo il 40% circa citato precedentemente. Se includiamo gli anglofoni madrelingua nel conto (quasi il 16% della popolazione europea), ne risulta che il 56% circa degli europei parla inglese almeno a livello elementare, e il 40% circa a livello almeno buono. A titolo di confronto, è utile mettere in rilievo i dati relativi anche ad altre lingue (Commissione europea, 2001: 4). Se aggregiamo i locutori madrelingua francese e coloro che dichiarano di avere una conoscenza almeno elementare del francese come lingua straniera, ne risulta che il 35,2 % degli europei parla francese almeno a livello elementare. Per il tedesco si raggiunge la percentuale del 33,6%, per l'italiano del 19% e del 17,1% per lo spagnolo. Non esistono ancora dati sull'Unione europea a 25 membri (UE-25), ma c'è da aspettarsi che il tedesco e il russo giochino un ruolo più rilevante che in Europa occidentale, in particolare per le fasce d'età meno giovani.

Le cifre del sondaggio di *Eurobarometro* vanno messe in relazione ai dati disponibili sull'insegnamento delle lingue in Europa. Infatti, la sensibilità

---

4. L'autore vuole ringraziare il prof. F. Grin per aver guidato l'elaborazione di questi dati.

verso l'insegnamento precoce delle lingue e straniere nei paesi europei è cresciuta nel tempo, in particolare in seguito agli importanti fenomeni internazionali come la globalizzazione e l'intensificazione dell'integrazione europea. A tal proposito, è interessante notare che una delle raccomandazioni dei capi di stato e di governo dei paesi dell'Unione riuniti per il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, è stata proprio quella di orientare i sistemi d'istruzione nazionali in modo da "migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia"<sup>5</sup>.

È quindi utile concludere questa sezione volgendo lo sguardo ai dati per il 2002 relativi all'insegnamento delle lingue nella UE-25 (Eurydice, 2005). Nell'anno scolastico 2002-03, in quasi tutti i paesi UE-25, l'apprendimento di una lingua straniera è materia obbligatoria nel primo ciclo e in alcuni casi fin dal primo anno. In più della metà degli Stati membri della UE-15 la prima lingua straniera da studiare come materia obbligatoria è imposta, e nella maggioranza dei casi questa lingua è l'inglese (Eurydice, 2005: 34). Al livello di istruzione secondaria inferiore nella UE-25, il numero di medio lingue straniere insegnate per allievo è 1,3, mentre per il ciclo secondario superiore la media sale a 1,6 lingue (Eurydice, 2005: 48). L'inglese resta la lingua più insegnata, seguita dal tedesco e il francese, e poi a distanza lo spagnolo e il russo (tabella 5). In generale, l'insegnamento di queste cinque lingue rappresenta il 95% dell'insieme di lingue apprese nella maggioranza dei paesi, il che significa che gli alunni in pratica, che siano obbligati o no, imparano solo le lingue di grande diffusione (Eurydice, 2005: 52).

**Tab. 5 - Le lingue straniere più insegnate nella UE-25.**

Lingua	Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo	Russo
Ciclo					
Primario	46,4 %	3,2 %	6,5 %	n.d.	n.d.
Secondario inferiore generale	87,4 %	27,4 %	19,6 %	7,1 %	3,1 %
Secondario superiore generale	90,5 %	25,7 %	26,4 %	15,0 %	3,8 %

*Fonte:* tabella elaborata da F. Grin e dall'autore a partire da Eurydice (2005: 45 e 52).

L'insegnamento dell'italiano resta marginale in Europa, e questo resta vero anche nei paesi limitrofi all'Italia. Nel ciclo secondario, l'italiano è insegnato come seconda lingua solo a Malta (56,8% dei casi). Come terza lingua,

<sup>5</sup> Conclusioni della Presidenza. Consiglio europeo di Barcellona, 15 e 16 marzo 2002. *SN 100/1/02 REV*, [http://ue.eu.int/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/it/ec/71065.pdf](http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/71065.pdf)

l'italiano è insegnato in Austria (5,6%) e Slovenia (2,9%). Come quarta lingua l'italiano è insegnato in Francia nel 4,6% dei casi, nello 0,9% in Irlanda e nello 0,1% in Spagna (Eurydice, 2005: 49).

### **3.2. Le variabili in gioco**

Non si possono capire le ragioni per le quali i dibattiti sulle questioni linguistiche sono così spesso controversi e appassionati senza tenere conto della complessa natura delle lingue. Due sono le funzioni che sono associate alle lingue<sup>6</sup>: una funzione “comunicativa”, cioè consentire la trasmissione di informazioni in senso ampio, e una funzione “simbolica”, associata a tratti politici e culturali come, ad esempio, il sentimento di identità nazionale o di rivendicazione politica. Un’analisi del regime linguistico comunitario che non tiene conto di come si combinano le due funzioni nei vari ambiti di attività dell’Unione risulterà essere parziale e incompleta. Decidere se usare una lingua di lavoro piuttosto che un’altra, ad esempio, non è una semplice scelta fra “reti linguistiche” che danno accesso ad un certo numero di “utenti” con cui si può comunicare, come de Swaan (2001) sembrerebbe suggerire in qualche passaggio. Si tratta anche e sempre di un’implicita scelta in merito all’allocazione di risorse simboliche, nel senso indicato da Bourdieu (1982). Di conseguenza, se è vero che la variabile “efficienza della comunicazione” è una variabile rilevante per lo studio del multilinguismo nella UE, lo è altrettanto la variabile “prestigio degli stati membri”. Allo stesso modo, se nell’analisi del regime linguistico comunitario la variabile “costi” ha una pertinenza indiscussa, non si capisce perché una variabile “diversità culturale” non possa essere considerata rilevante.

La funzione comunicativa e quella simbolica delle lingue si combinano e assumono rilievo in determinate variabili di natura giuridica, politica, culturale, economica e funzionale. Gli attori coinvolti possono decidere di dare priorità diverse ad ognuna di queste variabili, prefigurando in tal modo diversi modelli di regime linguistico possibili. Detto altrimenti, la diversità di regimi linguistici utilizzati altro non è che il risultato dell’insieme di priorità diseguali che gli attori coinvolti danno ad alcune variabili rispetto ad altre. Perché, ad esempio, le spese per i servizi linguistici per una simmetrica diretta totale si colorano in modo diverso a seconda dei commentatori che ne

---

6. A questo proposito, vedi Edwards (1985) citato in Dell’Aquila e Iannàcaro (2004).

parlano? Perché alle volte sono definite “titaniche”, altre volte “cospicue”, altre ancora “giuste”, oppure esse sono “inutili” per alcuni o “indispensabili” per altri? Perché sono diversi i giudizi di valore quando si mettono in relazione le spese per i servizi linguistici con l’eguale trattamento delle lingue. Le valutazioni sui vari aspetti del multilinguismo dipendono in maniera decisiva da come si pone l’osservatore verso di essi, e sui giudizi di valore si discute, si argomenta e si dibatte, si spera pubblicamente e democraticamente.

In questa sezione presenteremo i cinque gruppi di variabili che riteniamo essere rilevanti per l’analisi della gestione del multilinguismo europeo e descriveremo l’attuale forma di regime linguistico comunitario come l’esito di un determinato insieme di priorità che gli attori politici europei coinvolti hanno dato nel corso del tempo alle variabili in gioco.

### *3.2.1. Le variabili giuridiche*

Una delle caratteristiche essenziali del diritto comunitario è “l’impatto immediato delle norme convenzionali e di quelle che da queste ultime ricevono forza sulla situazione giuridica soggettiva, oltre che [delle istituzioni comunitarie stesse] e degli Stati membri, anche dei singoli” (Tesauro, 2001: 74). Oltre a ciò non va dimenticato che l’incisività e l’ampiezza e delle competenze delle Comunità vanno ben al di là del modello tradizionale di organizzazione internazionale, e che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale contrario.

Dato questo contesto, se è vero che *nemo ius ignorare censetur* e che quindi tutti i cittadini e le imprese sono tenuti a conoscere e rispettare il diritto comunitario, si pone il problema di capire in quale lingua è ammissibile chiedere loro di venirne a conoscenza. Nel corso della sua storia l’UE ha sempre ritenuto ferma la priorità per una comunicazione completamente multilingue del diritto comunitario. Poiché il diritto comunitario quindi è vincolante per tutti i cittadini allo stesso modo, tutti i testi nelle varie lingue fanno fede in eguale misura. Abbiamo già visto quali sono grossomodo le conoscenze linguistiche degli europei, e dai dati che erano emersi risultava chiaramente che un diritto non multilingue non sarebbe accessibile ai cittadini. Questo è ancor più vero se si pensa a quali dovevano essere le conoscenze linguistiche agli inizi della storia comunitaria. A livello puramente teorico non è impossibile pensare ad un diritto comunitario in una o poche lingue, ma questo porrebbe dei problemi molto complessi relativi

anzitutto ai programmi scolastici, senza considerare variabili politiche e culturali su cui torneremo nel prosieguo del capitolo.

Coerentemente con la priorità data dalla UE alla scelta multilingue, i Trattati sono redatti in ventuno lingue, la Gazzetta Ufficiale è redatta nelle venti lingue ufficiali (art. 5 del Regolamento n°1/58), così come i regolamenti e gli altri testi di portata generale; la Corte di giustizia, infine, provvede alla traduzione delle sentenze in tutte le lingue. A fianco dei doveri, il multilinguismo è stato visto come essenziale anche per garantire un pieno esercizio dei diritti dei cittadini e, come visto, è in questo senso che si muovono le norme di procedura della Corte, le disposizioni sul diritto di petizione nella propria lingua al Parlamento europeo, nelle altre istituzioni e negli altri organi comunitari contemplati (art. 21 TCE).

È da segnalare che, allo stato presente delle cose, una situazione di limitazione delle lingue ufficiali significherebbe che gli Stati membri la cui lingua non è più ufficiale dovrebbero comunque accollarsi le spese di traduzione e quindi “un risparmio europeo diverrebbe una spesa nazionale” (Nyborg, 1982: 9). La scelta di delegare agli Stati la traduzione implicherebbe un’inutile duplicazione delle strutture e quindi dei costi. I servizi linguistici comunitari, infatti, sono dotati di importanti strumenti uniformi di ausilio al lavoro come le banche dati terminologiche, le quali assolvono un compito di grande importanza perché garantiscono una certa standardizzazione nell’utilizzo delle espressioni normative nelle diverse versioni linguistiche. Inoltre, permettere che i testi normativi non siano tradotti, comparati e controllati sulla loro mutua consonanza da un’unica entità centralizzata e altamente specializzata, potrebbe attentare all’uniformità del diritto comunitario e aumentare conseguentemente l’incertezza. Infine, una scelta di questo tipo renderebbe ancora più problematica l’opera di mediazione fra le discordanze che comunque si possono presentare nei casi di convivenza fra diverse versioni di un medesimo testo. A tal proposito, come spiega Van Calster (1997), diverse misure preventive vengono prese nell’elaborazione del diritto derivato affinché si evitino discrepanze fra i diversi testi autentici.

La Direzione Generale (DG) interessata redige in una lingua una versione definitiva di tutti i testi che devono comparire nella Gazzetta Ufficiale, dopo aver consultato altre Direzioni Generali e diversi comitati consultivi. Questo testo è inviato al Servizio di Traduzione [che] provvede alla traduzione nelle altre lingue. La DG interessata consegna il testo alla Commissione. Un gruppo di revisori legali [...] esamina le varie versioni riguardo la loro mutua consonanza. L’autore del testo originale, così come alcuni esperti, li aiuta nel

lavoro. La Commissione poi, prende la decisione finale (Van Calster, 1997: 373)<sup>7</sup>.

La Corte di giustizia ha elaborato nel tempo dei criteri guida<sup>8</sup> per decidere quale delle differenti versioni privilegiare in caso di discordanza. Si tratta della necessità di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario fra gli Stati membri — cioè considerare un testo alla luce delle altre versioni esistenti — e, in secondo luogo, dell'attenzione per l'intenzione dell'autore (Van Calster, 1997: 374). Il multilinguismo nei Trattati e nel diritto derivato può configurarsi sia come uno svantaggio, derivante dal fatto che può sorgere conflitto fra testi, sia come un vantaggio, qualora l'esistenza di diverse versioni aiuti a chiarire il significato di una versione non chiara.

### 3.2.2. *Le variabili politiche*

Le ragioni giuridiche appena trattate non sono sufficienti a spiegare perché l'argomento "multilinguismo" sia così spinoso e delicato. Vi sono altre variabili di tipo politico che devono essere tenute in considerazione e che a nostro avviso riguardano l'uguale trattamento dei rappresentanti, la partecipazione democratica e il prestigio degli Stati. Qui di seguito, senza pretese di esaustività, cercheremo di cogliere almeno i termini essenziali della questione. *Esigenza di coerenza dei rappresentanti.* Un primo profilo politico del multilinguismo riguarda il gioco delle forze politiche all'interno degli organismi rappresentativi. Nel secondo capitolo si è notato che vi sono delle istituzioni e degli organi in cui vi è un effettivo utilizzo di tutte le lingue ufficiali come lingue di lavoro. Si tratta fondamentalmente delle istituzioni e degli organi *rappresentativi*. Il Parlamento, che rappresenta i popoli europei, il Consiglio nelle sue riunioni ministeriali, che rappresenta gli interessi dei governi nazionali, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, i quali rappresentano rispettivamente le categorie della vita economica e sociale europea, e le autorità regionali. In questi organi si è data priorità al

---

7. "The Directorate General concerned drafts a definitive version in one language of all texts which have to appear in the Official Journal, after consultation of other Directorates general and several advisory committees. This text is sent to the Translation Service [which] provides a translation in the other official languages. The DG concerned then hands the text over to the Commission. A group of lawyer-revisors [...] examines the various versions as regards their mutual consonance. The author of the original text, as well as some experts, helps them in the task. The Commission then takes the final decision".

8. Per un approfondimento su questo tema cfr. Millian-Massana (1995: 500-502) e Van Calster (1997: 377-391).

principio di uguaglianza delle parti. Ne consegue un sistema di uguale trattamento delle lingue nelle quali i rappresentanti lavorano. Nelle istituzioni e negli organi in cui il cuore del lavoro viene svolto da rappresentanti, la diversità linguistica viene gestita attraverso l'uso dei servizi linguistici per tutte le lingue. Si deve sottolineare che ciò accade non solo perché i parlamentari o i ministri non necessariamente sono poliglotti, ma anche, e soprattutto, per le ragioni politiche relative all'eguale trattamento delle parti. E più importante è l'incontro politico, più le ragioni politiche sono rilevanti e quindi più l'utilizzo dei servizi linguistici sarà completo, e questo al di là delle competenze effettive di chi vi partecipa.

Al Parlamento europeo il plurilinguismo integrale è da sempre visto come una condizione indispensabile per consentire che le elezioni dei rappresentanti non vengano intralciate dalle barriere linguistiche. Infatti,

una limitazione o una disparità di trattamento di tutela lingue in seno al Parlamento europeo comporterebbe una limitazione del diritto democratico di libera elezione delle popolazioni, in quanto i cittadini debbono poter eleggere i loro rappresentanti unicamente sulla base di criteri politici e tenendo conto di chi meglio possa rappresentare i loro interessi, senza dover prendere anche in considerazione criteri linguistici<sup>9</sup>.

Il principio è stato ribadito in un'altra risoluzione del Parlamento nel 1994<sup>10</sup>: "tutte le lingue ufficiali dell'Unione devono essere utilizzate in modo rigorosamente uguale ogniqualvolta necessario in tutte le riunioni del Parlamento europeo, sia in forma attiva che passiva sia oralmente che per iscritto". Le proposte che avevano come scopo quello di ridurre il numero delle lingue di lavoro non sono mai state accolte. Ad esempio, nel 1981 fu respinta una proposta di risoluzione dell'On. Cottrell in favore del francese, inglese, italiano e tedesco come principali lingue di lavoro (Nyborg, 1982: 6). Nel 1995, Alain Lamassoure, Ministro degli affari europei francese di allora, propose una limitazione del numero delle lingue di lavoro a cinque (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco). La proposta di limitare il numero delle lingue a poche lingue di lavoro è stata scartata anche per l'allargamento del 2004, ma su questo punto torneremo nel prossimo capitolo.

Vi è anche una seconda giustificazione, più sottile, che è stata portata a difesa della priorità data all'uguaglianza dei rappresentanti. Si tratta dell'influenza che la padronanza di una lingua ha sull'esercizio del potere

---

9. Risoluzione del Parlamento europeo sul plurilinguismo della Comunità europea, in *GUCE C 292 del 8.10.1982*, pag. 96.

10. Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto all'uso della propria lingua, in *GUCE C 205 del 25.07.1994*, pag. 528.

politico. Nella *Relazione sull'uso della propria lingua*, presentata al Parlamento europeo, leggiamo:

chiunque si sia dato la pena di imparare una lingua straniera sa che il vero plurilinguismo [individuale] è in effetti un fenomeno raro. Nella maggior parte dei casi siamo padroni soltanto della lingua materna in tutte le sue espressioni. È evidente che si è *politicamente* più forti quando si parla la propria lingua. Chi può esprimersi nella propria lingua gode di un vantaggio nei confronti di chi deve arrangiarsi, volente o nolente, con una lingua diversa dalla sua. Per contro il fatto di non potersi esprimere nella propria lingua offre un'*arma* agli avversari politici di una lingua diversa (Galle, 1994: 10). (Enfasi originali).

Gli autori della relazione si spingono più in avanti ancora, quando affermano che “questo è in realtà il vero movente delle proposte miranti a ridimensionare, con il pretesto di considerazioni di ordine economico, l'attuale disciplina linguistica” (Galle, 1994: 10). Al Consiglio, nelle formazioni ministeriali, e al Consiglio europeo prevalgono considerazioni analoghe. Nel rapporto informativo sulla diversità linguistica nella UE, presentato al Parlamento francese dalla Delegazione dell'Assemblea Nazionale per l'Unione europea, si mette in risalto che “ognuno sa che la lingua è un elemento di potere in una negoziazione, e non si dovrebbe creare la situazione per cui un rappresentante, per motivi linguistici, si trovi in difficoltà di fronte ad un interlocutore che invece può esprimersi nella sua lingua materna”<sup>11</sup> (Herbillon, 2003: 34). Sono quasi le stesse parole della relazione Galle. A tal proposito, Piron (1997: 28) fa notare che “esiste una correlazione tra il diritto di usare la lingua materna e la frequenza delle richieste di parola. Una persona che non può parlare nella sua lingua interviene meno spesso nel dibattito”.

*La partecipazione dei cittadini.* Un secondo profilo politico della gestione della diversità linguistica riguarda più in generale il grande tema della partecipazione dei cittadini europei alla vita comunitaria e del controllo democratico sulle istituzioni dell'Unione. La partecipazione delle popolazioni europee alle attività politiche proprie dell'Unione europea è stata ed è poca cosa rispetto al coinvolgimento nelle vicende politiche interne. Spesso l'UE viene vista come un'entità distante e estranea alle ben più familiari istituzioni politiche nazionali. Forse è anche per colmare questa distanza che l'Unione ha scelto di dotare i propri organi e istituzioni di una comunicazione il più

---

11. “Chacun le sait, la langue est un élément de pouvoir lors d'une négociation, et il ne faudrait pas qu'un représentant se retrouve, pour des raisons linguistiques, en difficulté face à un interlocuteur qui, lui, pourrait s'exprimer dans sa langue maternelle”.

possibile “inclusiva”, per usare un’espressione di Phillipson (2003), e quindi di predisporre una comunicazione verso l’esterno in tutte le lingue ufficiali. Non si tratta tanto di garantire un’astratta uguaglianza fra le lingue, quanto piuttosto un’eguaglianza sostanziale fra chi *usa* quelle lingue. In questo senso, il multilinguismo delle istituzioni è stato presentato come pre-requisito per una partecipazione dei cittadini alla vita democratica europea, e la comunicazione multilingue come uno degli aspetti della trasparenza dell’Unione. La questione resta ad ogni modo estremamente complessa, visto che non è nemmeno chiaro se si possa parlare propriamente di una “vita democratica europea”, distinta e autonoma rispetto a quelle nazionali, ma su questo torneremo brevemente nei prossimi paragrafi. La priorità data alla partecipazione guida la scelta multilingue delle pubblicazioni generali non strettamente normative, come la Relazione generale della Commissione o i documenti di seduta del Parlamento europeo, e via dicendo. Va peraltro rilevato che nella prassi ciò non avviene sempre; numerosi documenti pubblici sono disponibili in tutte le lingue sono nelle versioni di sintesi, e lo stesso Comitato economico e sociale si è dotato di un sito Internet in due lingue soltanto.

*Uguaglianza degli Stati membri (prestigio).* Infine, un terzo profilo politico del multilinguismo riguarda la partecipazione degli Stati all’Unione europea. Essere membro dell’Unione significa essere parte di un gruppo di paesi che hanno deliberatamente ceduto una parte della loro sovranità per affidarla ad una comune struttura sopranazionale all’interno della quale condividono più o meno indirettamente il potere cui hanno rinunciato. L’eguale trattamento delle lingue degli Stati, quindi, può essere interpretato come un aspetto dell’eguale trattamento delle parti contraenti. Poiché è stata data importanza all’uguaglianza fra Stati membri, la comunicazione con essi si svolge generalmente nelle venti lingue ufficiali (vedi art. 2 e 3 del Regolamento n°1/58). La variabile “prestigio” gioca un ruolo importante anche per quanto riguarda la comunicazione interna e quindi le lingue di lavoro, ma su questo punto ritorneremo nel paragrafo [ § 3.2.4.].

### 3.2.3. *Le variabili culturali*

Come abbiamo già avuto modo di notare nel primo capitolo, l’approccio comunitario verso la cultura e l’istruzione è cambiato nel tempo e di conseguenza si è modificato anche il rapporto fra la UE e le lingue. Dopo il trattato di Maastricht, all’Unione sono state attribuite delle competenze in

materia di cultura e di istruzione anche se sempre e solamente in sostegno alle azioni degli Stati membri. L'articolo 151 TCE al primo comma ad esempio recita: "la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". Non è quindi possibile per l'Unione in sé prendere iniziative unilaterali e autonome nel campo della cultura e dell'istruzione se non nel quadro di una politica concertata *in primis* dagli Stati membri, e chi accusa l'Unione di inerzia in questo campo manca di conseguenza il bersaglio della critica. Non vi è quindi nulla di stupefacente nel fatto che l'Unione abbia deciso di dare priorità ad un approccio improntato anzitutto al rispetto e all'accettazione delle diversità degli Stati membri.

Nel corso del tempo la semplice accettazione è divenuta sostegno attivo tramite diversi programmi e iniziative di cui abbiamo già reso conto nel primo capitolo. Dal lato della comunicazione verso l'esterno, la scelta dell'uso delle venti lingue ufficiali è stata vista come la logica conseguenza dell'impegno europeo a valorizzare la "ricchezza" che la diversità culturale rappresenta. In maniera più generale, se la diversità culturale è un "valore" da preservare e da promuovere, allora ci si deve dotare di comunicazione il più possibile multilingue sia a livello individuale che a livello istituzionale. La corrispondenza fra comunicazione multilingue e mantenimento della diversità culturale si pone in termini meno evidenti, anche se non marginali, per quanto riguarda l'utilizzo delle lingue di lavoro nelle istituzioni. Tuttavia, pensare che decisioni in merito ai regimi linguistici delle istituzioni comunitarie non impattino sul mondo esterno (e viceversa) è ragionare senza tenere conto delle interdipendenze fra ambiti. È vero, come sostiene Calvet (1993: 198), che l'avvenire linguistico d'Europa non si gioca nelle stanze della burocrazia comunitaria ma nelle milioni di interazioni quotidiane fra le persone, ma è anche vero che le istituzioni europee sono comunque delle "arene" in cui il gioco delle forze viene rappresentato, e la loro valenza simbolica e l'effetto delle decisioni che ivi sono prese possono avere un impatto che non deve essere sottovalutato.

Vero è che ad un grado di integrazione così intenso fra Stati europei una qualche forma di coordinamento fra paesi membri in materia culturale e di insegnamento linguistico probabilmente gioverebbe alla migliore riuscita della costruzione europea. Ma questo è un tema estremamente complesso perché rimanda alla grande questione delle lingue in relazione alla creazione di quello che è stato chiamato lo "spazio pubblico europeo", inteso come una forma di società civile europea che non sia la mera somma delle società civili nazionali. Diverse sono le domande che restano ancora senza risposta: si può

parlare oggi di un'identità propriamente europea? E ancora, il multilinguismo è il prerequisito per far nascere una vita democratica europea o è piuttosto un ostacolo al suo formarsi? La costruzione di una società civile europea ha bisogno di una sola lingua? La soluzione dev'essere l'anglofonizzazione pervasiva del continente? Nel lungo periodo, quale sarebbe l'impatto sulle culture europee di una scelta in questa direzione? È possibile pensare a modelli di democrazia sopranazionale plurilingui? Sono questioni importanti su cui il dibattito è ancora molto fluido e aperto<sup>12</sup>. Per ora, come osservano Mayer e Palmowski (2004: 582), non esiste ancora nulla che si possa definire una cultura propriamente "europeo-comunitaria", anzi, se c'è una caratteristica culturale propria dell'Europa, essa è proprio la sua eterogeneità e pluralità. Su questo tema però preferiamo fermarci qui, anche perché una discussione approfondita sui vari aspetti civili e culturali del multilinguismo ci porterebbe lontani dall'analisi delle lingue nel contesto istituzionale comunitario.

#### *3.2.4. Le variabili funzionali*

I servizi di interpretazione e traduzione svolgono l'essenziale compito di permettere a persone di lingue diverse di comunicare fra di loro e quindi lavorare insieme quando esse parlano solo la propria lingua o semplicemente non conoscono lingue in comune. Se però le conoscenze linguistiche delle persone coinvolte nell'interazione sono molto elevate e sono concentrate su un gruppo ristretto di lingue, la comunicazione diventa ovviamente possibile anche senza l'ausilio dei servizi linguistici. Un altro modo per gestire tecnicamente la comunicazione multilingue consiste quindi nel ridurre il numero delle lingue da usare e aumentare le competenze linguistiche degli utilizzatori in alcune lingue comuni. In questo modo si diminuiscono i bisogni funzionali, cioè la necessità di dotarsi di traduttori, interpreti, cabine, ecc.

Nel capitolo secondo si è visto che in alcune istituzioni, in particolare la Commissione, la Corte di Giustizia, la Corte dei conti, in alcuni organi come la Banca centrale europea, e in praticamente tutte le agenzie, il numero delle lingue di lavoro varia da uno a un massimo di cinque o sei. La ragione di questa differenza è da ricercarsi nella priorità data all'Unione alla riduzione dei bisogni funzionali in tutti quegli organismi in cui il cuore del lavoro è

---

12. Su diversità linguistica e democrazia in Europa, cfr. Kraus (2000), (Bourdieu, De Swaan et al., 2001), Habermas (2001), (Ives, 2004), Van Parijs (2004).

svolto da funzionari o esperti sopranazionali<sup>13</sup>, e quindi da persone di lingua diversa in continuo contatto. Lo statuto dei funzionari<sup>14</sup>, ad esempio, prevede esplicitamente che ogni funzionario, oltre ad avere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità (generalmente la lingua materna), debba possedere almeno una conoscenza soddisfacente di un'altra delle lingue della Comunità, nella misura necessaria alla funzione che deve esercitare; in alcuni casi, vengono chieste conoscenze di alcune lingue in particolare.

Le lingue più utilizzate dai funzionari nei vari enti che compongono l'architettura politica dell'Unione sono soprattutto il francese e l'inglese, le quali svolgono quindi un ruolo di lingue "franche", anche se a nostro avviso questo termine è fuorviante<sup>15</sup>. Ad ogni modo, è il caso di ricordare che nessuna lingua ufficiale *a priori* ha di diritto ad uno *status* diverso dalle altre e che nessuna di esse può essere esclusa dall'essere utilizzata come lingua di lavoro nelle istituzioni, né avrebbe senso farlo, dato che in fondo tutte le lingue conosciute dai funzionari possono essere (e sono) utilizzate come lingue di lavoro. Tuttavia, la conseguenza diretta della mancanza di norme precise a riguardo fa sì che lo stabilirsi delle gerarchie fra lingue sia affidato al delicato equilibrio della prassi, e in questo spazio di "non-detto" possono crearsi (e si creano) dispute di ordine simbolico e diplomatico relative al prestigio degli Stati membri [§ 3.2.2.]. Detto altrimenti, se una limitazione delle lingue di lavoro è la conseguenza della priorità data alle esigenze funzionali, sono tutt'altro che pacifico quali sono i criteri formali per stabilire quali e quante esse debbano essere, e su quale sia il loro rispettivo raggio d'azione<sup>16</sup>.

---

13. Usiamo questo termine in senso piuttosto ampio così da comprendere i commissari europei, i giudici della Corte di giustizia, i membri della Corte dei conti, ecc. Anche gli ambasciatori che lavorano nel COREPER sono inclusi in questa categoria. Va ovviamente segnalato che anche nelle istituzioni "rappresentative" lavorano dei funzionari e che per essi valgono le stesse considerazioni che per i colleghi nelle altre istituzioni.

14. *Statuto dei funzionari delle Comunità europee*, fissato dal regolamento CEE, Euratom, CECA, n° 259/68 del 21 febbraio 1968, in *GUCE L 56 del 4.3.1968*, pag. 1-7.

15. La *lingua franca* era un "idioma di fortuna" realmente esistito nel bacino del Mediterraneo a partire dall'epoca delle Crociate sino quasi all'inizio del 1800. La *lingua franca* era costituita da un ibrido delle diverse lingue dei paesi che si affacciavano sul mare ed era usata soprattutto nei rapporti commerciali (Hagège, 2002: 153). Caratteristica essenziale della *lingua franca* è il non essere lingua "ufficiale" di nessuna delle comunità linguistiche coinvolte nella comunicazione. Nessuna delle lingue usate oggi nella comunicazione comunitaria risponde a questo requisito. Anche il termine di "lingue internazionali" è in una certa misura fuorviante, in quanto esso è stato utilizzato originariamente per denominare la famiglia delle lingue pianificate (o artificiali o sintetiche) come l'esperanto, le quali sono caratterizzate dall'attributo della non-appartenenza a nessuna comunità linguistica (Phillipson, 2003: 111).

16. Alcuni autori parlano di una mancanza di un vero e proprio "diritto *del* multilinguismo" (De Elera, 2004: ; Fenet, 2001).

Diatribe su questi temi serpeggiano occasionalmente nella stampa europea, nelle interrogazioni al Parlamento europeo e nei corridoi stessi delle istituzioni comunitarie. A causa delle tensioni che questo tema può generare alcuni commentatori, finiscono per parlare di “tabù” delle politiche comunitarie, o di “vaso di Pandora europeo”, o ancora di “bomba a scoppio ritardato”. A titolo esemplificativo vogliamo ricordare la recentissima *querelle* che nel febbraio 2005 ha occupato le prime pagine dei giornali italiani e che riguardava la contrapposizione fra Commissione europea e Italia in merito all'utilizzo delle lingue utilizzate per le conferenze stampa dei commissari UE. Prima dell'insediamento della Commissione guidata dal Presidente J. M. Barroso dal novembre 2004, la Commissione predisponendo una sola conferenza stampa collegiale, al mercoledì, con i traduttori di tutte le lingue ufficiali. Secondo la volontà della nuova Commissione, si decise di tenere conferenze stampa di singoli commissari anche in altri giorni, assicurando però la presenza di interpreti solo per l'inglese, il francese e il tedesco, oltre a quelli necessari per interpretare le lingue del commissario e degli Stati direttamente interessati. Sebbene la situazione fosse in una certa misura nuova, restava il fatto che l'italiano non compariva fra le cosiddette “lingue stabili” dell'interpretazione, cioè l'inglese, il francese e il tedesco. Il 19 febbraio 2005, Ernesto Galli della Loggia scriveva sulle colonne del Corriere della Sera:

la notizia pubblicata dal Corriere, che la lingua italiana è stata cancellata da tutte le conferenze stampa (salvo quelle del mercoledì) tenute dai commissari dell'Unione Europea [...] riveste una notevolissima importanza politica. Per la prima volta [...] l'opinione pubblica italiana è informata [...] che il nostro Paese non sarà tra le nazioni guida dell'Unione ma occuperà un posto di seconda fila. È questa una conclusione obbligata, dal momento che risulta davvero assai difficile credere che un Paese la cui lingua è considerata poco importante possa poi rivestire un ruolo politico primario (Galli della Loggia, 2005).

La questione ha assunto un tale rilievo da comportare non solo un coinvolgimento diretto dell'ambasciatore italiano presso la UE, ma addirittura del ministro degli affari esteri italiano stesso. Nel marzo 2005 si è trovato infine un accordo secondo il quale le conferenze stampa saranno interpretate in tutte le lingue in ogni occasione<sup>17</sup>.

L'esempio è utile per evidenziare come le questioni simboliche relative al prestigio degli Stati non devono essere considerate superficialmente come delle semplici tenzoni sciovinistiche fini a se stesse. La questione della lingua

---

17. AdnKronos, dispaccio del 15 marzo 2005.

è da sempre un terreno di confronto molto delicato perché spesso è un riflesso di altre tensioni ben più profonde che coinvolgono gli attori coinvolti. Ed è per questo che le variabili simboliche si dimostrano un tipo di variabili di assoluta rilevanza. Come ha sintetizzato Loos (2000: 44), “meno una lingua nazionale di uno Stato membro è utilizzata, meno capitale linguistico sarà disponibile a coloro che la possiedono per avere accesso al potere simbolico ed esercitare il dominio simbolico”<sup>18</sup>.

### 3.2.5. *Le variabili di bilancio*

Gestire la diversità linguistica tramite la traduzione e l'interpretazione rappresenta certamente una spesa, e poiché le risorse sono sempre scarse e soggette ad usi alternativi, anche i servizi linguistici si ritrovano ad essere periodicamente l'oggetto di progetti di riforma che spaziano dalla semplice ricerca del contenimento delle spese senza modificare il numero delle lingue ufficiali, fino a prevedere l'ipotesi di una formale limitazione delle lingue ufficiali stesse. Già nel 1984 la Commissione suggeriva allo SCIC di concentrarsi sui “bisogni reali” dei delegati e quindi di cercare delle formule per ridurre il bisogno di interpretazione, invitando a distinguere fra incontri tra politici e incontri tra funzionari o esperti, più disposti a lavorare con regimi linguistici simmetrici semplificati o con regimi asimmetrici (Doerflinger, 2001: 136). Il punto è controverso nella misura in cui si tratta di stabilire come si definiscono i “bisogni reali”. A tale proposito, Phillipson (2003: 134) nota che se le lingue “piccole” non sono mai utilizzate, può risultare infine persino difficile giustificare un servizio di interpretazione per esse. Detto in altri termini, i servizi per il multilinguismo verrebbero infine visti come un “lusso” se il plurilinguismo non venisse effettivamente praticato, e nella definizione delle pratiche hanno peso tanto le scelte soggettive dei delegati, quanto quelle delle istituzioni su quali pratiche sostenere.

Tuttavia, i dibattiti più accesi intorno alle necessità di bilancio non riguardano tanto gli accorgimenti tecnici dei servizi linguistici, ma piuttosto quante debbano essere le lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Pur riconoscendo la medesima dignità culturale alle lingue europee, alcuni osservatori sottolineano il bisogno di restringere formalmente il numero delle

---

18. “The less a Member State’s national language is used, the less linguistic capital will be available for its holders to get access to symbolic power and exert symbolic domination”.

lingue ufficiali e di lavoro a poche “grandi” lingue; pena, l’esplosione incontenibile dei costi. Tuttavia, come nota Grin (1997: 4), dietro questa “retorica della crisi”, vi è sempre lo stesso errore logico in quanto “il fatto che una prestazione sia costosa non significa *ipso facto* che essa sia troppo cara: tutto dipende, in effetti, dal valore soggettivo che la società (e gli elettori che la compongono) riconoscono a questa prestazione”<sup>19</sup>. È il caso di notare che la “retorica della crisi” si fa più accesa in prossimità di ogni allargamento dell’Unione. Già nel 1982, ad esempio, prima dell’ingresso dei Spagna e Portogallo, quando le lingue ufficiali erano ancora sette, vi era chi sosteneva che “l’adozione di altre lingue ufficiali porterebbe a un’*esplosione di costi* che diverrebbero insostenibili per i contribuenti europei”<sup>20</sup>. Per altri invece, “può sembrare un incubo lavorare con undici lingue – o con 23 o più lingue nel futuro – ma è semplicemente un problema di organizzazione”<sup>21</sup> (Wagner, Bech *et al.*, 2002: 105).

A quanto ammontano le spese per il multilinguismo nell’Unione europea? Le prime cifre ufficiali a riguardo sono state rese pubbliche il 19 gennaio 2000 dalla Commissione<sup>22</sup> in risposta ad un’interrogazione parlamentare scritta<sup>23</sup> (tabella 6).

**Tab. 6 - Spese per la traduzione e l’interpretazione nel 1999. In milioni di euro (1999).**

Istituzione o organo	Traduzione	Interpretazione	Totale		Spese amministrative totali	
			(a)	% del tot generale	(b)	% per i servizi linguistici (a/b)
Parlamento	103,1	61,1	164,2	23,9%	927,3	17,7%
Consiglio	131,0	46,0	177,0	25,8%	336,7	52,6%
Commissione	218,7	42,5	261,2	38,1%	2266,7	11,5%
Spese comuni (Pensioni, scuole europee, Ufficio pubblicazioni)	-	-	-		656,3	-

19. “Le fait qu’une prestation soit coûteuse ne signifie pas *ipso facto* qu’elle soit trop chère: tout dépend en effet de la valeur subjective que la société (et les électeurs qui la composent) accordent à cette prestation”.

20. Parere della commissione politica, annesso al Rapporto Nyborg (1982: 23) - enfasi originale.

21. “It might seem like a nightmare to work with all eleven languages – or with 23 or more languages in the future – but it is simply a matter of organisation”.

22. In GUCE C 219 E del 01.08.2000, pag. 129.

23. Interrogazione parlamentare scritta E-2239/99 di Christopher Hune (ELRD) alla Commissione.

Corte di Giustizia	37,6	4,9	42,5	6,2%	121,7	34,9%
Corte dei Conti	8,2	0,4	8,6	1,3%	66,0	13,0%
Comitato economico e sociale (CES)	-	6,0	6,0	0,9%	127,6	25,4%
Comitato delle regioni (CdR)	-	2,3	2,3	0,3%		
Struttura comune CES/CoR	24,1	-	24,1	3,5%		
<b>Totale generale</b>	<b>522,7</b>	<b>163,2</b>	<b>685,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>4502,3</b>	<b>15,2%<sup>24</sup></b>

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire da *GUCE C 219 E del 01.08.2000*, pag. 129 e dal *Vademecum* di Bilancio per il 1999 (Commissione europea, 1999).

Il bilancio complessivo della UE-15 per il 1999 ammontava a 85'557,7 milioni di euro e di conseguenza le spese per i servizi linguistici ammontavano allo 0,8% del bilancio totale e il 15,2% delle spese amministrative. Se consideriamo che la popolazione della UE-15 era di 379 milioni di persone, le spese per il multilinguismo rappresentavano un costo di 1,81 euro all'anno per cittadino. Purtroppo non si riesce a capire se ed eventualmente come le cifre riportate in tabella includono le spese indirettamente imputabili al multilinguismo.

Bisogna segnalare che i dati forniti dalla Commissione non tengono conto delle spese per i servizi linguistici degli altri organi e nelle agenzie decentrate dell'Unione. Secondo i dati forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea<sup>25</sup>, nel 2001 sono stati spesi circa 20,31 milioni di euro dalle agenzie dell'Unione per usufruire dei servizi di traduzione del Centro. Tuttavia, l'84% delle spese è sostenuto dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, il quale si finanzia completamente con risorse derivanti dalle sue attività senza pesare quindi sul bilancio comunitario. Considerazioni analoghe valgono per Ufficio comunitario delle varietà vegetali e per l'Agenzia europea per i medicinali, dato che anche per queste due agenzie le fonti esterne rappresentano la maggioranza degli introiti. Infine, per quanto riguarda l'interpretazione, solo il 2% del totale delle spese per i servizi forniti dallo SCIC si riferisce alle agenzie decentrate (Kinnock, 2002: 34). Non esistono dati disponibili per la Banca centrale europea e per la Banca centrale degli investimenti riguardo le spese per i servizi linguistici, ma è ragionevole

24. Vengono incluse le spese comuni.

25.

[http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/\\_/8C1AD8B20BBCA4CAC1256E99004E39BA?opendocument](http://www.cdt.eu.int/cdt/ewcm.nsf/_/8C1AD8B20BBCA4CAC1256E99004E39BA?opendocument)

supporre che, visto il ristretto numero di lingue in uso in questi due organi, i costi per il multilinguismo restino bassi. In conclusione, anche se le cifre riportate nella tabella 6 non includono le spese per il multilinguismo di alcuni organi e agenzie, tali spese restano ad ogni modo marginali rispetto al totale, e la somma totale di 685,9 milioni di euro va quindi considerata una buona approssimazione del totale per il 1999.

Il 17 luglio 2002<sup>26</sup>, in risposta alla seconda parte dell'interrogazione parlamentare scritta sopra citata, la Commissione ha diffuso i dati di stima di spesa per il multilinguismo dopo l'allargamento con nove nuove lingue entranti. Le cifre parlano di spese supplementari per importi riportati nella tabella 7.

**Tab. 7 – Stime di spesa supplementari per le nove nuove lingue nel quadro dell'allargamento. In milioni di euro (2002).**

Anno	Traduzione	Interpretazione
2003	31	7,5
2004	127	40
2005	161	54
2006	175	60

Fonte: GUCE C 309 E del 12.12.2002, pag 1.

Dati più aggiornati e recenti per la UE-25 sono stati resi pubblici dalla Commissione europea il 13 gennaio 2005 in due comunicati stampa (Commissione europea, 2005a: ; Commissione europea, 2005b). Secondo i dati riportati nella tabella 8, si stima che a regime, cioè verso il 2006-2007, le spese per il multilinguismo nell'UE-25 raggiungeranno il miliardo di euro, per una spesa annuale pro capite di circa 2,30 euro a cittadino. A titolo di paragone, vale forse la pena segnalare che le spese annue sostenute dall'Unione per gli spostamenti di documenti, funzionari ed eurodeputati fra le tre sedi del Parlamento europeo (Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo) ammontano a 200 milioni di euro all'anno<sup>27</sup>.

**Tab. 8 – Stime di spesa all'anno per i servizi linguistici nella UE-25 a pieno regime (2006-2007).**

26. In GUCE C 309 E del 12.12.2002, pag 1.

27. "MEPs propose Strasbourg EP building for European Institute of Technology", *Cordis focus*, marzo 2005, Ufficio per le pubblicazioni delle Comunità europee. <http://ftp.cordis.lu/pub/focus/docs/253en.pdf>.

	<b>Traduzione</b>	<b>Interpretazione</b>	<b>Totale</b>
Spese <sup>28</sup>	€ 807'000'000	€ 238'000'000	€ 1'045'000'000
% sul budget totale UE	0,8%	0,2%	1%
% sulle spese amministrative della UE	13%	3,8%	16,8%
Costo per cittadino all'anno	€ 1,8	€ 0,5	€ 2,3

*Fonte:* tabella elaborata dall'autore utilizzando i dati forniti dalla Commissione (Commissione europea, 2005a; Commissione europea, 2005b) e le informazioni direttamente fornite dai funzionari comunitari.

---

28. Le spese per la traduzione includono i salari, gli oneri sociali, i costi indiretti per le strutture, ecc, i costi per la traduzione esterna e i costi operativi, ma non i costi sostenuti dagli Stati membri per la formazione e l'istruzione dei traduttori e la traduzione dell'*acquis* comunitario.

#### *4. La valutazione dei regimi linguistici*

Il regime linguistico comunitario e le sue applicazioni pratiche sono state presentate nel precedente capitolo come il risultato di un insieme di priorità date dagli attori coinvolti a delle variabili di diversa natura. L'importanza accordata a un certo tipo di considerazioni di natura giuridica, politica e culturale spiega perché la diversità linguistica sia gestita dall'Unione tramite l'adozione di venti lingue ufficiali e di lavoro e la creazione di importanti servizi linguistici per garantire la comunicazione multilingue. In determinati ambiti, invece, hanno prevalso considerazioni di natura funzionale e di contenimento dei costi e si è quindi preferito operare una limitazione delle lingue di lavoro e una riduzione dei servizi disponibili.

Il regime linguistico comunitario così presentato non deve essere considerato come qualcosa di definitivo o imm modificabile. Al contrario, le soluzioni adottate rappresentano spesso un compromesso fra visioni diverse e alle volte contrastanti su come gestire la diversità linguistica. Non è qui nostra intenzione giustificare una scelta piuttosto che un'altra o proporre un'ennesima visione di come il regime comunitario dovrebbe essere. Il nostro scopo finora è stato piuttosto quello di presentare un quadro analitico che permette di evidenziare quali sono le variabili in gioco e che ne spiega la pertinenza. Ciò non implica però rinunciare *a priori* a proporre dei giudizi di valore e delle opinioni sulla gestione della diversità linguistica in Europa. Riteniamo invece che la valutazione e la comparazione di regimi linguistici alternativi sia una pratica utile e interessante, a patto che la ricerca venga condotta in un certo modo. Riferendoci alla linea di ricerca indicata da Pool (1996) e Grin (1997), riteniamo che la "qualità" di un regime linguistico non vada valutata in termini assoluti, ma piuttosto in termini relativi al suo essere coerente con gli obiettivi che gli attori si sono prefissati in un dibattito che si spera democratico. È quindi necessario distinguere due ambiti profondamente diversi: l'ambito della politica e l'ambito dell'azione politica. Il primo è il

tempo in cui vengono definiti gli obiettivi da perseguire e questo è il momento in cui le priorità sono stabilite (l'ambito della politica e del dibattito, o *politics*). Il secondo ambito consiste invece nel determinare quale linea d'azione politica si deve effettivamente prendere per raggiungere gli obiettivi prefissati (ambito della *policy*). È in particolare in questa seconda fase che il lavoro dell'analista si fa rilevante. Ad egli spetta il compito di valutare se una determinata scelta di linea politica, come può essere quella di una politica linguistica (*language policy*), è o no il miglior modo per raggiungere lo scopo prefissato nell'ambito delle decisioni e del dibattito politici. L'attività di analisi, seppur distinta dal dibattito politico, si propone quindi come un'importante attività di sostegno e informazioni a quest'ultimo, anche se essa non intende mai sostituirlo (Grin, 1997).

Uno dei compiti più comuni della valutazione delle politiche è il confronto fra vantaggi e gli svantaggi relativi ad ogni scelta possibile. Il lavoro dell'analista in questo caso sarà quello di specificare come e, se possibile, in che misura le variabili rilevanti si modificano se una determinata opzione è preferita ad un'altra, in modo da stabilire quale offre i vantaggi netti più elevati. Un'operazione di valutazione *ex-ante*, ad esempio, si preoccuperà di analizzare quale delle diverse alternative possibili è *a priori* la migliore al fine di raggiungere i risultati desiderati. Va tuttavia precisato che, per quanto concerne le politiche linguistiche, un'analisi degli svantaggi e vantaggi, o costi e benefici nel senso ampio del termine, presenta delle indubbie difficoltà metodologiche, in particolare per quanto riguarda la quantificazione di variabili anche qualitative e simboliche. Detto altrimenti, un'analisi costi – benefici tradizionale espressa in termini monetari presenta degli indubbi limiti, perché, come abbiamo visto, i costi e i benefici in causa non si limitano a dei meri vantaggi o svantaggi materiali o finanziari, ma comportano dei costi e dei benefici di tipo immateriale<sup>1</sup>.

Trovare una forma di misura per le spese per i servizi linguistici non pone nessun problema metodologico, ma come si può quantificare l'uguaglianza o il prestigio? Non tenteremo qui di proporre una risposta esaustiva a questo tipo di domande, il che richiederebbe molto più spazio e un diverso tipo di trattazione teorica<sup>2</sup>. A nostro avviso, è più utile prendere in esame un caso concreto nel quale affrontare in maniera empirica il problema della

---

1. Per un quadro analitico sui costi e i benefici di mercato e di non-mercato (privati o sociali) del multilinguismo, vedi Grin e Vaillancourt (1997).

2. Grin (1998: 166) a tal proposito suggerisce che gli strumenti analitici propri dell'economia ambientale, come la valutazione contingente, possono essere proficuamente applicati nelle valutazioni delle politiche linguistiche.

quantificazione delle variabili immateriali”. Proporremo quindi un’analisi della relazione fra i costi economici e i costi politici dei diversi modelli di regime linguistico proposti per il Parlamento europeo alla vigilia dell’allargamento. Oltre ad essere un raro esempio per cui esistono dei dati empirici, a nostro avviso si tratta di un caso interessante di studio in cui dal conflitto fra variabili economiche e politiche emergono diverse soluzioni possibili a seconda della prospettiva in cui l’osservatore si pone, cioè a seconda delle priorità da egli stabilite.

#### **4.1. Il regime linguistico del Parlamento europeo prima del 2004**

Per comprendere meglio il modo e i termini in cui, al Parlamento europeo, si è posta la questione della scelta del regime linguistico da usare dopo l’allargamento, è necessario riassumere le caratteristiche salienti del vecchio regime linguistico e ampliare gli accenni fatti nel secondo capitolo [§ 2.3.1.].

Per quanto riguarda l’interpretazione, essa doveva assicurata per tutti gli incontri ufficiali del Parlamento europeo, ovvero le sedute plenarie ordinarie e supplementari, le riunioni tenute dal Presidente, dall’Ufficio di Presidenza, dalla Conferenza dei Presidenti, dal Collegio dei Questori, dai gruppi politici, dalle delegazioni e dalle commissioni parlamentari, oltre che per le conferenze stampa e alcuni incontri amministrativi (Podestà, 2001b: 3). Il servizio provvedeva, per quanto possibile, l’interpretazione diretta in e da tutte le lingue, secondo il modello della simmetria totale diretta (11-11, cioè 110 combinazioni). Il numero di interpreti impiegati variava a seconda del tipo di incontro. In genere si trattava di due interpreti almeno per ogni lingua attiva (tre in caso di riunioni in sei o più lingue) che fornivano un’interpretazione simultanea da almeno tre lingue passive verso la lingua materna, l’unica lingua attiva di ogni interprete. La cabina dei finlandesi costituiva un’eccezione in quanto praticava l’interpretazione bi-attiva in tutte le lingue, anche se questa soluzione era comunque vista come provvisoria. Ciò non diminuiva il numero delle combinazioni possibili, ma riduceva il numero degli interpreti nelle altre cabine, o almeno il numero di lingue che gli altri interpreti dovevano conoscere. Nonostante gli sforzi per assicurare la simmetria, non era tuttavia raro il caso in cui, nelle sessioni nelle quali sono usate tutte le lingue (o le lingue meno diffuse), una o più cabine svolgevano un ruolo di cabine “ponte” verso altre.

Anche la traduzione era garantita da e verso tutte le undici lingue, in particolare per tutti i documenti legislativi, cioè tutti i testi messi al voto nella

seduta plenaria e i documenti delle commissioni e delle delegazioni parlamentari. Per quanto riguarda gli organi del Parlamento europeo<sup>3</sup>, tutti i testi per le discussioni dovevano essere tradotti nelle lingue dei membri degli organi stessi, mentre le decisioni adottate erano tradotte in tutte le lingue. In genere, i documenti erano tradotti direttamente dai testi originali in tutte le altre lingue (Podestà, 2001b: 3). Potremmo quindi dire che il regime linguistico del PE nella UE-15 era un multilinguismo integrale puro, con qualche eccezione non sistematica e vista ad ogni buon conto come provvisoria. Le stime dei “costi”<sup>4</sup> del multilinguismo al Parlamento europeo per l’anno 2002 sono riportate nella tabella 1.

**Tab. 1 - I costi del multilinguismo nel Parlamento europeo nel 2002.**

Costo del multilinguismo nel 2002	Imputazione	Importo (in euro 2002)
Direzione generale	100%	91.707.693
Traduttori	100%	36.029.504
Interpreti	100%	33.192.000
Interpreti ausiliari di tornata e traduttori <i>free-lance</i>	15%	34.289.377
<b>Personale direttamente coinvolto nel multilinguismo</b>		<b>195.218.574</b>
Corsi di lingue/sovvenzioni		1.600.000
Quota dell’indennità di segreteria dei deputati		9.375.000
Spese immobiliari e connesse		15.895.498
Altre spese (operative, di telecomunicazione, ecc)		15.445.089
Spese di pubblicazione e di informazione		25.131.818
Contributi alle spese dei gruppi politici		11.286.330
<b>Altre spese connesse al multilinguismo</b>		<b>78.733.735</b>
<b>TOTALE</b>		<b>273.952.309</b>
<b>% del totale del progetto preliminare di stato di previsione 2002</b>		<b>30%</b>

Fonte: (Podestà, 2001a: 12).

3. Ufficio di presidenza, Conferenza dei Presidenti, Collegio dei Questori, Conferenza dei presidenti di commissione e Conferenza dei presidenti di delegazione.

4. Il termine “costo” si riferisce propriamente ad una componente negativa di reddito di esercizio, cioè è un valore economico attribuito a un fattore produttivo acquistato in un’operazione di scambio a prescindere del fatto che si sia verificata o meno un’uscita monetaria. La “spesa” è invece quantità di moneta che un’uscita ha generato a prescindere dal fatto che la causa sia o meno un fattore produttivo. Il termine “costo” in certi contesti, come quello pubblico, può perdere di valenza perché è difficile mettere in relazione i “fattori produttivi” con i “prodotti”, spesso di entità non quantificabile. A questo proposito, vedi Pezzani e Maggi (1999). In ogni caso, la maggior parte dei documenti europei ignora la differenza, e utilizzano “costo” e “spesa” in modo interscambiabile. Per questo motivo nemmeno noi distingueremo fra i due termini.

Tenendo conto di un aggiustamento annuale relativo all'inflazione, il valore riportato nella risposta della Commissione nel 1999 [§ 3.2.5.] si avvicina al valore riportato qui sopra di 195 milioni di euro, il quale si riferisce ai soli costi diretti relativi al multilinguismo. I dati in tabella ci dicono anche che il 30% circa delle risorse disponibili erano stanziare per coprire le spese imputabili alla gestione della diversità linguistica. Prenderemo il valore di 30% come dato di sintesi per indicare la percentuale di risorse allocate dal Parlamento per il multilinguismo in modo da rispettare nel contempo l'equilibrio finanziario dell'Istituzione e il finanziamento delle altre attività. Pur non esistendo sistematiche statistiche annuali sui costi del regime linguistico del Parlamento europeo, è plausibile pensare che questo valore sia rimasto sostanzialmente costante degli ultimi anni, almeno a partire dall'allargamento del 1995<sup>5</sup>.

## **4.2. L'allargamento e le alternative di regime linguistico**

Il quinto allargamento dell'Unione europea è stata una grande sfida politica e finanziaria. Mai nella storia dell'Unione si è prospettata la possibilità di un ingresso di dieci nuovi membri in una volta sola e il Parlamento europeo è stato sicuramente una delle istituzioni maggiormente coinvolte dall'evento. Il problema principale è stato quello di capire se il precedente regime linguistico, rispettoso dell'uguaglianza delle parti, era compatibile con i vincoli di bilancio. Era troppo costosa l'uguaglianza per essere garantita? Facciamo un passo indietro per vedere quali erano le scelte possibili alla fine del 2001.

### *4.2.1. I regimi linguistici alternativi e i loro costi*

Nel quadro dei preparativi per l'allargamento, sette sono state le alternative di regime linguistico proposte dai gruppi di studio del Parlamento europeo (Podestà, 2001a). Il confronto fra le diverse alternative tiene conto di due componenti finanziarie: i costi operativi e i costi sociali. Col termine di costi operativi si intende i costi a carico del bilancio del Parlamento europeo per il

---

5. In particolare dal 1995 il numero delle lingue ufficiali e di lavoro non è cambiato, né gli stanziamenti di bilancio per spese amministrative hanno subito nello stesso periodo sproporzionate variazioni in termini reali (vedi ad esempio, Commissione europea, 1999).

normale funzionamento di un determinato regime linguistico. Per costi sociali si intende agli oneri per una riduzione anticipata del personale in forze qualora previsto da un modello. È importante infine notare che i modelli sono stati elaborati sotto l'ipotesi di 21 lingue ufficiali possibili in quanto all'epoca non era ancora chiaro se Cipro si sarebbe infine riunificata richiedendo quindi l'ufficializzazione del turco, lingua della parte indipendente dell'isola. Proporremo un adattamento dei dati sotto l'ipotesi di 20 lingue in appendice (vedi Allegato n°5), ma va subito segnalato che il quadro d'insieme non ne viene sostanzialmente modificato, anzi, le conclusioni semmai ne escono addirittura rafforzate. I modelli di regime linguistico proposti erano:

*Monolinguisimo.* Utilizzo di una sola lingua ufficiale e di lavoro. Una soluzione di questo tipo prevedeva comunque il mantenimento di un'unità linguistica al fine di facilitare le relazioni esterne con quelle parti del mondo che non utilizzano la lingua scelta, e una serie di servizi multilingue minimi.

*Nazionalizzazione.* Secondo questa ipotesi di lavoro, si trattava di "lasciare agli Stati membri la possibilità di farsi carico dell'interpretazione e della traduzione verso la/le proprie lingue" (Podestà, 2001a: 4). Questa soluzione aveva due varianti: trasferimento del solo onere finanziario o trasferimento del carico di lavoro completo. La prima modalità prevedeva il mantenimento della struttura e il semplice trasferimento dell'onere finanziario agli Stati, i quali avrebbero dovuto decidere da sé la composizione del loro "paniere" di interpreti e traduttori. La seconda modalità di applicazione prevedeva il trasferimento del carico di lavoro completo agli Stati membri. Essi avrebbero dovuto provvedere all'assunzione e alla gestione del personale per l'interpretazione e la traduzione, e all'organizzazione dei lavori. Tuttavia, questa modalità richiedeva in ogni caso all'Unione di farsi carico delle spese per la conservazione quantomeno di un certo numero di funzionari oltre che dell'infrastruttura dei servizi, come le cabine per gli interpreti, le banche dati, ecc. Infine, allo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituzione, sembrava fosse inevitabile assicurare con mezzi propri l'interpretazione e la traduzione verso (almeno) una lingua di lavoro.

*Multilinguismo ridotto.* L'ipotesi di lavoro prevedeva di riservare un regime di multilinguismo integrale a sei lingue, ovvero un sistema a regime simmetrico puro (6-6) con un numero di combinazioni possibili pari a 30. Va sottolineato che "la scelta concreta delle lingue da conservare non incide che marginalmente sui costi (ad esempio formazione e periodo di transizione più lunghi)" (Podestà, 2001a: 5).

*Sistema asimmetrico.* Modello di regime linguistico multilingue che si dota di dispositivi asimmetrici [§ 2.1.]. Tre erano le modalità proposte: 21-1, 21-3,

21-6, dove, ricordiamo, la prima cifra rappresenta il numero delle lingue in cui si può parlare, mentre la seconda cifra rappresenta il numero delle lingue in cui si può ascoltare. Per la traduzione si proponeva un sistema analogo. Vi è ovviamente una relazione inversa fra i risparmi di costo derivanti dalla soppressione di un certo numero di lingue, e i costi sociali che ne conseguono. Confronteremo il rapporto fra costi operativi e costi sociali nello specchio riassuntivo che presenteremo fra breve. Il numero delle combinazioni linguistiche possibili è 20 per il sistema (21-1), 60 per il sistema (21-3) e 120 per il sistema (21-6).

*Multilinguismo controllato.* Sistema di multilinguismo a 21 lingue passive e attive dotato di sistematici correttivi di gestione. L'ipotesi di lavoro prevedeva in particolare di garantire una copertura di tutte le lingue attraverso un sistematico utilizzo del *relais* e l'interpretazione bi-attiva. L'interpretazione bi-attiva era prevista per le nuove lingue, per poi essere estesa progressivamente alle altre 11 lingue. Si prevedeva inoltre l'utilizzo di tre lingue pivot per traduzione e da 2 a 4 per l'interpretazione, secondo le possibilità del mercato. Se assumiamo un numero medio di lingue *pivot* pari a tre per l'interpretazione e la traduzione, ci troviamo di fronte a un sistema (21-21) con 3 lingue ponte con 114 combinazioni linguistiche possibili. Il modello prevedeva in seguito altri correttivi tecnici che qui ci interessano meno. Si trattava, fra gli altri, di introdurre progressivamente dei sistemi e delle strutture per consentire la "tele-interpretazione", di ricorrere maggiormente a personale linguistico composto da liberi professionisti esterni, e di riservare la garanzia automatica dell'interpretazione verso una lingua ai soli membri titolari degli organi del Parlamento e delle commissioni parlamentari.

*Multilinguismo integrale con correttivi di gestione* (d'ora in poi multilinguismo integrale gestito). Si trattava di estendere il sistema a 11 lingue a 21. Tuttavia, i documenti del Parlamento non spiegano "come" questo adattamento avrebbe dovuto avvenire e si limitano a dare delle scarse proiezioni di costo. Possiamo immaginare in maniera astratta un sistema di multilinguismo puro nel quale le eccezioni non sistematiche presenti prima del 2004 sarebbero diventate più regolari, ma non al punto tale da coincidere con il modello "multilinguismo controllato".

*Multilinguismo integrale puro.* L'ipotesi di lavoro prevedeva un'applicazione integrale del sistema a simmetria diretta totale (21-21), senza possibilità di ricorrere a correttivi di gestione come le lingue *pivot* o l'interpretazione bi-attiva. Un regime di tale tipo avrebbe comportato un numero di combinazioni possibili pari a 420, una quadruplicazione del

bilancio del multilinguismo e un raddoppio dell'organico per lingua, senza contare gli adeguamenti nelle infrastrutture fisiche del Parlamento europeo.

Possiamo riassumere e confrontare i costi delle diverse opzioni proposte nel quadro sinottico proposto nella tabella 2.


**Tab. 2 – Prospettive di costo per modello su dieci anni. In milioni di euro (2002).**

Modello	Combinazioni	Costi Operativi annui	Costi sociali		Totale costi sociali	Totale costi
			Anno 1	Anni 2-10		
Monolinguisimo	0	25	95	75	770	1020
Nazionalizzazione <sup>6</sup>	Variabile	145	69	55	564	2014
Multilinguismo ridotto	30	149	42	33	339	1829
Sistema asimmetrico	(21-1)	20	82	65	667	3887
	(21-3)	60	64	51	523	4003
	(21-6)	120	42	33	339	4229
Multilinguismo controllato	114	443	7	4	43	4473
Multilinguismo integrale	Non chiaro	521	-	-	-	5210
Multilinguismo integrale puro	420	1042	-	-	-	10420

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire da (Podestà, 2001a: 11).

Nella figura 1, infine, osserviamo l'andamento del numero di combinazioni linguistiche in tre dei modelli proposti: asimmetrico (21-3), multilinguismo controllato (con 3 lingue ponte) e multilinguismo puro (21-21).

**Fig. 1 – Andamento delle combinazioni linguistiche possibili con tre modelli a confronto.**



#### 4.2.2. Il quadro finanziario dell'allargamento

Quale sarebbe stata la percentuale di assorbimento di ogni modello rispetto al budget annuale previsto per Parlamento? Il rapporto Podestà non risponde direttamente a questa importante domanda. Per trovare una risposta è necessario ricordare quali risorse sono state messe a disposizione del PE per l'allargamento, all'interno delle prospettive finanziarie stabilite nel 1999 nell'Accordo interistituzionale di Berlino (2000-2006).

**Tab. 3 - Prospettive di bilancio per il Parlamento europeo 2002-2006. In milioni di euro (2002).**

Prospettive finanziarie	2002	2003	2004		2005	2006
Titolo 5 – “Amministrazione”	5.012	5.119	5.225		5.332	5.439
(Ipotesi a) Quota Parlamento pari al 20% (a)	<b>1002,4</b>	<b>1023,8</b>	<b>522,5</b>	<b>522,5</b>	<b>1066,4</b>	<b>1087,8</b>
Quota per spese amministrative del titolo 8 - "Disponibile per Adesione"	395	437	480		480	480
(Ipotesi b) Quota Parlamento pari al 20%	79,0	87,4	96,0		96,0	96,0
(Ipotesi c) la quota è concentrata sul periodo metà 2004-2006 (c)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>		<b>180</b>	<b>180</b>
<b>TOTALE RISORSE PARLAMENTO ALLARGATO (a+c)</b>	<b>1002,4</b>	<b>1023,8</b>	<b>522,5</b>	<b>616,5</b>	<b>1246,4</b>	<b>1267,8</b>
<i>Tetto massimo di spesa annuale post-allargamento (30 mesi)</i>					<b>1252,3</b>	

Fonte: tabella elaborata dall'autore a partire da Podestà (2001c: 13).

7. I valori riportati nella linea (b) si discostano leggermente da quelli riportati nella tabella disponibile in Podestà (2001c: 14). Infatti, i valori riportati nella linea “20% dell’attuale rubrica 5” corrispondono in realtà al 20,65% , e non vi sono dati per il 2006. Abbiamo quindi preferito fornire delle stime più prudenziali basate sulle prospettive finanziarie ufficiali.

Al tal fine è necessario lavorare sotto alcune ipotesi, così riassumibili (Podestà, 2001c: 11-12):

- (*Ipotesi a*) mantenimento da parte del PE di una quota pari al 20% del totale del titolo 5 (“Amministrazione”) previsto nel quadro finanziario 2000-2006, come somma per la copertura delle proprie spese amministrative<sup>8</sup>;
- (*Ipotesi b*) mantenimento da parte del PE di una quota del 20% degli stanziamenti del titolo 8 (“Disponibile per adesione”) previsti nel quadro finanziario 2000-2006 e dedicati specificatamente alle spese amministrative;
- (*Ipotesi c*) concentrazione di quest’ultimo ammontare su due anni e mezzo (metà 2004-2006, 30 mesi). Questa ipotesi era ragionevole nella misura in cui il problema di un aumento delle lingue ufficiali e di lavoro si sarebbe presentato solo ad allargamento avvenuto, cioè con l’inizio della legislatura 2004-2009.

Rappresentiamo le ipotesi fatte nella tabella 3.

Per calcolare il budget medio annuale del Parlamento europeo ad allargamento avvenuto è sufficiente fare la media annuale delle risorse totali del PE sui trenta mesi: 1252,3 milioni di euro. Questa cifra rappresenta il tetto medio massimo di spesa annuale previsto dal budget del Parlamento europeo allargato, date le prospettive finanziarie stabilite a Berlino. Come accennato nel paragrafo 4.1., sulla base dei dati per il 2002 e in mancanza di dati più precisi, assumeremo una percentuale di assorbimento del bilancio del Parlamento attorno al 30% come parametro di “sostenibilità finanziaria” di un certo modello di regime linguistico.

#### **4.3. Valutazione dei regimi linguistici**

Nella nostra analisi caratterizziamo i modelli alternativi di regime linguistico attraverso due variabili chiave: il “costo economico” annuale e il grado di eguaglianza che assicurano fra eurodeputati. Mentre la variabile “costo economico” non presenta difficoltà di misurazione, lo stesso non si può dire rispetto quantificazione e da definizione della variabile politica “eguaglianza”. Cosa si intende propriamente per eguaglianza e come misurarla? Due osservatori possono avere opinioni opposte sul fatto che una situazione rispetti o meno l’uguaglianza per il semplice fatto che definiscono

---

8. Cfr. Bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2002 – Sintesi in cifre (Commissione europea, 2002a: 13).

l'uguaglianza in modo diverso. Nel nostro caso si tratta anzitutto di stabilire come definire l'uguaglianza delle parti in rapporto alle lingue al Parlamento europeo.

Pensiamo ad un regime linguistico che garantisce a un gruppo di persone di parlare e ascoltare nella propria lingua, sotto l'ipotesi che tutti siano monolingui e che tutte le loro lingue materne siano dichiarate ufficiali. Questa situazione rispetta l'uguaglianza? Un osservatore A potrebbe dire di sì, perché tutti possono parlare e ascoltare nella propria lingua. Un osservatore B, invece, potrebbe sostenere il contrario, perché, ad esempio, una lingua fra le lingue ufficiali è usata come *pivot*, il che significa che mentre alcuni membri ricevono un'interpretazione diretta, tutti gli altri ne ricevono una di "seconda mano". L'osservatore A potrebbe rispondere a questa critica dicendo che B non ha tutti i torti, ma che in fondo è garantita "abbastanza uguaglianza" così e non serve spendere di più per avere un grado "più elevato" di eguaglianza. Diverse definizioni di uguaglianza possono quindi essere viste come diversi di attribuirle importanza. È possibile quindi predisporre una scala ordinale di definizioni di uguaglianza e farla corrispondere al diverso grado di importanza che gli osservatori danno all'eguaglianza delle parti, o se vogliamo alla "quantità di eguaglianza" voluta dagli attori.

Per i nostri scopi, distingueremo tre definizioni di eguaglianza, dalla più restrittiva alla meno stringente:

a) L'uguaglianza è presente quando le lingue degli eurodeputati sono trattate in modo assolutamente eguale<sup>9</sup>.

b) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è assicurato il diritto di esprimersi e ricevere l'interpretazione e la traduzione nella propria lingua.

c) L'uguaglianza si verifica quando agli eurodeputati è assicurato almeno di esprimersi nella propria lingua.

Ora, posto che in ogni caso un principio di uguaglianza sarà definito, definiamo "costo politico" la rinuncia a questo principio. Per ritornare al caso visto prima, per l'osservatore B accettare un regime linguistico come quello sostenuto da A significa sostenere un costo politico, che può voler dire, ad esempio, dover affrontare il malcontento di coloro che egli rappresenta. La

---

9. Ipotezziamo qui che la lingua dell'eurodeputato sia la lingua materna. Per gli eurodeputati che parlano lingue minoritarie o "extra-comunitarie" assumiamo il bilinguismo con una lingua ufficiale. Va segnalato che, a rigor di logica, questa condizione è rispettata anche sotto l'ipotesi di un utilizzo esclusivo di una lingua neutra, come il latino o l'esperanto come lingua *pivot*. Per ragioni di spazio, tuttavia, non potremmo affrontare questo caso.

variabile costo politico è trattata qui nel modo più semplice possibile, quello dicotomico<sup>10</sup>.

Prima di mettere in relazione i costi economici e i costi politici per ogni modello di regime linguistico, è necessario precisare che il modello “nazionalizzazione” poco si presta ad un’analisi dei costi politici, poiché spetterebbe al singolo Stato membro decidere se provvedere o meno ai servizi linguistici per la propria lingua. Questo ci porterebbe nel piano della formulazione delle scelte politiche in ambito nazionale aprendo conseguentemente la strada a una visione variabile e non unitaria delle scelte di politica linguistica. Detto in altri termini, se il nostro sistema di riferimento è il sistema comunitario, possiamo riferirci solo alla formulazione di politiche fatte da organismi in questo ambito operano.

Nella tabella 4 riportiamo i risultati dell’analisi: per ogni regime linguistico si analizza il costo medio annuo, calcolato per il periodo di due anni e mezzo (metà 2004-2006) a partire dalla tabella 2, e si calcola quanto esso incide sul tetto massimo di spesa stimato per lo stesso periodo (1’252,3 milioni di euro all’anno). In seguito, si mostra se un certo regime linguistico rispetta o meno il principio di eguaglianza, per ognuna delle tre definizioni proposte.

**Tab. 4 – La relazione fra costi economici e costi politici per regime linguistico.**

Modello	Costo politico nella definizione di eguaglianza:			Costo economico medio annuo (calcolato su 30 mesi, metà 2004-2006). In milioni di €	Percentuale di assorbimento sul tetto massimo di spesa
	(a)	(b)	(c)		
1. Monolinguisimo	Sì	Sì	Sì	108,0	8,6%
2. Multilinguismo ridotto	Sì	Sì	Sì	185,6	14,8%
3. Sistema asimmetrico					
(2I-1)	Sì	Sì	No	393,8	31,5%
(2I-3)	Sì	Sì	No	404,2	32,3%
(2I-6)	Sì	Sì	No	425,6	34%
4. Multilinguismo controllato	Sì	No	No	448,2	35,8%
5. Multilinguismo integrale gestito	Sì	No	No	521,0	41,6%
6. Multilinguismo integrale puro	No	No	No	1042,0	83,2%

10. Ricordiamo che si tratta di variabili che si presentano solo su due stati: esiste/non esiste, presente/assente, sì/no o simili. Un’interessante linea di ricerca potrebbe essere quella tendente a sviluppare delle tecniche più raffinate per misurare l’ampiezza o l’intensità dei costi politici.

Fonte: tabella elaborata dall'autore.

Se assumiamo la prima concezione di eguaglianza, cioè se vogliamo dare priorità al “massimo di eguaglianza”, l'unico modello politicamente accettabile è il multilinguismo integrale puro (6). I modelli 4 e 5 (e *a fortiori* tutti gli altri) invece non rispettano a rigore l'uguaglianza delle parti<sup>11</sup>. L'utilizzo più o meno sistematico del *relais* e dell'interpretazione bi-attiva, infatti, stabilisce una disparità di trattamento fra le parti causata dall'ineguaglianza nell'uso delle lingue. L'utilizzo sistematico di tre lingue *pivot* previsto nel modello 4, ad esempio, fa sì che alcuni eurodeputati ricevano in cuffia degli intereventi mediati sistematicamente due volte, e quindi in ritardo rispetto agli altri, con una probabilità più alta di errore nei contenuti e con una minore attenzione alle sfumature retoriche dell'intervento stesso. Considerazioni analoghe possono essere fatte per la traduzione. Infine, il trattamento diseguale delle lingue può essere anche considerato nella sua dimensione simbolica.

Tuttavia, date le prospettive finanziarie di Berlino, il modello multilinguismo integrale puro non rispetta la condizione di sostenibilità finanziaria. In questo caso quindi ci si trova in una chiara situazione di stallo: per garantire un regime linguistico secondo la prima concezione di eguaglianza di devono violare i vincoli budgetari, mentre se si vogliono rispettare tali vincoli si deve andare incontro ad un costo politico. In questo caso non esiste una soluzione che sia politicamente e finanziariamente sostenibile al tempo stesso. Lasciando da parte le difficoltà d'ordine tecnico, come ad esempio la scarsa reperibilità di interpreti e traduttori per le combinazioni linguistiche più rare, è importante sottolineare che il regime multilinguismo integrale puro non è una scelta impossibile in sé. Esso potrebbe essere una scelta possibile per il futuro se i vincoli di bilancio fossero allentati tramite un incremento delle risorse disponibili. Un incremento esponenziale delle combinazioni linguistiche (vedi fig. 1) avrebbe richiesto un aumento corrispondente delle risorse a disposizione, mentre il quadro finanziario permetteva solo un aumento lineare degli stanziamenti. Ad ogni modo, se nuove risorse fossero allocate per i servizi linguistici in

---

11. Teniamo a ripetere che le caratteristiche proprie del modello 5 non sono chiare. In particolare, nei documenti di lavoro del Parlamento (Podestà, 2001a), non è chiaro quali sarebbero state le tecniche usate per ridurre i costi. Ci limitiamo a ripetere quanto detto in apertura di sezione: è plausibile pensare ad un utilizzo più marcato che nel passato delle tecniche del *relais* e del ritorno, ma non al punto da far coincidere il modello 5 con il regime a multilinguismo controllato.

occasione del prossimo quadro finanziario (2006-2013), il regime 6 potrebbe divenire una scelta finanziariamente sostenibile.

Se per gli attori è sufficiente garantire l'uguaglianza secondo la seconda prospettiva, anche i modelli 4 e 5 diventano scelte politicamente possibili. Tuttavia solo il regime "multilinguismo controllato" si avvicina al nostro parametro di sostenibilità finanziaria, mentre lo stesso non si può dire per il regime "multilinguismo integrale gestito". Infine, se ci poniamo nella terza prospettiva di eguaglianza, anche i regimi asimmetrici diventano scelte politicamente possibili. Inoltre, tutte e tre le possibili formazioni previste si avvicinano anche al parametro di sostenibilità finanziaria. Gli altri modelli di regime linguistico come il multilinguismo ridotto o il monolinguisimo restano sempre politicamente non accettabili e configurano un tipo di scelta che privilegia esclusivamente la minimizzazione dei costi.

Aver individuato tre concezioni diverse di uguaglianza e aver preso per dati i vincoli budgetari, ci ha permesso di delimitare i contorni di tre possibili scenari, o se vogliamo tre possibili esiti di un dibattito politico. Il grado di priorità dato al rispetto dell'uguaglianza delle parti è rappresentato dalle tre diverse definizioni dell'uguaglianza stessa, mentre il parametro di sostenibilità finanziaria funge da vincolo di bilancio. All'interno del quadro così definito, valutiamo se un regime linguistico soddisfa allo stesso tempo le condizioni di sostenibilità finanziaria e rispetto dell'uguaglianza delle parti. I risultati ci dicono che nel primo scenario, non vi erano soluzioni possibili, e che quindi non si può garantire il massimo di uguaglianza. In un secondo quadro di priorità una sola soluzione era possibile, mentre nella terza prospettiva vi era più di una soluzione possibile. È il caso di sottolineare che poiché la variabile costo politico è trattata in modo dicotomico, nell'ottica della terza definizione di eguaglianza l'unica differenza fra modelli asimmetrici e il multilinguismo controllato è il loro costo, misurabile in termini assoluti. Se diamo per assunto che, a parità di grado di uguaglianza, gli attori preferiscono il regime meno costoso, il modello asimmetrico (21-1) risulta essere la scelta migliore nella concezione (c) di eguaglianza. Conformemente alle conclusioni teoriche di Pool (1996) e Grin (1997), a seconda delle priorità stabilite dagli attori coinvolti, esiste più di una soluzione possibile e non si può quindi parlare di regimi linguistici in assoluto migliori di altri. Si potrebbe obiettare che la scelta del quadro finanziario in fondo è una scelta politica e che quindi non si dovrebbero prendere per dati i vincoli di bilancio. Questo è vero, ma in questo caso specifico i vincoli budgetari sono considerati come una variabile esogena e quindi non dipendente dalla volontà del PE in quanto tale. Sotto un'altra

prospettiva, i vincoli di bilancio possono essere visti come l'esito di un dibattito precedente.

Quale è stato il modello infine preferito dal PE ? Per adottare in maniera generalizzata i modelli asimmetrici si sarebbe dovuto anzitutto cambiare il regolamento interno del Parlamento e del Regolamento n°1/58. Inoltre, “indipendentemente dalle questioni giuridiche da risolvere [...], resta aperta anche la questione se il Parlamento sarà o meno disposto ad accettare un tale sconvolgimento, con effetto diretto sulla popolazione. Inoltre, ci si può chiedere se il Parlamento, nella sua qualità di Istituzione incaricata [...], non debba assumere una responsabilità, per quanto sussidiaria, in materia di diversità culturale” (Podestà, 2001a: 3). La risposta finale a questo tipo di questioni è stata che sebbene

il regolamento n°1/58 del Consiglio lasci alle istituzioni un certo margine quanto al ricorso, per le attività interne, ad un numero ridotto di lingue di lavoro [...], il comitato ritiene che il Parlamento non dovrebbe avvalersi di tale facoltà per le sue attività essenziali. Al contrario [...] ha voluto confermare le disposizioni essenziali del regolamento, volte a garantire la piena uguaglianza fra le lingue e a rispettare così la legittimità democratica dei rappresentanti eletti. [...] Solo la soluzione del multilinguismo controllato [...] consente di ridurre considerevolmente i costi del multilinguismo, rispettando nel contempo l'uguaglianza delle lingue, dei deputati e dei cittadini. (Podestà, 2001c: 9).

Di conseguenza, possiamo dire che si è infine preferito avere un livello di uguaglianza superiore a quello garantito dai regimi asimmetrici ma anche preferire un regime più costoso. Sebbene nella citazione si parli di “la piena uguaglianza fra le lingue”, in realtà è da tenere presente che il regime linguistico precedente all'allargamento garantiva “più uguaglianza” rispetto al multilinguismo controllato poiché sostanzialmente rispettava la concezione “a” di uguaglianza. Si potrebbe obiettare che anche il regime multilingue (11-11) della UE-15 non rispettava a rigore la concezione “a” di uguaglianza, in quanto vi erano delle eccezioni alla simmetria totale, seppur non sistematiche e comunque viste come provvisorie. Se anche accettiamo questa critica, si dovrà ammettere ad ogni modo che il multilinguismo controllato permette di almeno *conservare* l'uguaglianza sotto la seconda concezione e di non dover quindi sostenere un costo politico.

Il regime linguistico oggi utilizzato nel PE si basa effettivamente sul modello “multilinguismo controllato” appena esposto. Come era prevedibile, il modello è stato oggetto di successive rinegoziazioni e adattamenti alla situazione preesistente, e una prima valutazione sarà possibile solo nei prossimi anni, una volta che esso avrà trovato una forma stabile. Il numero

delle lingue *pivot*, ad esempio, resta per ora piuttosto flessibile e non è per forza di cose ristretto a tre. In questa prima fase, le lingue che giocano un ruolo di *pivot* solitamente sono il francese, l'inglese, l'italiano, il polacco, lo spagnolo e il tedesco (Parlamento europeo, 2004: 43).

Ciò che ci preme qui segnalare, ad ogni modo, è che il sistema multilinguismo controllato non esclude del tutto l'uso dei regimi asimmetrici. Si è previsto di applicare il modello multilinguismo controllato in maniera piuttosto "parsimoniosa", secondo cioè dei vincoli di priorità dati prima alle sedute plenarie, e poi via via agli incontri politici come quelli degli organi del Parlamento europeo, alle riunioni delle commissioni e le delegazioni parlamentari, dei gruppi politici, alle conferenze stampa, alle interrogazioni scritte e a poco altro<sup>12</sup>. Negli altri casi, si è deciso di predisporre dei sistemi basati sui "bisogni reali" dei deputati (Podestà, 2001c: 5-7). Questo significa che l'utilizzo dei sistemi asimmetrici diventa una scelta possibile laddove nessuna regola sull'utilizzo delle lingue è prevista e/o laddove i deputati ritengono che un livello di eguaglianza "c" sia sufficiente, come nel caso di riunioni di carattere non decisionale e non legislativo, di incontri delle delegazioni al di fuori dei luoghi di lavoro, riunioni dei coordinatori dei gruppi nelle commissioni, ecc.

D'altra parte, bisogna tenere presente che non necessariamente gli eurodeputati sono rigorosamente monolingui. In effetti, come nota Wilson (2001), i servizi linguistici del Parlamento europeo sono pensati per garantire ad ogni eurodeputato il diritto di lavorare in una qualsiasi delle lingue ufficiali, dando per presupposto quindi che esse corrispondano in sostanza alle loro lingue materne. Tuttavia, il fatto che ad un eurodeputato sia consentito lavorare al Parlamento europeo anche se è monolingue non significa che necessariamente egli lo debba essere. A riguardo, è interessante notare che vi è una tendenza generale dal 1992 al 2000 all'aumento delle competenze linguistiche degli eurodeputati (Mamadouh e Hofman, 2001). Se delimitiamo il campo di analisi delle conoscenze linguistiche alle sole undici lingue ufficiali della UE-15 per il 1998, otteniamo le proporzioni riportate nella figura 2.


La percentuale degli eurodeputati monolingui è notevolmente calata dal 1992 ad oggi. Ciò nonostante riuscire a parlare, leggere e scrivere è una cosa diversa da lavorare continuamente in una lingua straniera, e quindi il pieno possesso delle proprie capacità linguistiche in sede deliberativa e normativa sembra restare un requisito essenziale (Mamadouh e Hofman, 2001: 76).

---

12. Cf. Codice di condotta sul multilinguismo. Adottato dall'ufficio di Presidenza il 19 aprile 2004. PE 338.978/BUR.

L'aumento delle capacità linguistiche degli eurodeputati è spiegabile anche con un più attento interesse alla competenze linguistiche dei candidati da parte delle segreterie di partito e degli elettori (Mamadouh e Hofman, 2001: 77). Infatti, il “peso” delle delegazioni nazionali non va misurato solo in termini di seggi occupati, ma anche in termini di “potenzialità comunicative”. Detto in altri termini, l'influenza di una delegazione non si determina solo in rapporto alla sua dimensione fisica, ma anche alla rete di contatti che essa riesce ad instaurare con le altre delegazioni. Il fattore lingua diventa determinante nella formazione di questa rete e quindi diventa un fattore importante in termini di capacità di influire nelle decisioni, soprattutto nelle commissioni parlamentari e nelle riunioni gruppi politici (Mamadouh e Hofman, 2001: 75). A questo proposito, è importante sottolineare che la larga diffusione della conoscenza della lingua inglese e francese fra gli eurodeputati pone dei problemi dal punto di vista della distribuzione del “potenziale comunicativo” complessivo, poiché la posizione dominante di queste due lingue garantisce agli eurodeputati francofoni e anglofoni una rendita di posizione sulla base delle conoscenze linguistiche dei colleghi (Mamadouh, 1999: 121).

**Fig. 2 - Le competenze linguistiche degli eurodeputati del 1998<sup>13</sup>.**



13. Poiché le basi dati utilizzate dagli autori per il 1998 è completa solo al 78%, e le differenze non sono ripartite in maniera omogenea fra le delegazioni nazionali, l'inglese ad esempio, che conta un bacino di 102 eurodeputati irlandesi e britannici, risulta essere lingua materna per più persone rispetto al tedesco, il quale conta un bacino di 120 deputati (tedeschi e austriaci). Infatti, mentre per il 97%, dei britannici sono disponibili dei dati, questo è vero solo per l'86%, dei tedeschi, il 71% dei francesi e il 75% degli italiani al 75%. Tuttavia, quello che qui ci interessa non è tanto stabilire quante persone parlano una certa lingua come lingua materna, ma piuttosto capire le tendenze di conoscenza delle lingue straniere.

*Fonte:* Mamadouh e Hofman (2001: 39).

## *Considerazioni finali*

Nel corso degli anni l'allargamento delle competenze dell'Unione, il maggior livello di integrazione fra Stati membri, le nuove esigenze del mondo post-bipolare e le sfide poste dalla globalizzazione e dai flussi migratori, hanno fatto sì che la questione delle lingue assumesse in Europa un'importanza sempre più evidente. Il multilinguismo (individuale e istituzionale) oggi non è importante solo per garantire la comunicazione nelle istituzioni o per favorire la mobilità dei fattori all'interno del Mercato comune. Esso è anche requisito fondamentale per vivere e lavorare nella società della conoscenza e dell'informazione<sup>14</sup>, è uno dei temi chiave nei dibattiti sulle problematiche legate alla *governance* in Europa<sup>15</sup>, ai diritti dei cittadini dell'Unione<sup>16</sup> e alla formulazione di politiche per l'istruzione transnazionali<sup>17</sup>. Il multilinguismo è insomma un aspetto della vita europea

---

14. Cfr: Libro Bianco su istruzione e formazione – Insegnare e apprendere – Verso la società conoscitiva COM (95) 590, novembre 1995; Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma, 23-24 marzo 2001 sull'impiego delle nuove tecnologie.

15. Cfr: Libro Bianco: la *governance* europea COM (2001) 428, luglio 2001.

16. Cfr: Articolo 17 TCE sull'istituzione della cittadinanza dell'Unione; Articolo 6 TUE sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle identità nazionali degli Stati membri. Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto all'uso della propria lingua A3-0162/94 in GUCE C 205 del 25.07.1994 pag. 528. Risoluzione del Parlamento europeo sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, del 14 gennaio 2004. Su <http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-/EP//NONSGML+TA+P5-TA-2004-0022+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y>.

17. Cfr.: Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001, in GUCE C 050 del 23.02.2002 pag. 1-2; Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1997 riguardante l'insegnamento precoce delle lingue dell'Unione europea in GUCE C 1 del 3.01.1998, pag. 2.; Risoluzione del Consiglio del 31 marzo 1995 concernente il miglioramento della qualità e diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi d'istruzione dell'Unione europea, in GUCE C 207 del 12.08.1995 pag. 1-5; Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di

che sempre più travalica i confini della mera pratica istituzionale plurilingue per entrare nei campi della politica, della società e dell'economia<sup>18</sup>. La diversità linguistica e culturale insomma, che sia considerata un ostacolo o una risorsa, resta certamente uno dei temi centrali sul futuro dell'Europa, e conseguentemente cresce il bisogno di nuove soluzioni per gestire quegli elementi che concorrono a creare nuove linee di contatto e di conflitto, distinte da quelle tradizionali degli Stati.

All'interno di questo quadro generale, ci siamo soffermati in particolare sul modo in cui le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione europea gestiscono la diversità linguistica al loro interno e nei rapporti con i cittadini e gli Stati. Ci è sembrato utile presentare un quadro analitico di riferimento attraverso il quale fosse possibile capire le ragioni che spiegano l'attuale forma del regime linguistico comunitario. Abbiamo quindi preso in esame delle variabili di natura giuridica, politica, economica, culturale e funzionale, e abbiamo descritto il regime linguistico comunitario come l'esito di diverse scelte che hanno di volta in volta privilegiato un certo tipo di variabile rispetto ad altre. Ne emerso un quadro articolato e in alcuni punti contraddittorio.

L'importanza accordata ad un certo tipo di considerazioni di natura politica, giuridica e culturale spiega perché l'Unione abbia scelto di adottare venti lingue come lingue ufficiali e di dotarsi quindi di servizi linguistici per garantire una comunicazione multilingue verso l'esterno. In merito alle attività interne degli organismi che compongono l'architettura dell'Unione, abbiamo notato due modi chiaramente distinti di gestire la diversità linguistica. Una prima modalità è tipica delle istituzioni e degli organi rappresentativi, come il Parlamento europeo, il Consiglio nelle sue riunioni ministeriali, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. In questi organi la priorità data ad alcune variabili di tipo politico e simbolico rispetto ad altre variabili di natura economica e funzionale, spiega perché le lingue di lavoro tendono a coincidere con le lingue ufficiali e perché quindi la diversità è gestita tramite l'utilizzo dei servizi linguistici. La seconda modalità è tipica di quel gruppo di organi all'interno dei quali le attività principali sono svolte da funzionari e alti funzionari sopranazionali e non quindi da rappresentanti. Fanno parte di questo secondo gruppo in particolare la Commissione, la Corte di Giustizia, la Corte dei conti, la Banca centrale

---

Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che includono le lingue straniere in un quadro europeo per la definizione delle competenze di base; Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Barcellona 15-16 marzo 2002 relativamente all'invocazione di ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle cognizioni basilari.

18. A questo proposito, vedi Commissione europea (2003).

europea, e in pratica tutte le agenzie. Qui prevalgono le esigenze funzionali e di contenimento dei costi. Il risultato generale è quindi una limitazione nell'uso delle lingue di lavoro e una richiesta di alte competenze linguistiche da parte dei funzionari.

È importante sottolineare che in realtà queste distinzioni non devono essere marcate eccessivamente. I regimi linguistici si distribuiscono su di un *continuum* non solo fra i vari organi, ma anche all'interno degli organi stessi. Così, se per le riunioni dei ministeriali del Consiglio è prevista la copertura linguistica totale, per le riunioni del COREPER vige un sistema trilingue. Allo stesso modo, alla Banca europea degli investimenti si lavora in inglese e francese, ma per le riunioni del Consiglio dei governatori si usano tutte le lingue. Più un incontro è politicamente rilevante, più il numero delle lingue di lavoro tenderà ad aumentare. Questo è vero in particolare negli organi rappresentativi. Per converso, più un incontro è tecnico o di natura non politica più si limita l'uso dei servizi linguistici. Questo vale in particolare per le riunioni dei funzionari sopranazionali o degli esperti.

Un caso interessante da analizzare è quello della scelta del regime linguistico per il Parlamento europeo allargato. Nel 2001 si è posta la necessità di elaborare una strategia per affrontare la sfida dell'ampliamento e del conseguente ingresso delle nuove lingue. Sono stati proposti diversi tipi di regime linguistico su una scala nella quale vi era una netta relazione inversa fra costo economico e rispetto del principio di uguaglianza delle parti. Qual era il regime linguistico migliore? Seguendo un procedimento metodologico tipico della valutazione delle politiche pubbliche, abbiamo proposto una valutazione *ex-ante* dei vari regimi adottando tre possibili prospettive, corrispondenti al grado di importanza che si dava alla variabile "eguaglianza" rispetto alla variabile costi. I risultati mettono in luce quali regimi possono essere accettati come soluzione possibile all'interno di ogni prospettiva. Valutazioni di questo genere sono utili anche in un secondo momento per dare un parere posteriore sulle scelte fatte dagli attori, ma soprattutto come esempio di trattamento metodologico. La valutazione delle politiche linguistiche, come può essere ad esempio la forma di un regime linguistico, è certamente uno degli ambiti di studio più interessanti dell'economia linguistica. Gli strumenti tipici dell'analisi comparativa, come la misurazione dei costi e dei benefici delle varie opzioni, permettono di rendere il dibattito politico intorno alle questioni linguistiche più informato e quindi meglio orientato.

Per ritornare al caso del Parlamento europeo, ad esempio, se prendiamo per data la volontà politica degli attori di voler garantire almeno

un'eguaglianza secondo la concezione "b", l'analisi conferma che esiste una soluzione possibile (il multilinguismo controllato), mentre voler garantire un'eguaglianza assoluta secondo la concezione "a", non era finanziariamente possibile. E ancora, di fronte all'obiezione di chi sosteneva che il modello multilinguismo controllato fosse "troppo costoso" rispetto ai regimi asimmetrici, si sarebbe potuto rispondere che in realtà la differenza nella percentuale di assorbimento di budget era meno del 2% rispetto ad un regime asimmetrico (21-3); una differenza di costo che ovviamente deve essere messa in relazione con un corrispettivo livello di eguaglianza garantito più elevato. Come spesso accade, ad una più attenta analisi ci si rende conto che garantire "più diversità" linguistica non comporta necessariamente un costo "insostenibile" (a questo proposito, vedi Grin, Moring *et al.*, 2003).

Il Parlamento europeo è certamente un'istituzione che ben si presta a questo tipo di analisi perché è il luogo dove è forte il principio dell'eguaglianza delle parti. Tuttavia, un'analisi analoga potrebbe essere svolta anche per gli altri organi rappresentativi. Particolarmente pertinente, ad esempio, sembrerebbe essere un'analisi del nuovo sistema d'interpretazione "su domanda" al Consiglio dei ministri. Nelle altre istituzioni, una relazione fra variabili economiche e variabili politiche si risolverebbe sostanzialmente in un confronto fra alternative di spesa e ragioni politico-simboliche.

## *Allegati*

**Allegato n.º 1 — Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea.** Versione consolidata precedente alla decisione di rendere dal 2007 l'irlandese lingua ufficiale e di lavoro.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,  
visto l'[ex]articolo 217 del Trattato ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

considerando che le venti lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

### *Articolo 1*

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

### *Articolo 2*

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

*Articolo 3*

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

*Articolo 4*

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali.

*Articolo 5*

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle venti lingue ufficiali.

*Articolo 6*

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

*Articolo 7*

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

*Articolo 8*

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 1958

Per il Consiglio  
Il Presidente  
V. Larock

**Allegato n°2 — Articolo 149 (ex articolo 126) TCE.**

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

**Allegato n°3 — Articolo 151 (ex articolo 128) TCE.**

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in parti-colare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di in-centivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;
- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.

#### **Allegato n°4 — Questionario standard proposto alle agenzie decentrate dell'Unione europea.**

Preliminary remarks: in this survey, we define:

a) “Official languages” – as the languages used in communications between ... and the outside world (EU-citizens, Member States, other non-EU institutions, and for official documents such as general or annual reports).

b) “Working languages” – as the languages (mainly) used for communications with other EU institutions, bodies or agencies, and in your internal daily work (by the Governing or Management board, staff and so on).

1. Which are the “official languages” of ...?
2. Which are the “working languages” in ...?
3. Who provides ... with interpretation services?
4. Who provides ... with translation services?

#### **Allegato n°5 — Stime di costo dei regimi linguistici sotto l'ipotesi di 20 lingue ufficiali invece di 21. In milioni di euro (2002).**

Modello	Costo economico medio annuo con 21 lingue (calcolato su 30 mesi, metà 2004-2006).	Costo economico medio annuo con 20 lingue (calcolato su 30 mesi, metà 2004-2006).	Percentuale di assorbimento sul tetto massimo di spesa con 20 lingue
1. Monolinguismo	108,0	108,0	8,6%
2. Multilinguismo ridotto	185,6	185,6	14,8%
3. Sistema asimmetrico			
(20-1)	393,8	375,0	30%
(20-3)	404,2	385,0	30,7%
(20-6)	425,6	405,3	32,4%
4. Multilinguismo controllato	448,2	426,9	34,1%
5. Multilinguismo integrale gestito	521,0	496,2	39,6%
6. Multilinguismo integrale puro	1042,0	992,4	79,2%

*Fonte:* tabella elaborata dall'autore.

Nella seconda colonna proponiamo un aggiustamento a 20 lingue ufficiali dei dati riportati nelle tabelle 2 e 4 del capitolo 4. Il tasso di aggiustamento è di 20/21. Prevedendo già per sé un utilizzo di lingue inferiore a 20, i costi associati ai modelli 1 e 2 non cambiano nell'ipotesi di una diminuzione delle lingue ufficiali.

## Bibliografia

- Ammon, U. (2001), "La position de l'allemand en Europe et dans le monde", in Chaudenson, R. (a cura di), *L'Europe parlera-t-elle anglais demain?*, L'Harmattan, Parigi, pp. 75-91.
- Baggioni, D. (1997), *Langues et nations en Europe*, Payot & Rivages, Paris.
- Beutler, B., Bieber, R., Pipkorn, J., Streil, J., e Weiler, J. H. H. (2001), *L'Unione Europea - Istituzioni, ordinamento e politiche*, Il Mulino, Bologna. (Die Europäische Union, Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, IV ediz.).
- Bourdieu, P. (1982), *Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques*, A. Fayard, Paris.
- Bourdieu, P., De Swaan, A., Hagège, C., Fumaroli, M., e Wallerstein, I. (2001), "Quelles langues pour une Europe démocratique ?" in Von Busekist, A. (a cura di), *Raisons politiques (La République des langues)*, Presses de Sciences Po, Paris, pp. 41-64.
- Calvet, L.-J. (1993), *L'Europe et ses langues*, Plon, Paris.
- Caprioli, C. (2002), "Multilinguismo e diversità linguistica nell'Unione europea: l'esperienza del sito web Multilinguismo? Sì, grazie! della Rappresentanza della Commissione europea a Milano." *Ianua - Revista Philologica Romanica*, 3: 157-178.
- Clyne, M. (1997), "Multilingualism", in Coulmas, F. (a cura di), *The Handbook of Sociolinguistics*, Blackwell, Cambridge, MA, pp. 301-314.
- Commissione europea (1999), *Budget Vademecum - SEC (99) 1100 - IT*.
- Commissione europea (2001), *Gli europei e le lingue: indagine speciale di Eurobarometro*.  
["http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/policy/consult/ebs\\_it.pdf"](http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/policy/consult/ebs_it.pdf).

- Commissione europea (2002a), *Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002 - Sintesi in cifre*, Commissione europea.  
["http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2002/it.pdf"](http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2002/it.pdf).
- Commissione europea (2002b), *Multilinguismo e traduzione*, Servizio di traduzione della Commissione europea. Febbraio 2002.
- Commissione europea (2003), "Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: piano d'azione 2004- 2006", *COM(2003) 449 def.*, Bruxelles, 24.07.2003.
- Commissione europea. (2004a), "Tante lingue, una sola famiglia. Le lingue nell'Unione europea", *L'Europa in movimento*, Bruxelles, pp. 28  
["http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/45/it.pdf"](http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/45/it.pdf).
- Commissione europea (2004b), *Traduction: équilibrer l'offre et la demande*, SEC(2004) 638/6.
- Commissione europea (2005a), "Interpretation: where do we stand 8 months after Enlargement?" *MEMO/05/9*, Bruxelles, 13 gennaio 2005,  
<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/9&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.
- Commissione europea (2005b), "Translation in the Commission: where do we stand eight months after the enlargement?" *MEMO/05/10*, Bruxelles, 13 gennaio 2005,  
<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/10&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.
- Consiglio dell'Unione europea (2005), "Décision n° 56/04 du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune concernant l'interprétation pour le Conseil européen, le Conseil et ses Instances préparatoires", *SN 1327/1/04 REV I*, Bruxelles.
- De Elera, A. (2004), "Unión Europea y Multilingüismo", *Revista española de derecho europeo*, 9, 1: 85 - 138.
- De Swaan, A. (2001), *Words of the World. The Global Language System*, Polity Press, Cambridge.
- Delgado, E., Baltà, J., e Staiger, U. (2004), *Ex-post evaluation of activities in the field of regional and minority Languages 1998-2002*, Interarts.  
["http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/langmin.pdf"](http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/langmin.pdf).
- Dell'Aquila, V., e Iannàcaro, G. (2004), *La Pianificazione linguistica. Lingue, società e istituzioni*, Carocci, Roma.
- Deloitte & Touche (2004), *Study on optimising cooperation between EU institutions in the translation field*. Bruxelles, 31 marzo 2004.

- Doerflinger, O. (2001), "Le multilinguisme dans les institutions européennes", in Chaudenson, R. (a cura di), *L'Europe parlera-t-elle anglais demain?*, L'Harmattan, Parigi, pp.
- Edwards, J. (1985), *Language, Society and Identity*, Basil Blackwell, Oxford.
- Eurydice (2005), *Cifre chiave dell'insegnamento delle lingue nelle scuole in Europa*, Commissione europea.  
["http://www.eurydice.org/Documents/KDLANG/2005/IT/FrameSet.htm"](http://www.eurydice.org/Documents/KDLANG/2005/IT/FrameSet.htm).
- Fenet, A. (2001), "Diversité linguistique et construction européenne", *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 37, 2: 235-269.
- Galle, M. (1994), *Relazione sul diritto all'uso della propria lingua*, Parlamento europeo, Documenti di seduta, A3-0162/94.
- Galli della Loggia, E. (2005), "Lingua morta identità negata. L'Ue boccia l'italiano a Bruxelles", *Corriere della Sera*, 19 febbraio 2005.
- Gobbo, F. (1998). *Il dilemma dell'esperanto - Tra vocazione ausiliaria e naturalizzazione*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Torino ["http://www.dicom.uninsubria.it/~fgobbo/it1998GobboFIIDilemmaDellEsperanto.pdf"](http://www.dicom.uninsubria.it/~fgobbo/it1998GobboFIIDilemmaDellEsperanto.pdf).
- Grin, F. (1997), "Gérer le plurilinguisme européen: approche économique au problème de choix", *Sociolinguistica*, 11: 1 - 15.
- Grin, F. (1998), "Diversité linguistique et théorie économique de la valeur", in Hatem, J. (a cura di), *Les lieux de l'intersubjectivité*, L'Harmattan, Paris, pp. 155 - 174.
- Grin, F. (2003a), "Language Planning and Economics", *Current Issues in Language Planning*, 4, 1: 1-66.
- Grin, F. (2003b), *Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Grin, F., Moring, T., Gazzola, M., e Häggmann, J. (2005), "Ten Years of EU Support for Regional or Minority Languages: a Financial Assessment", *Manoscritto*,  
[http://www.unige.ch/eti/elf/docs/RML\\_support.pdf](http://www.unige.ch/eti/elf/docs/RML_support.pdf).
- Grin, F., Moring, T., Gorter, D., Häggman, J., Ó Riagáin, D., e Strubell, M. (2003), *Support for Minority Languages in Europe*, European Centre for Minority Issues and European Bureau for Lesser Used Languages, European Commission, Contract No 2000-1288/001-001 EDU-MLCEV.  
["http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/files/support.pdf"](http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/langmin/files/support.pdf).
- Grin, F., e Vaillancourt, F. (1997), "The Economics of Multilingualism: Overview and Analytical Framework", in Grabe, W. (a cura di), *Mul-*

- lingualism and Multilingual Communities*, Cambridge University Press, Cambridge [MA], pp. 43-65.
- Habermas, J. (2001), "Why Europe Needs a Constitution", *New Left Review*, 11: 5-26.
- Hagège, C. (2002), *Halte à la mort des langues*, Jacob, Parigi.
- Herbillon, M. (2003), *Rapport d'information sur la diversité linguistique dans l'Union européenne*, Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, Document N° 902. "<http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i0902.asp>".
- INRA (2001), *Eurobarometre 54 Special - Les europeens et les langues*, Rapporto redatto per la Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione europea. "[http://europa.eu.int/comm/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_147\\_fr.pdf](http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_147_fr.pdf)".
- Ives, P. (2004), "Language, Representation, and Suprastate Democracy: Questions Facing the European Union", in Laycock, D. (a cura di), *Representation and Democratic Theory*, UBC Press, Vancouver, pp. 23-47.
- Kinnock, M. (2002), *L'interprétation de conférence face à l'élargissement - Une stratégie pour le SCIC à l'horizon 2004*, Commissione europea. Bruxelles, 21 marzo 2002.
- Kraus, P. A. (2000), "Political Unity and Linguistic Diversity in Europe", *Archives européennes de sociologie*, 41, 1: 138-163.
- Labrie, N. (1993), *La Construction linguistique de la Communauté européenne*, Honoré Champion, Paris.
- Loos, E. (2000), "Language Choice, Linguistic Capital and Symbolic Domination in the European Union", *Language Problems & Language Planning*, 24, 1: 37 - 53.
- Lopes Sabino, A. (1999), "Les langues dans l'Union européenne. Enjeux, pratiques et perspectives", *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 37, 2: 159-169.
- Mamadouh, V. (1999), "Le Parlement européen comme espace plurilingue", *Géographie et Cultures*, 30: 109-124.
- Mamadouh, V., e Hofman, K. (2001), "The Language Constellation in the European Parliament", University of Amsterdam, AME, Department of Geography and Planning - Amsterdam.
- Mammarella, G., e Cacace, P. (1999), *Le Sfide dell'Europa - Attualità e Prospettive di Integrazione*, Laterza, Roma - Bari.
- Marí, I., e Strubell, M. "The Linguistic Regime of the European Union: Prospects in the Face of Enlargement", *"Europa Diversa", Workshop: Linguistic proposals for the future of Europe*, Barcelona, 31/05 -

1/06/2002

["http://www.europadiversa.org/eng/pdf/strubell\\_mari\\_eng.doc"](http://www.europadiversa.org/eng/pdf/strubell_mari_eng.doc).

Milian-Massana, A. (1995), "Le régime linguistique de l'Union européenne: le régime des institutions et l'incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne", *Rivista di Diritto Europeo*, 3: 485-512.

Minnaja, C. (1997), "La traduzione automatica: un aiuto non una soluzione", in Selten, R. (a cura di), *I costi della (non) comunicazione linguistica europea*, "Esperanto" Radikala Asocio, Roma, pp. 66-74.

Nic Shuibhne, N. "The EC, The Distribution of Powers and the Determination of Language Policy - Unwrapping a Multi-Layered Paradigm", *"Europa Diversa"*, *Workshop: Linguistic proposals for the future of Europe*, Barcellona

["http://www.europadiversa.org/eng/pdf/niamh\\_nic\\_eng.doc"](http://www.europadiversa.org/eng/pdf/niamh_nic_eng.doc).

Nic Shuibhne, N. (2004), "Case Comment on Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market", *Common Market Law Review*, 41, 4: 1093-1111.

Nyborg, M. (1982), *Relazione presentata dalla commissione per il regolamento e le petizioni sul plurilinguismo della Comunità europea*, Parlamento europeo. 21 giugno 1982.

Parlamento europeo (2004), *Traduction et édition. Documents parlementaire - Questions et réponses*, Direction générale traduction et édition.

Pezzani, F., e Maggi, D. (1999), (a cura di), *Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende non profit*, EGEA, Milano.

Phillipson, R. (2003), *English-only Europe? Challenging Language Policy*, Routledge, London.

Piron, C. (1997), "Costi nelle istituzioni internazionali", in Selten, R. (a cura di), *I costi della (non) comunicazione linguistica europea*, "Esperanto" Radikala Asocio, Roma, pp. 24-38.

Podestà, G. (2001a), *Il regime linguistico: opzioni supplementari - "Documento di lavoro n° 9"*, Parlamento europeo, PE 305.269/BUR/Vol.2/DT 9.

["http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/budg/20010912/DT9it.pdf"](http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/budg/20010912/DT9it.pdf).

Podestà, G. (2001b), *Multilinguismo nel Parlamento europeo in vista dell'ampliamento - "Documento di lavoro n° 3"*, Parlamento europeo, PE 305.269/BUR/Vol.2/DT 3.

Podestà, G. (2001c), *Preparare il Parlamento alla futura Unione europea allargata*, Parlamento europeo, PE 305.269/BUR/fin.

- Pool, J. (1996), "Optimal Language Regimes for the European Union", *International Journal of the Sociology of Language*, 121: 159 - 179.
- Reding, V. (1990), *Relazione presentata a nome della commissione per le petizioni sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana*, Parlamento europeo, Documenti di seduta: A3-169/90. 27 giugno 1990.
- Relais Culture Europe (2001), (a cura di), *Les financements culturels européens*, La documentation française, Parigi.
- Salmasi, S. (2002), "L'Unione europea e le sue istituzioni, un multilinguismo dinamico", [http://www.uemilano.it/tavola\\_rotonda/multi\\_dina.html](http://www.uemilano.it/tavola_rotonda/multi_dina.html).
- Tesauro, G. (2001), *Diritto comunitario*, Cedam, Padova.
- Toso, F. (1996), *Frammenti d'Europa - Guida alle minoranze etno-linguistiche e ai fermenti autonomisti*, Baldini & Castoldi, Milano.
- Van Calster, G. (1997), "The EU's Tower of Babel - The Interpretation by the European Court of Justice of Equally Authentic Texts Drafted in more than one Official Language", *Yearbook of European Law*, 17: 363 - 393.
- Van Parijs, P. (2004), "Europe's Linguistic Challenge", *Archives européennes de sociologie*, 45, 1: 113-154.
- Wagner, E., Bech, S., e Martínez, J. M. (2002), *Translating for the European Union institutions*, St. Jerome Publishing, Manchester.
- Wilson, B. (2001), "The Multilingual Translation Service in the EU Parliament", in Tosi, A. (a cura di), *Crossing barriers and bridging cultures : the challenges of multilingual translation for the European Union*, Multilingual Matters, Clevedon, pp. 1-7.
- Yasue, N. (1999), "Le multilinguisme dans l'Union européenne et la politique linguistique des Etats membres", *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 427: 277-283.